



CORTE DI ASSISE

DI REGGIO CALABRIA

- Prima Sezione -

N.4/96 SENTENZA N. 8/94 R.G. ASSISE N. 29/93 RGNR Depositata il _____ Esecutiva
il _____ Scheda il _____ N. _____ C.P.

S E N T E N Z A

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO

-PRIMA SEZIONE-

Composta dai signori:

Dr. Paolo	Bruno	Presidente
Dr. Vincenzo	Giglio	Giudice
Sig. Caterina	Cavaliere Vecchione	Giudice popolare
Sig. Concetta	Montalto	Giudice popolare
Sig. Nina Maria	Monteleone	Giudice popolare
Sig. Giuseppina	Basile	Giudice

popolare

Sig. Giuseppe	Repaci	Giudice popolare
Sig. Vincenza	Carrozza	Giudice popolare

ha pronunciato all'udienza dibattimentale del giorno 11 maggio 1996 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

- 1) RIINA SALVATORE Nato a Corleone (PA) il 16.11.1930,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 2) MADONIA FRANCESCO Nato a Palermo il 31.03.1924,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 3) BRUSCA BERNARDO Nato a S.Giuseppe Jato (PA) il 9.9.1929,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 4) GAMBINO GIACOMO G. Nato a Palermo il 21.05.1941,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 5) CALO' GIUSEPPE Nato a Palermo il 30.09.1931,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 6) LUCCHESI GIUSEPPE Nato a Palermo il 02.09.1958,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 7) ROTOLO ANTONINO Nato a Palermo il 3.1.1946,
DETENUTO RINUNCIANTE
- 8) MONTALTO SALVATORE Nato a Villabate (PA) il 3.4.1936,
DETENUTO RINUNCIANTE

- | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|
| 9) | BUSCEMI | SALVATORE | Nato a Palermo il 28.05.1938,
DETENUTO RINUNCIANTE |
| 10) | GERACI | ANTONINO | Nato a Partinico (PA) il 2.1.1917,
DETENUTO RINUNCIANTE |
| 11) | DI MAGGIO | PROCOPIO | Nato a Cinisi (PA) il 6.1.1916,
DETENUTO RINUNCIANTE |
| 12) | INTILE | FRANCESCO | Nato a Caccamo (PA) il 3.3.1926,
DETENUTO RINUNCIANTE |
| 13) | BONO | GIUSEPPE | Nato a Palermo il 2.1.1933,
DETENUTO RINUNCIANTE |
| 14) | AGLIERI | PIETRO | Nato a Palermo il 9.6.1959,
LATITANTE |

I M P U T A T I

A) del reato p.p. dagli artt. 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, agendo in concorso fra loro con premeditazione, quali componenti della “Commissione” della mafia palermitana, organismo verticistico con competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi afferenti agli interessi di quell’organizzazione criminale, cagionato la morte del Dr. Antonio Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la S.C. di Cassazione, affidando il mandato per l’esecuzione del delitto ad esponenti delle famiglie della ‘ndrangheta reggina, che organizzavano ed eseguivano

l'omicidio a mezzo di sicari che esplodevano all'indirizzo del Magistrato n.2 colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni.

Con le aggravanti, per tutti, di avere commesso il fatto con premeditazione e per motivi di mafia.

In località Campo Piale, agro di Villa San Giovanni e Campo Calabro il 9.8.1991.

B) del reato p.p. dagli artt. 110, 112, 81 C.P., 10-14 Legge 497/74 e 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità evidenziate al capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio di cui al capo A), illegalmente detenuto un fucile da caccia e relative munizioni utilizzate nell'occasione del delitto.

C) del reato p. P. dagli artt. 110, 112, 81, 61 n.2 C.P., 12-14 Legge 497/74, per avere in concorso fra loro e nelle rispettive qualità evidenziate al capo A), al fine di consumare il delitto di cui al medesimo capo A), illegalmente portato l'arma e le munizioni di cui al capo B).

Fatti accertati in località Campo Piale, agro del comune di Villa San Giovanni il
9.8.1991.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

SEGNALAZIONE INIZIALE DELL'EVENTO

Il pomeriggio del 9.8.1991 il signor Vincenzo ROMEO stava lavorando nella stazione di rifornimento carburanti posta sulla corsia sud dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria all'altezza di Villa San Giovanni.

Attorno alle 17.20 la sua attenzione fu attirata da un improvviso rumore simile a quello provocato dalla frenata di un'autovettura.

Alzò lo sguardo verso la direzione da cui proveniva il rumore e si accorse che, proprio in quel momento, una macchina stava uscendo di strada per finire poi in una scarpata sottostante.

L'uomo, pensando ad un incidente stradale, si premurò di avvisare telefonicamente il servizio 113 . La telefonata venne fatta esattamente alle ore 17.25 (cfr. deposizione teste ROMEO - udienza dell'8.7.1994).

INTERVENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E PRIMI ADEMPIMENTI

Giunta dunque la segnalazione ed individuato il posto cui la stessa si riferiva (si trattava della strada che, partendo da Ferrito di Villa San Giovanni , conduce a Piale di Campo Calabro ed il fatto si era verificato più o meno duecento metri a monte del cimitero di Cannitello), il personale di P.S. intervenuto vi trovò, in un terrapieno sottostante un cancelletto sito sulla sede stradale, una BMW di colore bleu targata ROMA OD 3100.

La vettura era notevolmente danneggiata nella parte anteriore (cofano, parabrezza e tetto). Anche le portiere anteriori si presentavano schiacciate nella parte superiore.

In particolare, nella portiera sinistra si rilevava una depressione che interessava l'intelaiatura del finestrino il cui vetro era stato frantumato in conseguenza dell'impatto di un pallettone.

Sulla portiera destra, anch'essa con il vetro del finestrino frantumato, si notavano due fori posti a distanza ravvicinata tra loro.

Sempre nel corso del sopralluogo, curato dalla Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria, furono trovati una porzione di borra per cartuccia calibro 12 nonché quattro frammenti di piombo poi identificati per pallettoni del tipo 11/0 del diametro di 8,6 millimetri (uno di essi era impregnato di sostanza ematica).

Si rilevò inoltre la presenza di una serie di frammenti di vetture la maggior parte dei quali appartenenti alla BMW. Assieme ad essi vennero tuttavia trovati altri reperti e precisamente il coperchio di una freccia direzionale laterale (del tipo generalmente montato su modelli FIAT TIPO), un pezzo di plastica appartenente ad un paraurti anteriore sinistro (generalmente montato su modelli FIAT PANDA) e dei fili elettrici montati generalmente su vetture FIAT.

Al posto di guida della stessa fu trovato un cadavere poi identificato per quello di Antonino SCOPELLITI, Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione (cfr. verbale di sopralluogo redatto dal Gabinetto di Polizia

Scientifica della Questura di Reggio Calabria del 9.8.1991,deposizione del Dott. Davide PIACENTI alle udienze dell'8.7.1994 e del 27.2.1996).

ACCERTAMENTI TECNICI

Arrivato nel frattempo anche il medico legale Dott. Aldo BARBARO,non gli rimase altro da fare se non constatare il decesso del magistrato.

Il giorno successivo il professionista eseguì le operazioni autoptiche affidategli dal magistrato titolare delle indagini.

In esito alle stesse il BARBARO sarebbe poi pervenuto alle conclusioni che qui di seguito si sintetizzeranno:

- la morte dello SCOPELLITI era avvenuta alle 17.30 circa del 9.8.1991;
- essa era dovuta ad un arresto cardiorespiratorio conseguente a gravissime lesioni cranioencefaliche ed anemia emorragica acuta per distruzione del plesso vascolo nervoso e degli organi del collo;
- lo SCOPELLITI era stato raggiunto da due colpi esplosi con un fucile calibro 12 caricato con cartucce a pallettoni; uno dei due colpi aveva attinto il padiglione auricolare di sinistra ed era stato esploso da una distanza non superiore a cinque-sei metri; l'altro aveva attinto la regione sottomandibolare sinistra ed era stato esploso da una distanza non superiore ad un metro;
- durante l'autopsia,era stato rinvenuto,sul pavimento della fossa cranica posteriore,un piccolo lembo osseo sotto il quale vi era un tappo di plastica di colore bianco,verosimilmente proveniente da una cartuccia da caccia calibro 12;

- era verosimile che la vittima, accortasi dell'agguato, avesse girato istintivamente il capo con le stesse movenze di chi voglia fare una manovra di retromarcia;

- già la prima fucilata aveva provocato la morte (cfr. deposizione Dott. Aldo BARBARO e consulenza medico-legale da lui redatta ed acquisita all'udienza del 22.10.1994).

Il P.M. dispose altresì una consulenza balistica sui reperti trovati in esito al sopralluogo e su quello aggiuntivo rinvenuto dal medico legale.

Il lavoro, affidato ad un collegio composto dall'Ing. Vincenzo MANCINO e dal Dott. Sandro LOPEZ, si concluse con le seguenti risultanze:

- lo SCOPELLITI fu attinto da due colpi di fucile calibro 12 caricato con munizionamento multiplo;

- un colpo fu esploso da una distanza compresa tra 1,5 e 2,5 metri (da avanti verso dietro e da sinistra verso destra);

- l'altro colpo (precisamente quello che interessò la regione sottomandibolare) fu esploso da una distanza compresa tra 0,5 ed 1 metri (da avanti verso dietro e perpendicolarmente alla vettura);

- tutto questo lasciava presumere che l'attentatore si trovasse, al momento degli spari, sulla sinistra della BMW in senso di marcia;

- non era possibile stabilire la marca ed il modello dell'arma utilizzata giacchè era stato impiegato un fucile ad anima liscia (cfr. deposizione Dott. Sandro LOPEZ e

consulenza balistica da lui redatta unitamente all'Ing. Vincenzo MANCINO,acquisita all'udienza del 22.10.1994).

INDAGINI DI P.G.

Già nell'immediatezza del fatto e quindi a prescindere dalle conoscenze che si sarebbero acquisite attraverso le consulenze,i dirigenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria,Dott. Vincenzo SPERANZA e Mario BLASCO,percepirono comunque,sulla base dell'osservazione visiva e delle risultanze del sopralluogo,che la morte di SCOPELLITI non poteva certo essere classificata come la conseguenza di un sinistro stradale ma era invece sicuramente attribuibile ad un fatto doloso.

Furono quindi immediatamente attuati,in accordo alle direttive del titolare dell'inchiesta,protocolli di indagine adeguati alla gravità dell'accaduto ed alla prevedibile complessità della sua ricostruzione.

Le investigazioni tesero anzitutto alla ricerca di possibili testi oculari.L'esito fu tuttavia negativo non essendo stato trovato alcun soggetto che fosse in grado di riferire qualcosa di utile sull'accaduto. Perfino il proprietario di un ristorante vicinissimo al posto in cui era stata trovata la BMW affermò di non aver visto ne udito nulla.

Furono anche effettuate delle perquisizioni,vari soggetti di interesse investigativo furono sottoposti al guanto di paraffina,vennero individuate vetture le cui caratteristiche sembravano potersi attagliare ai frammenti trovati dalla Polizia Scientifica,vennero verificati e analizzati i flussi di telefonia cellulare nel periodo

immediatamente precedente ed in quello immediatamente successivo la morte del magistrato, vennero sottoposte ad intercettazione numerose utenze intestate a soggetti in qualche modo ritenuti possibili depositari di conoscenze su quanto era accaduto. Anche da tali accertamenti, tuttavia, gli inquirenti e gli investigatori non trassero nulla di particolarmente utile.

Le investigazioni riguardarono poi i luoghi di pertinenza della vittima sicchè si procedette alla perquisizione dell'abitazione dell'anziano padre dello SCOPELLITI sita in Campo Calabro nonchè dell'abitazione romana del giudice, sita in via della Scrofa, e del suo ufficio posto all'interno dei locali ove era ubicata la sede della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Si ricostruì il modo in cui lo SCOPELLITI aveva trascorso le ultime ore prima della morte e, più in generale, il periodo a partire dal quale era tornato nella natia Campo Calabro per trascorrervi le ferie.

Le indagini furono infine estese alla sfera professionale e privata del magistrato con particolare attenzione alle vicende processuali di cui egli era incaricato per via delle funzioni ricoperte ed alla rete di legami familiari, parentali, amicali o di semplice conoscenza che caratterizzavano la vita della vittima. In tale contesto furono individuati e sentiti numerosi soggetti tra i quali i responsabili dell'Ufficio giudiziario in cui lo SCOPELLITI prestava servizio, alcuni suoi collaboratori ed ancora i parenti stretti nonchè tutti gli amici e conoscenti che avevano condiviso una qualche fase della sua vita nell'ultimo periodo.

Furono infine svolti accertamenti sul patrimonio del magistrato che si conclusero con la verifica della congruità tra le sue possidenze e la sua capacità di reddito (cfr. deposizioni Dott. Vincenzo SPERANZA e Dott. Mario BLASCO alle udienze del 7.7.1994 e del 29.2.1996).

RISULTATI INVESTIGATIVI RAGGIUNTI DOPO LA PRIMA FASE DELLE INDAGINI.

Alla fine di questa intensa fase di ricerca gli inquirenti poterono già contare su una base conoscitiva molto ampia.

Si era dunque accertato che lo SCOPELLITI era rimasto in servizio a Roma fino alle 13 del 25 Luglio. Proprio a quell'ora si era infatti congedato dalla sua assistente, tale Chiara Licia SPOLETINI (cfr. deposizione SPOLETINI all'udienza dell'8.7.1994) ,e si era fatto accompagnare dal suo autista, Gino CIRULLI (cfr. deposizione CIRULLI all'udienza dell'8.7.1994) ,al garage vicino via della Scrofa ove era custodita la sua BMW. Era quindi partito alla volta della Calabria giungendo a Campo Calabro alle 22.30 circa dello stesso giorno (cfr. deposizione Rosa SCOPELLITI).

A tale ultimo proposito gli investigatori appresero anche che il magistrato, prima della partenza, aveva comunicato a due suoi conoscenti romani, precisamente tali Ugo DE FELICE (cfr. deposizione DE FELICE all'udienza del 10.12.1995) e Romano VELARDI (cfr. deposizione VELARDI all'udienza del 10.1.1995), che prima di tornare in Calabria si sarebbe recato a Palermo.

Lo stesso DE FELICE aveva però precisato che lo SCOPELLITI era solito indicare itinerari diversi da quelli che poi avrebbe in realtà seguito.

Si sarebbe peraltro accertato, nel seguito delle indagini, che non vi era alcuna traccia del preteso viaggio a Palermo e, d'altro canto, il tempo che intercorse tra la partenza da Roma e l'arrivo a Campo Calabro del magistrato era perfettamente rispondente a quello normalmente occorrente per coprire con un'autovettura la distanza di circa settecento chilometri che separa i due luoghi.

Si era anche appreso che, prima della partenza, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Vittorio SGROI (cfr. deposizione SGROI all'udienza del 9.7.1994), e l'Avvocato Generale, Dott. Bartolomeo LOMBARDI (cfr. deposizione LOMBARDI all'udienza del 9.7.1994) , avevano designato, sebbene ancora non formalmente, lo SCOPELLITI a rappresentare la Procura Generale nel giudizio avente ad oggetto la trattazione dei ricorsi presentati avverso la sentenza emessa in data 10 Dicembre 1990 dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nell'ambito del procedimento a carico di ABBATE Giovanni + 459 meglio noto come maxiprocesso per via dell'altissimo numero di imputati tra i quali molti ritenuti tra i più importanti affiliati della mafia palermitana, dell'enorme mole della documentazione che lo componeva, dell'estrema delicatezza del suo thema decidendum (si trattava infatti del processo scaturito dalla notissima istruttoria formale gestita dal pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo che aveva potuto contare sulle rivelazioni dei primi collaboratori quali Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO ed altri ancora).

L'incarico affidato al Dott. SCOPELLITI era stato motivato oltre che dalla sua straordinaria valentia professionale (era considerato unanimemente uno degli esponenti di spicco della Procura Generale ed era stabilmente destinato alla trattazione di procedimenti delicatissimi), anche dal fatto che, essendosi ormai in periodo feriale, vi erano pochissimi magistrati ancora in servizio.

Proprio a causa di tale designazione il Dott. SCOPELLITI aveva chiesto alla signora SPOLETINI di adoperarsi per fargli avere a Campo Calabro, tramite la Polizia Ferroviaria, gli atti, o almeno una parte di essi, del maxiprocesso così da poter iniziare il loro studio già durante le ferie.

Effettivamente, gli stessi furono inviati e pervennero nella residenza del magistrato attorno ai primi giorni di agosto. Lì furono rinvenuti e sequestrati in esito alla perquisizione operata dalla Polizia.

Si accertò ancora che lo SCOPELLITI, durante la permanenza a Campo, trascorreva il tempo secondo ritmi abitudinari. Ogni giorno infatti attorno alle 11 si recava al lido "Il Gabbiano" in località San Gregorio di Scilla per trattenervisi fino alle 17 circa e fare quindi rientro a casa del padre di cui era solito prendersi cura.

Anche il giorno della morte tali abitudini non subirono variazioni.

Il magistrato arrivò al lido al solito orario e vi rimase fino alle 17 - 17.10. Salì quindi a bordo della sua BMW e si avviò lungo la strada in direzione di Campo Calabro. Pochi minuti più tardi sarebbe andato incontro alla morte.

Un altro dato interessante messo in luce dalle indagini fu quello attinente il particolare stato d'animo che accompagnò lo SCOPELLITI nell'ultimo periodo di vita.

Furono infatti raccolte numerose informazioni da cui emerse che, già prima di partire per le ferie e poi in seguito con maggiore intensità durante la permanenza calabrese, il magistrato aveva manifestato una forte preoccupazione poi trasformata in vera e propria angoscia.

Le stesse informazioni consentirono peraltro di accertare che la condizione psicologica del Dott. SCOPELLITI era in stretto rapporto con il maxiprocesso di cui si sarebbe dovuto preoccupare.

Può servire, a dare un'idea precisa di quanto si afferma, citare, in forma riassuntiva e sintetica, le dichiarazioni dei soggetti che furono sentiti sul punto.

Sia l'autista Gino CIRULLI che il già citato Romano VELARDI affermarono che il magistrato era preoccupato negli ultimi tempi.

La signora Anna Maria SGRO' (cfr. deposizione all'udienza dell'8.7.1994) ,ex moglie del magistrato, dichiarò che costui, prima di partire le aveva detto che era pericoloso occuparsi del maxiprocesso; due giorni prima della morte poi, nel corso di una conversazione telefonica, aveva testualmente affermato che : “ ci sono cose grosse, grossissime; non c'entra la famiglia”.

Ci sono poi le dichiarazioni di numerose amiche dello SCOPELLITI.

Luciana CANONACO (cfr. deposizione all'udienza del 22.10.1994) affermò che già da giugno egli era preoccupato ritenendo che il maxiprocesso fosse pericoloso.

Anna RODINO' TOSCANO (cfr. deposizione all'udienza dell'8.7.1994) disse che il magistrato giudicava pericoloso occuparsi del maxiprocesso poichè la sua eliminazione avrebbe potuto consentire la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare per gli imputati.

Antonietta SCOPELLITI (cfr. deposizione all'udienza del 22.10.1994) dichiarò di averlo visto a Roma a luglio e di essersi accorta del suo stato di preoccupazione. Aggiunse che la sera dell'8.8.1991 per telefono quegli le aveva detto :” E' un'apocalisse”.

Alessandra SIMONE (cfr. deposizione del 9.7.1994) ricordò che,proprio il giorno della morte,mentre faceva il bagno in compagnia dello SCOPELLITI,notò che era trasalito per il semplice fatto di aver scorto un guizzo nell'acqua che in realtà era stato provocato da una busta di plastica.Dichiarò anche che il giudice,parlandole del processo,le aveva detto che si poteva morire per causa sua.

Grazia LO FARO (cfr. deposizione all'udienza del 6.3.1995) notò anch'ella il turbamento di SCOPELLITI.

Infine Angelo CALVERI (cfr. deposizione all'udienza del 10.1.1995) ,conoscente di costui,dichiarò di aver assistito ad una scena curiosa il giorno prima della morte.

Era infatti a bordo della sua vettura e gli capitò di trovarsi accodato a quella del giudice.

Improvvisamente questi iniziò a guidare in modo apparentemente irrazionale accelerando e poi rallentando quasi che volesse verificare se era seguito soltanto casualmente oppure volutamente. Lo strano comportamento cessò soltanto quando lo SCOPELLITI si rese conto che dietro di lui c'era soltanto una persona conosciuta.

Le investigazioni, naturalmente, non si fermarono a questo ma proseguirono alla ricerca di ogni ulteriore dato che servisse a fare luce sulla vicenda.

Uno dei settori di intervento fu costituito dalla cosiddetta pista locale.

Gli inquirenti, partendo dalla considerazione che l'uccisione dello SCOPELLITI era avvenuta in una zona e, più in generale, in un territorio caratterizzati dalla presenza di un intenso fenomeno di criminalità organizzata, ritennero che valesse la pena verificare se vi fosse stato qualche punto di contatto tra la vittima e la sua attività professionale da un lato e soggetti o fatti legati al mondo malavitoso locale dall'altro.

Il delitto si era peraltro verificato al culmine di un periodo durato lunghi anni nel corso dei quali era infuriato un sanguinoso scontro tra opposti schieramenti mafiosi da cui era scaturito un impressionante numero di fatti di sangue e ciò acuì l'interesse ad un approfondimento .

Le indagini sul punto non portarono tuttavia a nulla.

Si rilevò infatti che da parecchio tempo lo SCOPELLITI non si occupava di vicende in cui fossero coinvolti esponenti della cosiddetta drangheta.

Si accertò,ancora più specificamente,che il magistrato non aveva preso parte alla trattazione,risalente alla primavera del 1991,dei ricorsi presentati da numerosi imputati del processo noto come Santabarbara (che in quel periodo rappresentava una delle più importanti vicende processuali che riguardassero il crimine reggino) in materia di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche operate dalla Polizia di Stato.

A destare l'interesse degli inquirenti sul punto era stata la considerazione dell'esito che quei ricorsi avevano avuto.Erano stati infatti accolti,quasi per intero,i reclami presentati dagli imputati considerati legati al clan mafioso DE STEFANO ed ai suoi alleati mentre erano stati rigettati massicciamente quelli presentati dagli imputati considerati come sostenitori dell'opposto schieramento facente capo al clan IMERTI.

Senonchè,il dato in questione risultò del tutto improduttivo per via dell'accertata assenza di qualsivoglia collegamento con lo SCOPELLITI.

Sempre con riferimento all'attività professionale della vittima,si indagò per verificare l'esistenza di possibili moventi non dipendenti da fenomeni di criminalità organizzata.

Si accertò così,per averlo appreso dall'assistente del magistrato,Chiara SPOLETINI,che in un'occasione quegli,conversando con lei,le aveva confidato di essere stato raggiunto da minacce legate al processo intentato nei confronti dell'ex finanziere Giorgio MENDELLA.

La stessa SPOLETINI aveva tuttavia fortemente ridimensionato l'importanza dell'episodio precisando che lo SCOPELLITI ne aveva parlato come di un fatto privo di particolare rilievo tanto che il loro colloquio si era addirittura concluso con toni scherzosi.

Si rilevò peraltro che la Corte di Cassazione era stata investita, in relazione alla posizione del MENDELLA, esclusivamente dell'esame di alcune censure formulate riguardo un'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Lucca. La decisione, peraltro parzialmente favorevole al ricorrente, era stata emessa in data 8.7.1991, ben un mese prima dunque della morte dello SCOPELLITI il quale non risultava comunque essersi occupato della vicenda.

Un altro elemento che attirò l'attenzione degli inquirenti fu quello legato al ritrovamento, nello studio romano del magistrato, di un incartamento inerente una controversia di natura civile riguardante tale Giulio MEDICI.

Il dato fu giudicato interessante poichè il possesso di quelle carte non trovava alcuna giustificazione nelle funzioni esercitate dallo SCOPELLITI il cui ambito di azione non comprendeva il settore civilistico.

Si apprese anche che il MEDICI aveva in corso un pluriennale contenzioso con tale Stefano VERSACE.

Il primo, allorchè venne sentito, confermò di avere personalmente consegnato il carteggio allo SCOPELLITI, di cui era amico, chiedendogli un suo parere in merito.

Vennero svolti accertamenti anche sul VERSACE e si rilevò che si trattava di un imprenditore che, pur avendo avuto rapporti di mera natura affaristica con alcuni

esponenti della nota famiglia SERRAINO o con società al cui capitale costoro prendevano parte, poteva comunque essere considerato estraneo ad ambienti meno che leciti.

Un altro elemento che emerse nel corso delle indagini fu quello legato alle rivendicazioni del delitto SCOPELLITI provenienti da un'entità che si autodefiniva FALANGE ARMATA.

Ci furono infatti quattro telefonate, risalenti all'11.8.1991, al 13.8.1991, al 18.8.1991 e al 28.10.1991, con cui un uomo, parlando a nome della Falange, rivendicava la paternità dell'uccisione. Nel corso di una di tali occasioni l'anonimo telefonista aveva parlato con un accento in cui era presente un'inflessione tedesca.

Si accertò in proposito che, più o meno nello stesso periodo di tempo, la Falange Armata aveva compiuto altre rivendicazioni attinenti un'aggressione in danno di alcuni cittadini senegalesi nella zona di Forlì risalente al 18.8.1991 ed ancora l'incendio del teatro Petruzzelli di Bari.

Successivamente, la Falange avrebbe rivendicato anche l'omicidio del sovrintendente di P.S. AVERSA e della moglie, la strage di Capaci e quella di via D'Amelio.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato avrebbero portato nel prosieguo ad identificare il telefonista in un operatore penitenziario, tale SCALONE, che era solito chiamare dall'abitazione materna sita in Mistretta e che, si apprese, era in grado di parlare utilizzando diverse inflessioni tra le quali anche quella tedesca.

Il convincimento raggiunto dalla Polizia fu che con lo SCALONE si esaurisse l'intero organico della Falange Armata e che comunque, quale che fosse la natura che si voleva riconoscere a tale organismo, lo stesso non era mai stato coinvolto concretamente negli episodi criminosi rivendicati essendosi limitato ad esprimere compiacimento per il loro verificarsi così assumendo una posizione di solidarietà morale verso gli effettivi autori.

Il Prefetto Vincenzo PARISI, all'epoca Capo della Polizia di Stato, avrebbe poi dichiarato, ricordando il tenore testuale delle informazioni fornite in Parlamento sulla Falange Armata, che questa aveva rivendicato tutto fuorchè il peccato originale (cfr. deposizione Vincenzo PARISI all'udienza del 10.12.1994).

L'inchiesta sulla morte dello SCOPELLITI fu estesa anche alla sfera privata del magistrato.

Si cercò infatti di verificare se, in questo ambito più intimo, potessero rinvenirsi elementi utili a decifrare l'accaduto delittuoso.

Fu quindi raccolto ogni genere di confidenza, anche la più insignificante, e di tali acquisizioni ci si servì per il compimento di atti di indagine complementari consistenti essenzialmente in intercettazioni telefoniche.

Si apprese in tal modo che, a giudizio della signora Maria Laura GRILLO (cfr. deposizione all'udienza del 10.1.1995), lo SCOPELLITI era morto per motivi futili verosimilmente legati a relazioni affettive (cfr. sul punto specifico deposizioni della stessa GRILLO e del Dott. Salvatore PATANE').

Tuttavia,sarebbe stata la stessa GRILLO,abbandonando la sicumera che aveva inizialmente caratterizzato la sua versione,a precisare che quando da lei dichiarato era il frutto di mere congetture prive di qualsiasi aggancio a dati concreti e reali. Il suo preteso contributo poteva quindi essere considerato come un semplice pettegolezzo,peraltro assai poco rispettoso della memoria del magistrato di cui affermava essere amica ed estimatrice.

Ad uguale conclusione si pervenne per tutti gli altri dati acquisiti attraverso l'ascolto delle conversazioni intercettate,nessuno di essi dando l'impressione di andare al di là della semplice ipotesi fondata su mere impressioni.

Anche la sorella del magistrato,Rosa SCOPELLITI (cfr.deposizione alle udienze del 5.12.1994 e 27.2.1996) ,pure abbandonatasi a riflessioni telefoniche sui motivi della morte del congiunto,avrebbe infatti successivamente precisato di non essere in possesso di alcunchè di significativo e concreto sulla vicenda .

Non ebbero migliore sorte gli accertamenti volti a verificare se lo SCOPELLITI,per via della sua estesa rete di relazioni sociali e professionali,prendesse parte ad organismi occulti o comunque scarsamente compatibili con il suo status.

Venne infatti accertato che il magistrato non aveva mai avuto legami con ambienti massonici nè con qualsiasi altra simile consorteia.

Allo stesso modo si constatò che lo SCOPELLITI pur vantando prestigiose amicizie nel mondo politico romano si era comunque mantenuto estraneo ad esso

ostentando disinteresse e distacco verso tutto ciò che non fosse immediatamente pertinente alle sue funzioni professionali.

Dunque, in esito alla prima fase delle investigazioni, quella cioè più generale e meno legata ad ipotesi privilegiate, i responsabili delle indagini poterono contare su elementi conoscitivi tali da escludere o da rendere comunque del tutto inverosimile che il delitto fosse stato causato da ragioni di natura privata.

Ciò che invece rimaneva in piedi era la traccia legata all'attività professionale della vittima e, all'interno di questo contesto, alle funzioni connesse al maxiprocesso.

Fu proprio questo, quindi, l'orizzonte che si presentò all'Ufficio cui fu demandata la seconda fase delle indagini.

SECONDA FASE INVESTIGATIVA AD OPERA DELLA D.I.A. DI REGGIO CALABRIA.

A distanza di circa un anno dalla uccisione del Dott. SCOPELLITI venne infatti costituito, ed affidato alla responsabilità del Ten.Col. Angiolo PELLEGRINI, il Centro Operativo DIA di Reggio Calabria .

Tale organismo, per via delle sue competenze istituzionali, rilevò pressochè immediatamente la delega alle investigazioni che tuttavia non vennero riprese radicalmente.

L'attività della DIA venne infatti essenzialmente focalizzata, tenendo conto delle acquisizioni dovute al pregresso lavoro della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria e del Reparto Operativo del Gruppo CC, sulla cosiddetta pista palermitana, intendendosi per tale la traccia di indagine che presupponeva un legame

tra l'uccisione del magistrato ed il rilevante interesse mafioso all'andamento del maxiprocesso (cfr.deposizione del Ten.Col. Angiolo PELLEGRINI alle udienze dell'8.7.1994 e del 9.1.1995).

PRIME COLLABORAZIONI DI GIUSTIZIA.

A distanza di pochi mesi dall'avvio di questa nuova fase, gli investigatori poterono contare su nuove fonti conoscitive da cui derivarono il convincimento di essere sulla strada giusta.

Avevano infatti iniziato a collaborare con la giustizia due soggetti già stabilmente inseriti nell'ambiente malavitoso reggino.

Si trattava di Giacomo Ubaldo LAURO, già esponente di rilievo della cosca capeggiata dal boss Antonino SARACENO, e di Filippo BARRECA, capo del clan mafioso di Bocale.

Il primo dichiarò (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. di Reggio Calabria il 18.2.1993) , precisando che la fonte delle sue conoscenze si identificava in tale Giovanni RANIERI, che la Commissione del delitto SCOPELLITI era stata certamente resa possibile dall'appoggio operativo della famiglia mafiosa GARONFOLO operante nel territorio di Campo Calabro.

Aggiunse di sapere con certezza che Cosa Nostra siciliana si era adoperata per favorire il raggiungimento di un accordo tra i due schieramenti mafiosi che da anni si contendevano il predominio a Reggio Calabria e provincia.

Disse ancora di ritenere possibile che l'omicidio fosse in qualche modo collegato a tale accordo pur non essendo in grado di precisare se esso fosse stato il

prezzo da pagare per l'opera dei pacificatori o fosse stato invece l'evento che, per la sua portata dirompente, aveva in un certo senso costretto i due fronti a cercare un equilibrio tra loro.

Anche Filippo BARRECA rese dichiarazioni (confronta verbali di interrogatorio del 20.1.1993 e del 29.1.1993 entrambi resi al P.M. di Reggio Calabria) attinenti la morte del Dott. SCOPELLITI.

Il collaboratore, premesso di avere appreso le notizie in suo possesso da tale Alfonso MOLINETTI unitamente al quale era stato detenuto nel carcere di Palmi negli ultimi mesi del 1991, affermò che il delitto era stato commissionato dalla mafia siciliana la quale mal tollerava che fosse proprio quel magistrato a rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso e questo tanto più da quando si era appreso che il Dott. Corrado CARNEVALE non avrebbe presieduto il collegio giudicante.

L'uccisione dello SCOPELLITI, a detta del BARRECA, era stata la contropartita che si era dovuta pagare per ottenere, attraverso i buoni uffici di Cosa Nostra, la definitiva cessazione della guerra di mafia in corso a Reggio Calabria.

A stabilire che valeva la pena pagare quel prezzo e ad assumere le conseguenti decisioni era stata la cosiddetta cupola provinciale e cioè l'organismo di vertice della criminalità organizzata reggina.

Il BARRECA affermò infine di avere appreso che all'esecuzione materiale dell'omicidio aveva preso parte Luigi MOLINETTI, fratello di Alfonso, e che i killers, i quali avevano goduto dell'appoggio logistico della famiglia GARONFOLO

di Campo Calabro, si erano serviti di una moto che aveva affiancato la BMW del magistrato.

Dopo il fatto, sia la moto che l'arma utilizzata erano state interrate nel greto di un torrente.

Dalle dichiarazioni dei due collaboratori gli inquirenti derivarono la convinzione dell'esattezza della tesi seguita.

ESTENSIONE DEL NOVERO DEI COLLABORATORI.

Iniziò pertanto un periodo di intensa attività di ricerca finalizzata all'individuazione di tutte le fonti, sia di natura documentale sia derivanti dalle collaborazioni già intraprese da soggetti che in passato erano stati affiliati di Cosa Nostra o di altre consorterie criminali, che consentissero di verificare in profondità quanto già si conosceva.

Furono dunque acquisite le dichiarazioni di quasi tutti i più importanti collaboratori di giustizia, siciliani e non, e cioè Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO, Vincenzo MARSALA, Francesco MARINO MANNOIA, Leonardo MESSINA, Gaspare MUTOLO, Giuseppe MARCHESE, Giovanni DRAGO, Baldassarre DI MAGGIO, Santo Mario DI MATTEO, Gioacchino LA BARBERA, Marino PULITO, Bruno CARBONARO, Vittorio IERINO' e Rocco NASONE.

E' a questo punto necessaria un'avvertenza.

Per ragioni di logica motivazionale ed anche per evitare inutili appesantimenti espositivi non sarà riportato in questa fase della trattazione il contenuto in dettaglio delle dichiarazioni rese dai citati collaboratori.

L'onere di una compiuta illustrazione delle stesse sarà infatti adempiuto allorchè, nella fase destinata ai motivi della decisione, si procederà al commento di ciascuno dei passaggi logici seguiti dalla Corte e si darà quindi conto del contributo apportato dai singoli dichiaranti e del peso che ad esso è stato riconosciuto.

Per le stesse ragioni appena indicate, non saranno messe in luce in questa sede le pur esistenti contraddizioni o divergenze che è dato constatare ove si raffrontino tra loro le varie dichiarazioni.

Per il momento è invece sufficiente esporre le risultanze che derivarono, complessivamente, dalle affermazioni dei collaboratori.

RISULTANZE COMPLESSIVE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI

La prima di esse è costituita dallo spasmodico interesse che gli uomini di Cosa Nostra nutrivano nei confronti del maxiprocesso.

L'attenzione che ad esso era stata riservata, fin dagli albori dell'istruttoria e poi in relazione a ciascuna delle fasi procedurali che erano seguite, trovava la sua giustificazione non solo nel fatto che vi si trovano coinvolti direttamente centinaia di uomini d'onore ma anche nella volontà di demolire la figura professionale del Dott. Giovanni FALCONE ed i risultati del suo lavoro (soprattutto con riferimento al principio dell'unitarietà decisionale di Cosa Nostra ed alla conseguente affermazione

della responsabilità dei suoi uomini di vertice per tutti i delitti che costituissero espressione diretta del suo programma).

L'interesse di Cosa Nostra a far sì che il maxiprocesso imboccasse una strada diversa e contraria rispetto alla direzione impressa dal pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo e poi dai giudici che avevano gestito le successive fasi processuali era talmente cogente ed intenso da giustificare l'adozione di ogni mezzo, lecito ed illecito, blando o estremo, pur di arrivare al risultato voluto.

Costituiva parte integrante della strategia di Cosa Nostra in relazione al maxiprocesso l'analisi e lo studio della personalità e dell'atteggiamento professionale dei vari magistrati che vi avrebbero esercitato un ruolo.

In esito a tale analisi gli uomini di Cosa Nostra erano pervenuti alla conclusione che, relativamente alla fase processuale che si sarebbe svolta dinanzi la Corte di Cassazione, fosse positivo che la pratica rientrasse nella competenza della Prima Sezione Penale e che il collegio giudicante fosse presieduto dal Dott. Corrado CARNEVALE.

Approssimandosi tuttavia il periodo in cui la Corte d'Assise d'Appello di Palermo avrebbe esaurito la sua fase con il deposito della motivazione della sentenza emessa il 10.12.1990 ed avrebbe quindi trasmesso gli atti a Roma, era trapelata la notizia che il Dott. CARNEVALE, contrariamente alle aspettative, non avrebbe presieduto il collegio. Si era inoltre appreso che il Dott. SCOPELLITI avrebbe preso parte al processo come rappresentante della pubblica accusa.

Le due circostanze avevano provocato una vivissima inquietudine negli ambienti di Cosa Nostra che da un lato vedeva venire meno la garanzia legata alla giurisprudenza particolarmente garantita e legata al rispetto delle forme di cui Corrado CARNEVALE era stato uno dei massimi fautori ed esponenti e dall'altro lato si vedeva fronteggiata da un accusatore di cui ben si conosceva, anche per via della sua condotta in precedenti importanti procedimenti penali celebrati nei confronti di esponenti mafiosi, il rigore professionale e l'attenzione ai profili sostanziali più che a quelli formali.

Tale stato di cose aveva dunque indotto gli esponenti di Cosa Nostra a verificare la possibilità di un approccio con il Dott. SCOPELLITI sondandone l'eventuale disponibilità ad atteggiamenti più morbidi o addirittura a vere e proprie forme di collaborazione.

L'approccio, pur materialmente realizzato, non aveva tuttavia sortito gli esiti sperati posto che il magistrato si era dimostrato irremovibile nel difendere la sua autonomia di giudizio e la libertà della sua coscienza.

La ripulsa dello SCOPELLITI ne aveva causato la morte.

Ad ordinare il delitto era stato l'organismo verticistico di Cosa Nostra, e cioè la Commissione o cupola che dir si voglia, istituzionalmente, se così si può dire, deputato ad assumere le decisioni più rilevanti per le sorti della mafia nel suo complesso.

Di tale organismo facevano parte i soggetti cui era affidato il comando dei vari mandamenti che costituivano Cosa Nostra.

Questi furono dunque i passaggi essenziali desumibili, complessivamente, dal contributo offerto dai vari collaboratori che resero dichiarazioni direttamente o indirettamente pertinenti l'omicidio del Dott. SCOPELLITI.

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.

Sulla base dei risultati in tal modo acquisiti la Procura di Reggio Calabria chiese ed il competente GIP emise, nell'aprile 1993, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore RIINA, Francesco MADONIA, Bernardo BRUSCA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe CALO', Giuseppe LUCCHESI, Antonino ROTOLO, Pietro AGLIERI, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Antonino GERACI, Procopio DI MAGGIO, Francesco INTILE e Giuseppe BONO tutti ritenuti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza quali mandanti dell'uccisione del Dott. SCOPELLITI.

CHIUSURA DELLE INDAGINI E RINVIO A GIUDIZIO DEGLI IMPUTATI.

A distanza di poco meno di un anno dall'emissione dei titoli custodiali il GUP DDA di Reggio Calabria dispose il rinvio a giudizio di tutti i soggetti appena menzionati revocando tuttavia i provvedimenti coercitivi già applicati nei confronti di Giuseppe BONO e Francesco INTILE.

FASE DIBATTIMENTALE

Pervenuto il procedimento dinanzi questa Corte, la sua trattazione prendeva avvio in data 25.5.1994.

In tale udienza,dopo le formalità di rito,veniva disposta la riunione al procedimento principale della posizione di Pietro AGLIERI precedentemente stralciata per motivi esclusivamente formali.

Si costituivano parti civili Anna Maria SGRO' quale esercente la patria potestà su Rosanna SCOPELLITI (figlia del Dott. SCOPELLITI) nonchè Domenico SCOPELLITI,Anna Maria GRECO SCOPELLITI,Francesco SCOPELLITI e Rosa SCOPELLITI (rispettivamente padre,madre,fratello e sorella del magistrato).

Il P.M. procedeva alla relazione di rito e quindi le parti indicavano i mezzi di prova di cui chiedevano l'ammissione.

La Corte provvedeva conformemente alle richieste formulate con le eccezioni di cui alla ordinanza emessa nel corso dell'udienza medesima.

Sarebbero poi stati emessi ,sia su impulso delle parti che d'ufficio,ulteriori provvedimenti in materia probatoria che avrebbero arricchito il programma inizialmente configurato (sul punto si rimanda ai verbali delle udienze a cui risalgono i i provvedimenti stessi).

Nelle udienze successive a quella citata veniva dunque avviata l'attività dibattimentale vera e propria con l'audizione di numerosissimi soggetti (o con l'utilizzazione delle loro pregresse dichiarazioni nei casi in cui non risultava possibile procedere all'audizione).

Costoro,le cui dichiarazioni saranno oggetto di analisi e commento nella successiva parte della trattazione destinata all'esplicitazione dei motivi della decisione,possono essere distinti in una serie di categorie di cui si darà subito conto.

Per ciascuno dei dichiaranti sarà specificata,ove rilevante,la veste ricoperta all'epoca dell'omicidio.

- Soggetti che hanno partecipato alle indagini:

Dott. Vincenzo SPERANZA (Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria),Dott. Mario BLASCO (vice del Dott. SPERANZA),Dott. Salvatore PATANE' (Dirigente della Sezione di P.G. istituita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria),Dott. Davide PIACENTI (Dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria),Ten.Col. Angiolo PELLEGRINI (dirigente Centro Operativo DIA di Reggio Calabria),Ten. Carmelino DI FAZIO (ufficiale dei Carabinieri in servizio presso la DIA di Reggio Calabria),Mar. Giovanni CIULLA (in servizio presso la Compagnia CC di Villa San Giovanni,Giorgio VINDIGNI (sottufficiale CC comandante della Stazione di Fiumara di Muro),Prefetto Vincenzo PARISI (Capo della Polizia di Stato).

Consulenti tecnici:

Dott. Vincenzo BARBARO (medico legale),Dott. Sandro LOPEZ (esperto balistico).

Testi oculari:

Vincenzo ROMEO.

Soggetti che hanno reso dichiarazioni attinenti le funzioni professionali del Dott. SCOPELLITI ovvero circa le varie fasi in cui si è articolata la trattazione del cosiddetto maxiprocesso di Palermo:

Sen. Giulio ANDREOTTI (Presidente del Consiglio dei Ministri), Dott. Antonio BRANCACCIO (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Tito BAJARDI (collega ed amico dello SCOPELLITI), Corrado CARNEVALE (Presidente titolare della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione), Pasquale MOLINARI (Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione), Arnaldo VALENTE (idem come il precedente), Paolino DELL'ANNO (magistrato in servizio presso la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione), Umberto FELICIANGELI (idem come il precedente), Francesco PINTUS (idem come il precedente), Vittorio SGROI (Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), Bartolomeo LOMBARDI (Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione), Claudio MARTELLI (Ministro di Grazia e Giustizia), Mario DE CATO (Dirigente della cancelleria della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione), Chiara SPOLETINI (assistente del Dott. SCOPELLITI), Enrico ONUFRIO (Dirigente della cancelleria della Corte d'Assise di Appello di Palermo).

Parenti ,amici e conoscenti del Dott. SCOPELLITI:

Anna Maria SGRO' (ex moglie del Dott. Scopelliti), Rosa SCOPELLITI (sorella), Gino CIRULLI (autista), Giovanni GUINICELLI (gestore del lido " Il Gabbiano), Silvana FORTUGNO (moglie del GUINICELLI), Vincenzo IDONE (amico), Anna RODINO' TOSCANO (amica), Antonietta SCOPELLITI (amica), Alessandra SIMONE (amica), Angelo CALVERI (conoscente), Luciana CANONACO (amica), Paola PAMPANA (amica), Angela PERRA (amica), Giovanni SANTORO (amico), Ugo DE FELICE (conoscente), Grazia LO FARO

(conoscente), Assunta MAROCCHINI (collaboratrice domestica), Cristina SERANTONI (conoscente), Maria Pia VERSACE (conoscente), Romano BILARDI (conoscente).

Soggetti chiamati a deporre su causali alternative rispetto alla tesi accusatoria (di questa categoria fanno parte anche alcuni dei dichiaranti inseriti negli elenchi precedenti):

Maria Laura GRILLO (conoscente), Renato CAMINITI (conoscente), Francesco ROSITO (collaboratore della redazione cosentina del quotidiano “ La Gazzetta del Sud”), Stefano VERSACE (parte in causa nella controversia civile MEDICI-VERSACE).

Collaboratori di giustizia:

Filippo BARRECA, Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO, Bruno CARBONARO, Salvatore CANCEMI, Gaetano COSTA, Giovanni DRAGO, Baldassarre DI MAGGIO,, Giacomo LAURO, Leonardo MESSINA, Gaspare MUTOLO, Marino PULITO, Giuseppe MARCHESE, Francesco MARINO MANNOIA, Vincenzo MARSALA, Rocco NASONE, Pasquale NUCERA, Cesare POLIFRONI, Giovanni RIGGIO, Giuseppe SCOPELLITI, Domenico FARINA (per costui è poi risultata la revoca della sua sottoposizione al programma di protezione), Raffaele BARETTA.

Testi di riferimento per le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia:

Antonio ALAGNA, Leoluca BAGARELLA, Alfredo BONO, Santo BARRECA, Giuseppe BARRECA, Giovanni COPELLI, Giovanni

FONTANA, Antonino MARCHESE, Alfonso MOLINETTI, Giovambattista
PULLARA', Giuseppe PIROMALLI, Benedetto SANTAPAOLA, Antonino
SARACENO, Francesco TAGLIAVIA, Giovanna ARCONTI, Santo GIOFFRE', Anna
MICELI.

Venivano inoltre acquisiti numerosi documenti, giudiziari e non, per la cui individuazione si fa riferimento all'elenco finale in cui sono stati indicati gli atti da ritenersi compresi nel fascicolo dibattimentale.

Venivano altresì disposti accertamenti di varia natura per la cui indicazione analitica si fa ancora una volta riferimento ai verbali di udienza e, per la parte riguardante il loro ingresso tra gli atti utilizzabili, all'elenco di cui si è appena detto.

Veniva ancora disposta la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati in stato di detenzione, ai sensi dell'art. 304 comma secondo, C.P.P (confronta ordinanza del 23.9.1995).

MOMENTI PROCESSUALI DI RILIEVO.

Esaurita con ciò l'indicazione, per il momento assai sommaria per via delle ragioni già esplicitate, di ciò che ha costituito oggetto dell'attività dibattimentale, occorre ancora segnalare alcuni momenti processuali di particolare rilievo.

Si è dunque verificato, quando la trattazione del processo era pervenuta ad uno stadio assai avanzato, che il magistrato originariamente incaricato della presidenza della Corte sia incorso in un impedimento di tale portata da non consentirgli di continuare a far parte della stessa.

Si è quindi provveduto, sulla scorta di un decreto emesso dal Presidente della locale Corte d'Appello, a designare altro magistrato che prendesse il posto del presidente impedito.

La Corte ha ritenuto a questo punto doveroso, a ciò stimolata anche dalle proposizioni formulate indistintamente da tutte le parti processuali, riflettere sulla portata di tale evento e sulle conseguenze che ad esso si dovessero riconnettere sul piano della gestione pratica del processo.

Il risultato di tale riflessione è consacrato in una serie di ordinanze con cui sono stati affermati i principi che qui di seguito si esporranno in via riassuntiva.

E' stata anzitutto riconosciuta (confronta ordinanza del 23.9.1995 poi ribadita dall'ordinanza dell'8.11.1995) la piena legittimità delle attività compiute dalla Corte nella composizione originaria e la loro pacifica utilizzabilità, per via del loro inserimento nel fascicolo dibattimentale, ai fini della decisione finale.

E' stata altresì riconosciuta (confronta ordinanze del 23.9.1995) la ritualità della costituzione del collegio nella sua nuova composizione sia con riguardo alla regolarità della procedura di designazione del nuovo presidente sia in riferimento alla permanenza in carica dei giudici popolari inizialmente nominati.

Si è preso atto (confronta ordinanza del 21.12.1995), sul presupposto della concorde richiesta delle parti processuali, della necessità di dar luogo al riesame della quasi totalità dei collaboratori di giustizia e di alcuni dei responsabili della fase investigativa allo scopo di arricchire il contributo conoscitivo ricavabile dalle loro

deposizioni e di approfondire taluni aspetti che precedentemente erano rimasti inesplorati o comunque poco in luce.

E' stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione (confronta ordinanza del 10.1.1996) di legittimità costituzionale dell'art. 147 bis Disp.Att. C.P.P. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Conclusa dunque la fase dibattimentale ed indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione,si procedeva alla discussione in esito alla quale le parti concludevano come da verbale.

La Corte si ritirava quindi in camera di consiglio per la deliberazione conclusiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

QUESTIONI GIURIDICHE PRELIMINARI.

1) ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA DIFESA DI PIETRO AGLIERI IN ORDINE AL MANCATO INSERIMENTO NEL FASCICOLO DEL P.M. DEL VERBALE DI UN COLLOQUIO INVESTIGATIVO DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ANNA CONDIA.

Prima di affrontare i temi più strettamente connessi alla vicenda che costituisce oggetto del presente procedimento,occorre dar conto della decisione che la Corte ha adottato in riferimento all'eccezione di nullità sollevata nell'interesse di Pietro AGLIERI.

Il difensore di costui,muovendo sul presupposto del mancato inserimento,tra gli atti compresi nel fascicolo del Pubblico Ministero,di un verbale attinente alcune

dichiarazioni inerenti la vicenda SCOPELLITI rese dal collaboratore di giustizia ANNACONDIA nell'ambito di altro procedimento penale intentato nei confronti di Benedetto SANTAPAOLA e Bernardo PROVENZANO, ha sostenuto che siffatta omissione ha pregiudicato in modo rilevante i propri diritti impedendo la piena esplicazione del mandato difensivo. Ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarata la nullità dell'intera fase dibattimentale con il conseguente regresso del procedimento alla fase precedente.

L'eccezione è del tutto infondata.

Il verbale cui la stessa si riferisce attiene infatti ad un colloquio investigativo svolto ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 26.7.1975 n.354 e come tale finalizzato esclusivamente all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione di delitti di criminalità organizzata e quindi privo di qualsiasi valore processuale.

Nessuna lesione ai diritti della difesa è pertanto derivata dal suo mancato inserimento tra gli atti del P.M. ove si consideri che non sarebbe stato possibile fare alcun uso dell'atto.

Ad abundantiam si osserva che, trattandosi di un verbale contenuto nell'incarto di un procedimento penale differente da quello in esame, non può imputarsi al P.M. alcuna negligenza nella formazione del suo fascicolo.

Esaurita in tal modo la trattazione della questione, è adesso il momento di soffermarsi, in modo più approfondito di quanto sia stato fatto in precedenza, sulle decisioni processuali che la Corte è stata chiamata ad assumere in conseguenza del mutamento della sua composizione.

E' doveroso infatti, trattandosi di scelte che hanno inciso in modo rilevante sul programma dibattimentale e sulle modalità della sua attuazione, dar conto in modo puntuale ed esauriente dei percorsi interpretativi utilizzati da questo giudice.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DESIGNATO INIZIALMENTE CON ALTRO PRESIDENTE DESTINATO IN SUPPLENZA E LEGITTIMITA' DELLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE.

La prima questione riguarda direttamente l'avvicendamento del presidente e le conseguenze legate a tale evento, particolarmente sotto l'aspetto dei provvedimenti da assumere riguardo l'intera composizione della Corte anche nella sua parte popolare (le parti processuali hanno infatti sostenuto, con dovizia di argomentazioni, che l'impedimento del presidente originariamente designato avrebbe dovuto comportare l'insediamento di una Corte interamente rinnovata sia nella sua componente togata sia nella sua componente popolare attingendo all'uopo agli elenchi dei cittadini designati in relazione alla sessione in cui si è verificato l'impedimento; si è ancora sostenuta, più nel dettaglio, l'illegittimità della destinazione in supplenza del nuovo presidente attraverso il decreto del Presidente della Corte d'Appello).

Orbene, la Corte, più volte investita di eccezioni di tale tenore, ha ritenuto di rigettarle indistintamente.

Per comodità espositiva ed anche per evitare gli inutili appesantimenti legati alla necessità di richiamare ripetutamente gli orientamenti espressi attraverso i vari provvedimenti che hanno avuto ad oggetto la questione in esame, si ritiene utile citare

testualmente i passi più significativi degli stessi in modo da poterli poi considerare come conosciuti e quindi scontati.

Affermava dunque la Corte, nell'ordinanza del 23.9.1995, che: "è priva di fondamento l'eccezione relativa alla ritualità della costituzione del collegio, sotto lo specifico riflesso della legittimità della destinazione in supplenza di cui al decreto emesso il 17.7.1995 dal Presidente della Corte di Appello;...infatti il potere discrezionale conferito al Presidente della Corte dall'art. 8, comma terzo, della L. 10.4.1951 n.287, come modificato dall'art. 3 della L. 25.11.1987 n.479, presuppone che si sia già verificata la condizione espressamente prevista, e cioè che manchino o siano impediti proprio i magistrati supplenti delle corti di assise e che ricorrano motivi di particolare urgenza;...tali situazioni si sono puntualmente verificate nel caso di specie, come esplicitamente menzionato nella parte motiva del richiamato provvedimento presidenziale, di cui deve appunto riconoscersi la legittimità in quanto manifestamente adottato nella logica delle eccezionali previsioni normative sopra richiamate; ritenuto, altresì, infondato l'ulteriore riflesso afferente alla presenza dei giudici popolari, di cui si reclama la sostituzione sul rilievo dell'asserita scadenza ordinaria della sessione e della necessità di rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione della Corte;...non ricorre, infatti, l'ipotesi della durata ordinaria della sessione di cui all'art. 7 della L. n.287/51, ma piuttosto quella della continuazione del processo che, ai sensi della stessa disposizione di legge, consente la sua conclusione anche dopo la scadenza del periodo trimestrale nel corso del quale è stato iniziato;...infatti, il mutamento della composizione del Collegio è circostanza

che non infirma il principio della continuità del processo qual'è agevolmente desumibile dal vigente sistema procedurale, salva ovviamente la necessità della rinnovazione dell'attività dibattimentale imposta dall'altro fondamentale principio dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma secondo, del codice di rito;...in particolare, permangono integri gli effetti preclusivi o decadenziali nel frattempo maturati, e specialmente quelli espressamente previsti dall'art. 491, comma primo, C.P.P.;...il rispetto del richiamato principio dell'immutabilità, se postula l'integrale rinnovazione del dibattimento, non preclude l'utilizzabilità dell'attività probatoria svolta nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per le anzidette ragioni, conserva pur sempre il carattere di attività legittimamente compiuta;...tale enunciato rappresenta ulteriore, pur se indiretta, conferma della ritenuta continuità ed identità del processo, che richiede, come ovvia implicazione, che sia quanto più possibile mantenuto l'originario assetto della Corte, in sintonia con i canoni dell'oralità e della concentrazione, mitigati dall'irrinunciabile principio della non dispersione o conservazione dei mezzi di prova;...infine, argomento confermativo della ritenuta continuità del processo può rinvenirsi anche nelle nuove regole che presiedono al regime di formazione dei ruoli di udienza (che non consente più il rinvio a tempo indeterminato o a nuovo ruolo) “.

Con altra ordinanza di pari data la Corte affermava che:” preso atto dell'ulteriore rilievo relativo alla regolarità di costituzione del Collegio, sollevato dal rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con riferimento all'asserita abrogazione dell'art. 8 della L. n.287/51 per effetto dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario

introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 22.9.1988 n.449;rilevato che la dedotta abrogazione non consegue ad alcuna espressa previsione normativa,ma è affidata,per implicito,a mera interpretazione giurisprudenziale,peraltro contrastante con precedenti enunciati della stessa giurisprudenza di legittimità (cfr.,tra l'altro,Cass. 30.1.1990 n.1216);che anche ad accedere alla linea interpretativa secondo la quale la corte di assise non integrerebbe un organo giudiziario autonomo,la ritenuta abrogazione della norma anzidetta non sembra poter caducare il potere sovraordinato del Presidente della Corte di Appello di provvedere,in casi di particolare urgenza,alla nomina di magistrati in sostituzione di altri impediti o mancanti;che tale potere rientra,infatti,nelle normali sfere di attribuzione del Presidente della Corte,sul quale fa carico la responsabilità dell'organizzazione e del buon andamento dell'esercizio della giurisdizione nel distretto,soprattutto ove ricorrano profili di particolare urgenza;che in ogni caso ed ove fosse possibile aderire alla detta interpretazione,eventuali violazioni dei criteri di destinazione del giudice agli uffici giudiziari non integrerebbero ragioni di nullità insanabile,ai sensi degli artt. 33 e 178 lett. a) del codice di rito,in quanto non incidenti sulla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale “.

Questo è dunque il complesso delle argomentazioni che la Corte ha ritenuto di individuare ed applicare riguardo la questione in esame.

Resta solo da aggiungere,a completamento delle stesse,che la pretesa abrogazione dell'art. 8 della Legge 287/51 è ulteriormente smentita da una considerazione aggiuntiva : la norma di cui all'art. 7 bis si riferisce infatti

all'ordinario assetto tabellare degli uffici giudicanti,rispetto al quale i rispettivi dirigenti,in caso di urgenza,possono apportare le necessarie variazioni destinate a restare in vigore per tutta la restante durata dell'ordinario biennio,con provvedimenti di assegnazione che,in attesa della pertinente deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura,possono essere dotati di immediata esecutività.

Ben altra è stata invece,per quanto prima evidenziato,la situazione regolata dal capo della Corte che ha dovuto fronteggiare non già un caso tale da comportare una variazione tabellare (che come tale sarebbe rientrato nella competenza del capo dell'ufficio interessato) ma invece una contingenza assolutamente anomala per via dell'assenza sia del magistrato titolare che di quelli ordinariamente destinati a supplirlo.

LEGITTIMITA' DELLE ATTIVITA' DIBATTIMENTALI COMPIUTE DALLA CORTE NELLA SUA COMPOSIZIONE INIZIALE.

Esaurito tale aspetto,l'esame può proseguire evidenziando le riflessioni della Corte sulla questione del valore da attribuire alle attività dibattimentali compiute prima che,per via dell'avvicendamento del presidente,mutasse la sua composizione iniziale.

Lo stimolo ad un chiarimento più dettagliato è offerto,oltre che dall'indubbia rilevanza processuale della scelta operata dalla Corte,anche dall'emanazione del recentissimo Decreto Legge 10.5.1996 n.250 contenente disposizioni in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e di incompatibilità.

Desti infatti particolare interesse, tra le norme dettate dal citato provvedimento legislativo, quella prevista dall'art. 1, comma secondo, laddove si prevede che "gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 511 del Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni del medesimo codice in materia di utilizzabilità degli atti".

Non vi è chi non colga l'affinità del tema su cui è intervenuto il legislatore con quello che ha formato oggetto dei provvedimenti emessi da questa Corte.

In entrambi i casi infatti il presupposto è costituito da una situazione per cui una fase del giudizio, nell'ambito della quale sono state già compiute attività processuali da parte del giudice inizialmente investito della responsabilità della conduzione, sia poi definita da un giudice diverso.

Ed in entrambi i casi la questione più rilevante, tra quelle direttamente conseguenti alla mutazione del giudice, consiste nell'individuare una corretta soluzione in merito all'uso dei risultati prodotti dalle attività precedenti tale evento.

Non occorre altro allora per giustificare l'interesse della Corte nei riguardi della materia oggetto del D.L. n. 250.

Delimitato in tal modo il tema della riflessione, si riporteranno anche in questo caso, e per le medesime motivazioni utilizzate in precedenza, i passaggi più salienti dell'ordinanza dell'8.11.1995..

Affermava dunque la Corte che: "...deve considerarsi, anche alla stregua dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con pronuncia n. 17 del 3.2.1994, che

l'attività probatoria espletata nella precedente fase dibattimentale innanzi a questo Giudice, in diversa composizione, è attività legittimamente compiuta in quanto raccolta nella pienezza del contraddittorio di tutte le parti e nel rituale rispetto delle regole che presidono al suo svolgimento;...l'anzidetta attività probatoria è stata ritualmente trasfusa nei verbali di udienza, con annesse trascrizioni, che, a norma degli artt. 480, comma secondo, e 515 C.P.P., fanno parte integrante del fascicolo per il dibattimento, nella prospettazione dinamica sottolineata dall'anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale;...il riconoscimento della legittimità delle precedenti risultanze probatorie è peraltro reclamato dall'irrinunciabile rispetto dei canoni della non dispersione o conservazione dei mezzi di prova, della concentrazione del procedimento e della non usura delle fonti di prova già ritualmente attivate, con i quali va necessariamente contemperato il principio dell'oralità;...l'utilizzabilità delle anzidette emergenze è assicurata dallo strumento processuale della lettura ai sensi dell'art. 511, comma secondo;...il diritto delle parti di ottenere il nuovo esame delle persone già ascoltate resta subordinato, in applicazione analogica dell'art. 238, ultimo comma, ai criteri della non superfluità e rilevanza, nonché dell'assoluta necessità della loro esclusione”.

Questi sono dunque i principi affermati dalla Corte ed in applicazione dei quali è stata assunta la decisione di riconoscere piena legittimità ed efficacia alle attività compiute prima del mutamento della composizione.

Resta adesso da vedere se questa visione abbia o meno trovato conferme nelle previsioni normative del D.L. n.250.

La Corte ritiene che tali conferme ci siano state.

Il primo, e certo il più rilevante, tra i principi che hanno guidato il legislatore del 1996 è indubbiamente quello del riconoscimento dell'efficacia delle attività pregresse.

Non occorrono sul punto raffinate operazioni ermeneutiche giacché tale conclusione si ricava dallo stesso tenore letterale dell'art. 1, comma secondo, già integralmente riportato in precedenza.

Un altro passaggio di rilievo del D.L. n.250 è quello costituito dal richiamo, in tema di utilizzabilità degli atti, ai meccanismi dettati dall'art. 511 e dalle altre disposizioni regolanti lo stesso oggetto .

Chi si limitasse ad uno sguardo superficiale sul punto potrebbe pervenire, sulla scorta tra l'altro delle disposizioni dell'art. 238, alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire il principio della necessità del consenso delle parti allorché si tratti di disporre la lettura dei verbali di dichiarazioni senza che abbia luogo l'esame delle persone che quelle dichiarazioni hanno rese.

Un esame più attento porta invece ad individuare una differente soluzione.

Essa nasce dalla formulazione letterale dell'ultimo inciso dell'art. 511, comma secondo, C.P.P. allorché viene detto “ a meno che l'esame non abbia luogo”.

La formula utilizzata, e soprattutto la sua differenza rispetto a quella che pure si sarebbe potuta astrattamente prevedere “ a meno che l'esame non possa aver luogo” non può che comportare un ampliamento dei poteri discrezionali del giudice il quale può decidere di utilizzare i verbali di dichiarazioni non solo nei casi in cui risulti

impossibile far luogo all'esame ma anche quando l'esame stesso sia contrario ai criteri di ragionevolezza ed utilità processuale di cui si rinviene una traccia evidente negli articoli 190 bis, 238 e 495 C.P.P.

E' quindi del tutto evidente che il giudice che procede può prescindere dal consenso delle parti allorchè, a completamento dell'iter valutativo in ordine all'opportunità processuale di procedere all'esame del soggetto delle cui dichiarazioni si tratti, concluda negativamente alla stregua dei criteri prima evidenziati.

Laddove poi si ritenga che l'interpretazione offerta dalla Corte debba lasciare il passo ad argomentazioni di segno contrario con ciò reputandosi necessario il consenso delle parti, si può subito rilevare che quel consenso, nel processo in esame, c'è stato, sia pure soltanto a posteriori.

Non vi è stata infatti alcuna parte processuale che abbia chiesto la lettura effettiva di un qualsivoglia atto processuale. Così come nessuna delle parti ha rifiutato esplicitamente di avvalersi dei risultati probatori acquisiti nella fase precedente il mutamento della composizione della Corte, risultati che anzi sono stati utilizzati a piene mani.

Più in generale, allorchè la Corte, a chiusura dell'ordinaria fase dibattimentale ed in assenza di richieste di lettura ha provveduto ad indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione, nessuna delle parti ha sollevato la benchè minima eccezione.

Infine, soltanto come annotazione di dettaglio a completamento delle considerazioni fin qui svolte, deve rilevarsi che l'ampiezza dell'attività istruttoria posta in essere da questo giudice nella sua nuova composizione, attività che ha comportato la ripetizione dell'audizione della quasi totalità dei collaboratori di giustizia e dei soggetti le cui dichiarazioni, a vario titolo, hanno assunto particolare rilievo nell'economia del processo, ha fatto sì che si sia comunque potuto contare su un materiale probatorio tale da comprendere in sé, autonomamente, tutti i temi processuali rilevanti ai fini della decisione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPORTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Illustrati i temi che precedono con l'indicazione degli indirizzi interpretativi cui la Corte si è ispirata, è adesso necessario, prima di iniziare la trattazione del merito processuale, affrontare un'ulteriore tematica.

In questo processo, così come avviene del resto per la stragrande maggioranza dei procedimenti in cui la cognizione giudiziale ha ad oggetto asserite manifestazioni di criminalità organizzata di tipo mafioso, assume un rilievo non marginale, nell'ambito del programma probatorio, l'apporto derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L'utilizzo di tale fonte di prova richiede, per via del precetto normativo dettato dall'art. 192, comma terzo, C.P.P. , l'attivazione di meccanismi di controllo volti a verificare il grado di credibilità e attendibilità di ciascuno dei chiamanti in reità e dunque il peso specifico da riconoscere al contenuto delle loro versioni.

E' quindi doveroso dar conto dei criteri che la Corte ha inteso seguire riguardo l'individuazione di tali meccanismi e,più in generale,delle scelte ermeneutiche che hanno guidato la decisione.

Sebbene la materia della valutazione dell'apporto dei collaboratori sia tra quelle che più hanno attirato l'attenzione degli operatori e sebbene essa richieda risposte dinamiche,che cioè siano in grado di cogliere la costante evoluzione del fenomeno,è tuttavia dato constatare,in conseguenza di alcuni interventi regolatori del giudice di legittimità,anche a Sezioni Unite,il sempre maggiore consolidamento di taluni rilevanti principi interpretativi.

Gli stessi appaiono preziosi non solo per via dell'autorevolezza della fonte che li ha elaborati ma anche e soprattutto perchè offrono ai giudici di merito la possibilità di gestire correttamente un mezzo di prova che,pur praticamente irrinunciabile nei processi aventi ad oggetto manifestazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso,richiede tuttavia,per la complessità della sua struttura e delle sue implicazioni,un notevole sforzo di analisi.

Il primo di questi principi,che questa Corte ha inteso far proprio convinta com'è della sua congruenza ai principi generali del nostro diritto processuale penale,si trae dalla pronuncia n.1653 del 22.2.1993 delle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ambito del processo Marino ed altri.

E' utile riportare integralmente la massima che ne è stata tratta.

“ In tema di prova,ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità,a mente del disposto dell'art. 192,comma terzo,C.P.P.,il giudice deve in primo luogo

sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione,tra l'altro,alla sua personalità,alle sue condizioni socio-economiche e familiari,ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi prossima e remota della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri quali,tra gli altri,quelli della precisione,della coerenza,della costanza,della spontaneità;infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè,indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa “.

Dunque,la valutazione dell'apporto processuale di un chiamante in correità richiede anzitutto un'indagine sulla sua personalità e sul contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni. Solo in tal modo infatti si può approdare ad un giudizio sicuro circa il grado di attendibilità da riconoscergli.

E' ben possibile tuttavia che,conclusa tale operazione,resti preclusa la formulazione di un giudizio omogeneo. E' in altri termini possibile che la verifica porti a concludere per un'attendibilità parziale del chiamante,limitata cioè ad alcune soltanto delle dichiarazioni e dunque non confermata o addirittura esclusa per le rimanenti.

Questa Corte ha ritenuto,anche in questo caso sulla scorta di un indirizzo interpretativo emerso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1[^],12.5.1992 n.1429,Genovese ed altri),di escludere che l'evenienza descritta comporti il rigetto dell'intero contributo offerto dal collaboratore.

Per dirla con le parole della Suprema Corte “ L'attendibilità di un chiamante in reità,ancorchè denegata per una parte delle sue dichiarazioni,non coinvolge necessariamente le altre parti,essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto “.

Chiarito anche questo aspetto,rimane da affrontare la questione inerente i riscontri esterni che,come si è visto,danno luogo al secondo momento di controllo sulla fondatezza e la conseguente possibilità di utilizzazione processuale della chiamata in reità o in correità.

La Corte ha seguito in proposito uno dei principi maggiormente consolidati in giurisprudenza il quale,partendo dal presupposto dell'impossibilità di arrivare ad una tipizzazione soddisfacente della categoria in esame,consente sostanzialmente al giudice un'ampia libertà di manovra ancorchè ancorata alle regole della ragionevolezza e del rispetto dei canoni fondamentali del processo di rito.

Anche in questo caso,la chiarezza della massima della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1[^],6.6.1992 n.6784,Bruno ed altri),che sarà qui di seguito citata letteralmente,esonera l'estensore da qualsiasi altro commento.

“ In tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all’art. 192, comma terzo, C.P.P., i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purchè siano idonei a convalidare aliunde l’attendibilità dell’accusa, tenuto anche presente che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso nelle sue componenti soggettive ed oggettive e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante “.

Sempre in tema di riscontri, la Corte si è posta un ulteriore problema e cioè quello attinente la necessità che gli stessi abbiano natura individualizzante.

Si è ritenuto sul punto, coerentemente come sempre ai dettami della giurisprudenza di legittimità, che “ quando le dichiarazioni accusatorie rese dal soggetto compreso tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell’art. 192 C.P.P. risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando l’attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull’ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo “ (Cass. Sez. 1[^], 16.6.1992 n.6992; Altadonna ed altri).

Il principio appena formulato non ha ovviamente esonerato questo giudice dall’obbligo di una rigorosa verifica delle chiamate in reità anche sotto l’aspetto più direttamente attinente le responsabilità individuali degli imputati.

Ha tuttavia importato che,una volta conclusa positivamente l'attività di controllo sulla ricostruzione del fatto criminoso descritto dai collaboratori,la Corte considerasse attendibile anche l'indicazione dei soggetti responsabili sempre che essa fosse ulteriormente assistita da elementi aggiuntivi di portata individuale o,quantomeno,fosse conforme ai canoni del buon senso e della logica e non fosse smentita da dati tali da escludere la sua verosimiglianza.

TRATTAZIONE DELLE COSIDDETTE CAUSALI ALTERNATIVE

Conclusa l'esposizione delle questioni per così dire preliminari,può adesso entrarsi nel vivo della parte motiva,avviando la trattazione dei temi attinenti il merito della vicenda per cui è processo.

Ragioni di logica e principi normativi (basti pensare alla portata generale dell'art. 546 lettera E,ultima parte) impongono che la discussione della tesi accusatoria sia preceduta dall'esame analitico delle cosiddette causali o piste alternative intendendosi per tali tutti i percorsi di interpretazione delle risultanze dibattimentali capaci di produrre un risultato valutativo differente da quello sostenuto dal Pubblico Ministero o quantomeno di revocare in dubbio gli elementi di accusa.

Una considerazione si impone in proposito.

La circostanza che in questo processo si possa discutere,precindendo ovviamente dal rilievo che ad esse si riterrà di attribuire,di causali alternative (oltre che,beninteso, della tesi accusatoria) va ascritta principalmente al senso di

responsabilità ed all'accuratezza del lavoro preparatorio e dibattimentale svolto dagli investigatori e dagli inquirenti.

Le risultanze processuali hanno infatti permesso di constatare che la ricerca della verità sulla morte del Dott. Antonino SCOPELLITI è stata condotta in ogni possibile direzione e con grande efficacia senza che riserve mentali, pregiudizi o ipotesi privilegiate ne condizionassero l'estensione.

Nessuna traccia è stata ritenuta irrilevante e nessun dato è stato trascurato.

Di questo va dato dunque atto.

D'altro canto non può tacersi della proficua attività processuale svolta dai difensori i quali, nel corso del dibattimento, non hanno certo risparmiato energie e risorse professionali per assicurare pienamente il diritto dei loro assistiti ad un giusto processo e ad un completo ed equidistante programma probatorio.

Anche di questo, così come della lealtà con cui i difensori hanno inteso svolgere il loro ruolo e della costante collaborazione prestata nei confronti della Corte, va dato atto.

Procedendo adesso, senza ulteriori digressioni, all'esame delle citate causali, si rileva che le stesse o meglio i temi da cui esse prendono origine possono essere così elencati:

- controversia civile MEDICI-VERSACE;
- vita privata del Dott. SCOPELLITI con particolare riferimento a relazioni affettive adulterine;
- rivendicazioni dell'omicidio provenienti dalla FALANGE ARMATA;

- minacce ricevute dal magistrato in relazione alla vicenda giudiziaria riguardante il finanziere Giorgio MENDELLA;

- interessi della criminalità organizzata calabrese;

- rivelazioni del collaboratore di giustizia Rocco NASONE.

Si può a questo punto iniziare la trattazione delle stesse che consisterà nell'indicazione degli elementi raccolti per ciascuna delle vicende e delle conclusioni che quegli stessi elementi hanno legittimato.

- CONTROVERSIA MEDICI - VERSACE

Come già riferito in precedenza, questo filone investigativo fu occasionato dal rinvenimento, nello studio romano dello SCOPELLITI, di un incartamento riguardante una controversia civile in cui era parte in causa il Dott. Giulio MEDICI.

Riferiva in proposito il Dott. Mario BLASCO che tale novità aveva portato gli investigatori ad approfondire le indagini in direzione del Dott. Stefano VERSACE che era la controparte del MEDICI in quella stessa controversia.

L'interesse si era poi acuito allorchè si era appreso che in passato il VERSACE aveva intrattenuto legami con alcuni esponenti della nota famiglia SERRAINO, accreditata di appartenere al Gotha della criminalità mafiosa reggina.

Le verifiche sul punto avevano portato tuttavia ad escludere che la vicenda in esame potesse in qualche modo costituire una possibile causa giustificativa dell'omicidio del Dott. SCOPELLITI.

Si era infatti accertato che i pretesi legami del VERSACE con i SERRAINO erano consistiti esclusivamente in rapporti di natura affaristica in taluni precisi settori economici senza tuttavia trasmodare verso aree illecite.

Il VERSACE era peraltro risultato appartenere ad ambienti imprenditoriali e sociali privi di zone d'ombra.

Già dunque nell'ottica degli investigatori il fatto si era rivelato privo di qualsiasi consistenza e tale da non meritare approfondimenti ulteriori rispetto a quelli iniziali.

Tuttavia, la trattazione dell'argomento non sarebbe completa se mancasse di prendere in considerazione i nuovi dati conoscitivi acquisiti nel corso della fase dibattimentale.

Si è infatti accertato che il VERSACE, in data 27.11.1992, presentò un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia in cui, partendo dal presupposto del rinvenimento, in locali di pertinenza dello SCOPELLITI, di copia degli atti giudiziari della causa civile fratelli MEDICI- SICE (società di cui esso VERSACE era il legale rappresentante), adombrava pesanti sospetti sulla moralità del magistrato.

A radicare ancor più il convincimento dell'esponente erano state le rivelazioni di un amico, il cui nome rifiutava di fare, il quale gli aveva confidato, per averlo appreso direttamente dallo SCOPELLITI, che costui si era adoperato perchè la controversia si risolvesse a favore dei MEDICI e che tale suo intervento si sarebbe di lì a poco concretato nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che avrebbe riconosciuto le buone ragioni del MEDICI stesso.

Il VERSACE aveva poi potuto constatare l'esattezza delle confidenze ricevute dall'amico poichè dopo poco tempo effettivamente i giudici catanzaresi avevano depositato la loro decisione il cui contenuto era decisamente favorevole alle sue controparti.

A seguito di tale esposto,che dopo essere stato inviato alla Procura di Reggio Calabria si era poi definitivamente radicato presso l'Autorità Giudiziaria di Roma,erano state svolte capillari indagini i cui risultati possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

Era anzitutto vero che Giulio MEDICI e Stefano VERSACE erano interessati,come controparti,alla soluzione di un contenzioso di natura civile originato dalla compravendita,risalente al 1968,di un terreno.

La causa,impostata inizialmente presso il Tribunale di Reggio Calabria,era stata risolta dal collegio nel senso di dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal MEDICI per dimostrare l'esistenza di un'asserita associazione in partecipazione con il VERSACE ed il suo diritto ad avere una percentuale sui ricavi lordi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare edificato sul terreno venduto.

Nello stesso senso aveva deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria dinanzi alla quale era stato presentato gravame.

Presentato quindi ricorso per cassazione,la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado affermando in buona sostanza la praticabilità della prova richiesta dal MEDICI.

La Corte di Appello di Catanzaro, con decisione del 29.8.1991, riconosceva le ragioni di costui uniformandosi al principio affermato dal giudice di legittimità.

Esperito un nuovo ricorso avverso tale ultimo provvedimento, la Corte di Cassazione lo avrebbe respinto poco meno di un anno dopo, precisamente in data 6.7.1992, facendo divenire definitiva la decisione favorevole al MEDICI.

Non rispondeva poi al vero che in uno qualsiasi dei luoghi di pertinenza del Dott. SCOPELLITI fossero mai state rinvenute, in esito alle perquisizioni disposte dopo la sua morte, le copie citate dal VERSACE.

Era invece vero che, presso l'ufficio romano del giudice, nel corso di una perquisizione era stata rinvenuta copia di una sentenza inerente un giudizio intercorso tra Giulio MEDICI ed il Ministero dei Lavori Pubblici.

Sentito sul punto il MEDICI aveva confermato di aver consegnato il documento allo SCOPELLITI per averne un parere in ciò agevolato dai rapporti amicali che a lui lo legavano.

Nessuna prova era stata raccolta che lo SCOPELLITI si fosse in alcun modo adoperato per favorire illecitamente il MEDICI e che a tal fine avesse contattato uno qualsiasi dei magistrati che a livello periferico o centrale si erano interessati del giudizio. Del resto ben due delle decisioni favorevoli al MEDICI medesimo erano state emesse dopo la morte del giudice.

La fonte cui il VERSACE si era riferito per legittimare la sua conoscenza (nel corso di questo dibattimento, precisamente all'udienza dell'1.4.1995, il VERSACE stesso ha deciso di svelarne le generalità indicando in tale MIGLIORISI il suo

confidente) del retroterra (a suo giudizio torbido) che aveva portato alla sua soccombenza era priva di qualsiasi peso mancando la possibilità di riscontrarla in qualsivoglia modo per via del decesso.

A fronte dunque di tali univoche risultanze il GIP di ROMA,sulla conforme richiesta del P.M.,disponeva l'archiviazione dell'esposto.

Ciò che rimane è dunque l'immagine di un giudice che non ha tradito,nella vicenda appena illustrata,i doveri connessi al suo status.

Ai fini poi della materia oggetto di cognizione del presente procedimento,non può che ribadirsi l'assoluta inidoneità delle motivazioni del Dott. VERSACE a costituire valida causale dell'omicidio dello SCOPELLITI,difettando la proporzione tra gli interessi di cui era portatore con il gravissimo tenore dell'evento per cui è processo ed ancora mancando radicalmente la possibilità di intravedere nella storia personale del VERSACE gli elementi atti a trasformarlo nello spietato mandante di un fatto di sangue.

VITA PRIVATA DEL DOTT. SCOPELLITI

Nel convulso periodo che seguì la morte dello SCOPELLITI sembrò agli inquirenti che la complessità del caso esigesse approfondimenti investigativi in ogni direzione e dunque anche nell'ambito della vita privata della vittima.

Fu proprio in questa logica che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria conferì al Dott. Salvatore PATANE' (cfr. deposizione all'udienza del 9.1.1995) ,all'epoca dei fatti responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura medesima,l'incarico di condurre tale tipo di accertamenti e,più in generale,di

raccogliere ogni tipo di informazione,anche la più apparentemente insignificante,che fosse in qualche modo collegata al magistrato.

Questa attività,che ebbe una durata temporale limitata a pochi giorni,consistette principalmente nella raccolta di opinioni informali ed estemporanee provenienti da soggetti che,a vario titolo,avevano avuto modo di conoscere lo SCOPELLITI o di interessarsi a qualche episodio che lo riguardasse.

In tale contesto il PATANE' ricevette le confidenze della signora Maria Laura GRILLO e ne apprese che il magistrato,il quale a suo dire sarebbe stato legato da particolare affetto alla moglie di un noto professionista vellese,era morto per quella che definiva (con linguaggio fiorito) "una cazzata" in qualche modo collegata a quel legame.

Orbene,le risultanze dibattimentali hanno portato ad escludere,come del tutto insignificante,tale ipotesi.

Come già esplicitato nella precedente fase descrittiva,è stata la stessa signora GRILLO ad escludere che dietro le sue confidenze ci fosse altro che mero pettegolezzo.

Del resto,le indagini non hanno messo in luce alcun elemento in base al quale poter ritenere che la pretesa relazione ci fosse veramente,che fosse notoria,che avesse provocato passioni distruttive tali da giustificare violente reazioni,che il soggetto o i soggetti animati da tali passioni avessero infine la personalità,la voglia ed i mezzi per portare ad esecuzione un delitto della portata di quello oggetto del processo.

RIVENDICAZIONI DELL'OMICIDIO PROVENIENTI DALLA FALANGE ARMATA.

Sul punto non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto già esplicitato nella fase descrittiva del fatto.

Le indagini di cui ha dato conto il Prefetto PARISI consentono alcune conclusioni tali da privare di ogni credibilità la pista in esame.

E' infatti emerso che la Falange era radicalmente priva di strutture operative e logistiche radicate sul territorio (ivi compreso quello in cui è stato eseguito l'omicidio del Dott. SCOPELLITI) e non risultava avere, in alternativa, legami con soggetti o gruppi di qualsivoglia natura che avessero tale radicamento.

Era anzi verosimile che il suo unico esponente fosse quel tale SCALONE capace di servirsi di un'ampia gamma di inflessioni linguistiche così da inscenare una inesistente pluralità di soggetti agenti.

E' ancora emerso che, proprio per via di tale deficit operativo, l'unica attività sicuramente riconducibile alla Falange era quella della mera rivendicazione di una serie di fatti tali da colpire, per il loro rilievo, l'attenzione dell'opinione pubblica.

Può altresì rilevarsi, analizzando i vari eventi rivendicati dalla Falange, l'estrema confusione e contraddittorietà che hanno caratterizzato gli obiettivi politici perseguiti da tale entità. Appare infatti assai difficile conciliare in un unico programma, ancorchè di natura criminale, azioni violente in danno di magistrati (inquadabili come obiettivi di tipo istituzionale) con episodi come l'attentato in danno di immigrati senegalesi o come l'incendio del teatro Petruzzelli.

Non vi è chi non vede infatti come tali ultimi fatti confliggano in modo radicale con quell'anelito di giustizia sociale cui la Falange assume di essersi ispirata.

Va infine evidenziato che la stessa petulanza con cui la Falange si mosse nei confronti di taluni soggetti (basti pensare all'autentica persecuzione telefonica di cui fu vittima,secondo il racconto del Prefetto PARISI,il senatore Giovanni SPADOLINI) dimostra la mancanza di coerenza e professionalità di chi operava dietro quella sigla ove si consideri a quale rischio di essere scoperto si esponesse l'anonimo telefonista senza che a ciò corrispondesse un qualche vantaggio operativo che andasse al di là della molestia arrecata ad un esponente politico di primo piano.

In conclusione,nessun rilievo può essere attribuito alla pista investigativa in esame.

VICENDA GIUDIZIARIA RIGUARDANTE GIORGIO MENDELLA

Si è già detto che all'individuazione di tale filone d'indagine si è pervenuti attraverso le dichiarazioni della signora Chiara Licia SPOLETINI,assistente dello SCOPELLITI.

Si è già evidenziato che la teste,nel riferire il contenuto del colloquio nel corso del quale il magistrato le confidò l'accaduto,ha anche precisato che costui mostrò chiaramente di non prendere in grande considerazione quanto era successo tanto che il loro scambio verbale si concluse con toni leggeri e scherzosi,più adatti ad una conversazione su argomenti irrilevanti che non ad una attinente serie minacce.

E' quindi congruo concludere nel senso che lo SCOPELLITI,il quale era l'unico soggetto a sapere ciò che si era realmente verificato e a poterne quindi apprezzare l'importanza,non attribuisse alcun particolare rilievo all'episodio.

Che l'atteggiamento del giudice non fosse dovuto ad una sua superficialità comportamentale o alla volontà di minimizzare la portata di un fatto altrimenti serio e che invece fosse dovuto all'effettiva banalità del fatto stesso,lo si può del resto ricavare da alcune risultanze dibattimentali.

Anzitutto,lo SCOPELLITI non era uomo che nascondesse le sue vere preoccupazioni o i suoi stati d'animo con le persone che lo circondavano.

Basti pensare al ben diverso messaggio che trasmise,non ad una ma a numerose persone,allorchè venne a contatto con il maxiprocesso di Palermo.

Vi sono in proposito svariate deposizioni da cui può univocamente desumersi che il magistrato,lungi dal tenere per sè il suo intimo travaglio,lo esplicitò con chiarezza dichiarando senza mezzi termini di temere per la propria incolumità.

Se dunque,parlando del caso MENDELLA e degli avvertimenti ricevuti per lo stesso,lo SCOPELLITI mostrò di non essere preoccupato,deve ritenersi che ciò fece sulla base di un'oggettiva valutazione del significato dell'episodio.

Un'ulteriore conferma arriva poi dall'analisi della vicenda giudiziaria che riguardò il finanziere.

Giorgio MENDELLA,raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Lucca e vistosi rigettato dal Tribunale del Riesame

della stessa città il ricorso proposto contro quel provvedimento, proponeva un ulteriore gravame dinanzi la Corte di Cassazione.

La decisione, emessa da un collegio della Prima Sezione Penale della Corte, presieduto da Corrado CARNEVALE e composto dai consiglieri PINTUS, FELICIANGELI, SERIANNI e DELL'ANNO, accolse parzialmente le ragioni del ricorrente in tema di congruità delle imputazioni contestategli dall'Autorità Giudiziaria procedente ed annullò pertanto senza rinvio le ordinanze impugnate limitatamente ad alcuni punti delle medesime.

Si trattò quindi di un provvedimento che influì in modo assai limitato sulla complessiva situazione processuale del MENDELLA le cui sorti, almeno in quel periodo, si giocavano dinanzi ai giudici di merito e non davanti a quelli di legittimità.

Pienamente giustificato si conferma dunque anche sotto questo aspetto l'atteggiamento dello SCOPELLITI allorchè, durante il colloquio con la SPOLETINI, mostra di non temere minimamente la vicenda.

Del resto, anche a prescindere dal comportamento del magistrato, deve prendersi atto di alcuni ulteriori dati di natura logica che, anch'essi, portano ad escludere che il fatto in esame sia idoneo a spiegare e giustificare la sua morte.

Intanto la data della decisione emessa dalla Cassazione. La sentenza risale all'8 Luglio 1991 e precede quindi di circa un mese il delitto.

Non si vede pertanto quale utilità potesse avere per il MENDELLA l'eliminazione di un magistrato quando già si era esaurita la fase in cui lo stesso aveva voce in capitolo.

Ancora,il luogo in cui è avvenuto l'omicidio.Da nessun elemento processuale è dato ricavare che il MENDELLA o soggetti a lui legati potessero contare su appoggi logistici ed operativi nella zona di Campo Calabro tali da consentirgli di realizzare un eventuale proposito criminoso riguardante lo SCOPELLITI.

Infine,la personalità del preteso soggetto agente.

Non risulta da nessuna parte che il MENDELLA,al di là delle pur gravi vicende giudiziarie che lo hanno riguardato in riferimento ad ipotizzate condotte illecite nella sua qualità di finanziere ed imprenditore televisivo,abbia mai aderito a consorterie criminali nel senso classico del termine o abbia intrattenuto legami con le stesse o si sia giovato dei loro strumenti tipici.

Non può che concludersi allora,conformemente a quanto già anticipato,nel senso della radicale inidoneità di tale ipotesi a costituire una plausibile ragione del delitto per cui è processo.

**INTERESSI ESCLUSIVAMENTE RICONDUCEBILI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA REGGINA.**

Anche di tale settore investigativo si è avuto modo di parlare nella precedente fase descrittiva.

Non c'è dunque nulla da aggiungere a quanto già esposto,restando solo da ribadire che la verifica della tipologia degli impegni professionali del Dott. SCOPELLITI nel periodo che precedette la sua morte ha consentito di escludere un qualsivoglia suo legame con interessi giudiziari riconducibili in via autonoma ed esclusiva a clan o singoli esponenti della criminalità organizzata reggina.

Dalle indagini non è peraltro scaturito alcunchè da cui desumere che,anche a prescindere da concrete vicende processuali,il magistrato potesse essere considerato come il destinatario di rancori o di sentimenti di rivalsa da parte di criminali locali.

Non c'è dubbio allora che mancano le condizioni perchè a tale pista venga attribuita rilevanza processuale.

La conclusione appena raggiunta attiene tuttavia all'identificazione dell'interesse primario alla morte dello SCOPELLITI.

Si vuole con ciò intendere che il processo non consente di affermare che costui sia morto perchè ciò rispondeva ad un interesse diretto ed esclusivo della drangheta.

Ben differente è invece la situazione concernente l'esecuzione concreta del delitto e le condizioni che consentirono il successo del programma criminoso.

Di ciò e della parte che è lecito e verosimile attribuire alla delinquenza locale si parlerà più avanti nella sede opportuna.

DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ROCCO NASONE.

All'udienza del 5.12.1994 è stato citato,nella qualità di imputato di reato connesso,il collaboratore di giustizia Rocco NASONE.

La Corte,essendosi costui avvalso della facoltà di non rispondere,ha acquisito un verbale di dichiarazioni da lui rese al P.M. di Reggio Calabria in data 13.1.1993.

Qui di seguito si riporterà testualmente la parte direttamente attinente i fatti processuali.

Diceva dunque il NASONE : “ Dell’omicidio SCOPELLITI ho avuto confidenze in carcere da CORSARO Vincenzo,col quale sono stato detenuto nello stesso carcere ma non nella stessa cella.Il CORSARO,appartenente alla Società,del gruppo di IMERTI,mi disse quando gli venne dato l’ergastolo a Reggio,che sperava nella Cassazione perchè aveva l’appoggio del Dr. CARNEVALE e del Dr. SCOPELLITI perchè erano stati dati a ciascuno di loro 100.000.000,consegnati nel villino di CAPUA a Pacì di Scilla. I soldi li aveva ritirati a suo dire il Dr. SCOPELLITI che li doveva consegnare al Dr. CARNEVALE. Questo fatto me lo disse prima che avvenisse l’omicidio . Circa tre o quattro mesi prima . In un secondo tempo , quando avvenne l’omicidio , seppi che era stato mandante IMERTI Antonino . Seppi chi era il mandante da mio cugino BUETI Antonio , che fa il custode di CAPUA a Scilla . Mi disse che una sera aveva notato confusione e tra le persone che entravano BARRESI Francesco , di Campo Calabro , e un certo Francesco (u nechisi) RANIERI . Questi dovrebbero essere gli esecutori . Il BUETI li ha visti dare i soldi . C’era anche il Dr. CAPUA che dava i soldi ai due . Ho capito io che si trattava del pagamento , perchè il CORSARO qualche giorno prima di essere trasferito dal carcere di Reggio mi aveva detto , riferendosi all’omicidio SCOPELLITI , “ avete visto che fine fanno quelli che sgarrano . Prima si prendono i soldi e poi si tirano indietro “. Il Dr. SCOPELLITI doveva interessarsi per il rigetto dell’ergastolo dato al CORSARO “.

Questa dunque è la versione del NASONE.

Del grado di attendibilità da riconoscerle e della sua congruità alle emergenze processuali si preferisce tuttavia parlare in seguito.

Un adeguato commento postula infatti un'attenta analisi della personalità del Dott. SCOPELLITI e ad essa si arriverà in fasi successive.

TESI ACCUSATORIA

Esaurita, con la riserva appena indicata, la parte destinata ad illustrare l'opinione della Corte sui possibili percorsi interpretativi alternativi rispetto a quello sostenuto dall'accusa e condensato nel capo di imputazione, è adesso il momento di iniziare l'esame di quest'ultimo.

Il primo, e tra i più rilevanti, tema da trattare riguarda i rapporti tra la mafia palermitana (intesa per il momento nel suo complesso cioè come generalità dei soggetti facenti parte dell'organismo criminale normalmente inteso come Cosa Nostra) ed il più volte citato maxiprocesso. All'interno di tale contesto generale sarà quasi contestualmente trattato un tema più specifico e cioè quello attinente ai programmi che Cosa Nostra elaborò e realizzò in direzione di Antonino SCOPELLITI.

DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Si inizierà riportando le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sul punto.

- LEONARDO MESSINA

Sentito all'udienza del 18.10.1994 costui, dopo essersi definito come ex uomo d'onore (ovvero affiliato) del mandamento mafioso di Vallelunga in provincia di

Caltanissetta,mandamento che durante la sua militanza fu diretto inizialmente da tale Gaetano PACINO e poi da Ciro VARA e Loreto INSINNA,affermava di essere a conoscenza,per averlo appreso dal VARA,che Cosa Nostra era particolarmente attenta al maxiprocesso e si dimostrava sicura del suo buon esito avendo posto in essere sia tentativi volti ad indirizzare favorevolmente il lavoro dei giudici sia azioni violente nei confronti di chi si opponeva agli aggiustamenti come ad esempio il giudice SAETTA.

In ordine poi all'omicidio SCOPELLITI il MESSINA dichiarava che,parlando con un altro uomo d'onore,tale Calogero SINATRA,nel corso di un periodo di condetenzione nel carcere di Caltanissetta nel 1992,ne aveva appreso che se il magistrato Agostino CORDOVA,all'epoca candidato per la Direzione Nazionale Antimafia,fosse stato designato a quel posto lo si sarebbe ucciso come già era stato fatto con SCOPELLITI.

Nuovamente sentito all'udienza del 10.1.1996 il collaboratore confermava le dichiarazioni precedentemente rese.

Resta soltanto da evidenziare che , in esito a controlli disposti nel corso del dibattimento , si è verificato che effettivamente nel periodo compreso tra il 12 ed il 23 giugno 1992 il MESSINA ed il SINATRA furono entrambi detenuti nella Casa Circondariale di Caltanissetta.

- GAETANO COSTA

E' stato inizialmente sentito all'udienza del 6.12.1994.

In quell'occasione ha dichiarato di aver fatto parte, come esponente di vertice, della malavita organizzata di Messina (a sua volta gerarchicamente subordinata rispetto all'organismo direttivo della drangheta reggina denominato camera di controllo) e di essere ininterrottamente detenuto da oltre venti anni.

Ha aggiunto di avere ricevuto, mentre si trovava detenuto nel carcere di Livorno nel 1990 o 1991, una richiesta da parte di tale Giovanbattista PULLARA', uomo d'onore del mandamento di Villa Grazia e legato da stretti vincoli fiduciari a Salvatore RIINA. L'uomo, che parlava non a titolo personale ma nella veste di esponente di Cosa Nostra, era interessato a trovare un possibile contatto con il Dott. SCOPELLITI allo scopo di ottenerne un aiuto per il maxiprocesso.

Il COSTA lo aveva quindi indirizzato verso il boss Giuseppe PIROMALLI (cui era legato intimamente e che stimava essere uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, capi della criminalità organizzata calabrese) per il tramite di un congiunto di costui, tale Giovanni COPELLI, che poteva essere reperito a Gioia Tauro in un negozio per la vendita di ceramiche.

Passato qualche giorno il COSTA aveva percepito, notando la soddisfazione del PULLARA', che le cose si erano messe bene nel senso che l'approccio prometteva di sortire i risultati voluti.

Ancora successivamente tuttavia, il PULLARA' gli aveva confidato che il giudice era stato raggiunto ma si era mostrato sordo ad ogni richiesta di aiuto ed a quel punto la sua morte era diventata inevitabile.

Dopo l'omicidio,precisamente nel luglio-agosto 1992, si trovò nuovamente a parlare della vicenda con Giuseppe LUCCHESI allorchè erano tutti e due ristretti nel carcere di Cuneo.

Sebbene costui non ammettesse esplicitamente alcuna responsabilità personale o di Cosa Nostra per ciò che era avvenuto,entrambi davano per scontato che tale responsabilità vi fosse.

Il LUCCHESI chiarì che non era stato risparmiato alcuno sforzo per convincere lo SCOPELLITI fino al punto da inviargli a casa tale Ciccio TAGLIAVIA,senza tuttavia riuscire ad ottenere alcunchè.

Dichiarava infine il COSTA,per averlo appreso dal PULLARA' e da tale SPATARO,che negli ambienti di Cosa Nostra si era convinti che il maxiprocesso sarebbe finito bene poichè si poteva contare sull'appoggio di esponenti politici di primo piano tra i quali Giulio ANDREOTTI e Salvo LIMA i quali sarebbero stati in grado di muovere le leve giuste per orientare la decisione dei giudici della Cassazione tra i quali,peraltro,il presidente Corrado CARNEVALE costituiva una garanzia assoluta.

Tale era la sicurezza nel buon esito del processo che molti boss,pur potendo rendersi latitanti a seguito della scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui avevano beneficiato nelle more del giudizio,avevano preferito non allontanarsi dai luoghi di residenza finendo poi per l'essere nuovamente catturati allorchè era entrato in vigore il cosiddetto decreto MARTELLI.

Nuovamente sentito all'udienza del 10.1.1996 il COSTA confermava integralmente quanto già dichiarato precisando tuttavia che i periodi di comune detenzione con il PULLARA' erano stati parecchi.

Gli accertamenti sul punto hanno consentito di verificare che il collaboratore è stato ininterrottamente detenuto nella Casa Circondariale di Livorno dall'1.5.1990 al 6.6.1992.

Giovanbattista PULLARA' vi è stato detenuto dal 14.2.1991 al 18.2.1991 (data in cui veniva scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare),dal 16.3.1991 al 28.5.1991,dal 24.6.1991 al 18.7.1991 e dal 26.7.1991 al 14.12.1991.

Sempre in relazione alle dichiarazioni rese dal COSTA sono state sentite le seguenti persone:

- Antonio ALAGNA: Ha dichiarato di essere imparentato con Giuseppe PIROMALLI avendo sposato la figlia di suo nipote Gioacchino PIROMALLI.Ha negato di aver mai conosciuto il giudice SCOPELLITI o di essere stato richiesto di avvicinarlo in relazione al maxiprocesso di Palermo così come ha escluso che qualcosa di simile abbiano fatto i suoi congiunti. Ha infine ammesso di aver conosciuto il COSTA nel carcere di Palmi.

- Giovanni COPELLI : Ha dichiarato di essere il cognato di Giuseppe PIROMALLI avendo sposato la sorella di sua moglie.Ha ammesso di essere stato, prima dell'inizio della sua detenzione,commerciante di ceramiche e piastrelle.Ha escluso di essersi mai interessato dell'andamento del maxiprocesso. Ha infine dato atto di aver conosciuto in carcere il COSTA.

- Giuseppe PIROMALLI : Ha escluso che il suo rapporto con Gaetano COSTA andasse al di là della semplice conoscenza occasionale maturata nel corso di comuni periodi di detenzione. Ha anche ricordato di avere conosciuto Giuseppe SCOPELLITI, con il quale aveva anche diviso la cella, negando tuttavia di avergli mai esternato preoccupazione allorchè si diffuse la voce dell'avvio della collaborazione del COSTA.

- Giovambattista PULLARA': Ha dichiarato di essere stato detenuto nel carcere di Livorno fino al febbraio del 1991 periodo in cui fu scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Riacquistata la libertà trascorse un po' di tempo a Palermo e quindi a Calatafimi. Successivamente, in conseguenza del cosiddetto decreto MARTELLI, sia lui che il fratello Ignazio vennero riarrestati e quindi tradotti nuovamente, dopo una sosta a Trapani, nel carcere di Livorno. Ha ammesso di avere conosciuto il COSTA ma ha tuttavia negato di avergli mai chiesto alcunchè, tantomeno un interessamento per il maxiprocesso.

- Francesco TAGLIAVIA : Ha negato di avere mai avuto rapporti con Gaetano COSTA.

- GIUSEPPE MARCHESE

E' stato sentito all'udienza del 12.1.1996 dopo che, convocato inizialmente all'udienza del 6.12.1994, si era rifiutato di rispondere adducendo di temere per la sua incolumità pendendo sulla sua testa una taglia messa dal cognato Leoluca BAGARELLA .

Ha dichiarato di essere stato, prima della collaborazione iniziata nel settembre 1992, un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille compresa nel mandamento di Ciaculli capeggiato da Michele GRECO. All'interno del sodalizio ricopriva specificamente il ruolo di killer.

Ha evidenziato che la Commissione, cioè l'organismo direttivo di Cosa Nostra palermitana, nutrì costantemente un interesse spasmodico nei riguardi del maxiprocesso e tentò con ogni mezzo ed in ogni fase di condizionarne l'andamento in modo che fosse rispondente ai suoi intendimenti.

Ha aggiunto che, mentre si trovava nel carcere di Voghera unitamente al fratello Antonino, seppe da costui che il giudice SCOPELLITI era stato ucciso a causa del suo atteggiamento rigido e della sua indisponibilità a qualsiasi tentativo di avvicinamento.

Ha precisato di non ricordare quale fosse la fonte delle conoscenze del fratello. Ha tuttavia dichiarato che, nel periodo in cui ricevette la confidenza sull'assassinio del magistrato, il suddetto fratello riceveva spesso visite dal cognato Emanuele DI FILIPPO di cui si serviva per tenersi in contatto con altri uomini d'onore attraverso lo scambio di bigliettini o altre forme di comunicazione.

Questo dunque è il contenuto essenziale delle affermazioni del MARCHESE sul punto in trattazione.

Resta da aggiungere che nel corso del dibattimento sono stati acquisiti e dichiarati utilizzabili anche le dichiarazioni rese dal collaboratore il 25.3.1993

dinanzi alla Corte di Assise di Palermo e quelle rese dinanzi allo stesso giudice il 13.5.1993 nel corso di un confronto con Salvatore RIINA.

Degli elementi desumibili da tali fonti così come da altre parti delle dichiarazioni dibattimentali del MARCHESE si tratterà più avanti allorchè saranno presi in considerazione ulteriori temi di indagine attinenti la tesi accusatoria.

In riferimento alla versione offerta dal collaboratore di cui si è fin qui detto, è stato sentito il fratello Antonino MARCHESE.

Costui ha radicalmente negato di aver mai parlato con il congiunto (con il quale ha anzi precisato che non vi erano buoni rapporti per via dell'ostracismo con cui questi aveva accolto il suo matrimonio con Agata DI FILIPPO avvenuto il 3.1.1991) dell'omicidio SCOPELLITI o di sapere qualcosa in proposito. Ha invece ammesso di essere stato detenuto a Voghera unitamente al fratello ed ha anche confermato di avere più volte ricevuto in quella sede visite da parte della moglie e del cognato Emanuele DI FILIPPO che pure partecipava ai colloqui.

- MARINO PULITO

Costui, dopo essersi rifiutato di rispondere all'udienza del 17.10.1994, è stato sentito successivamente il 10.1.1996 (a seguito di questo esame è stato poi acquisito, attraverso il meccanismo delle contestazioni, il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore al P.M. di Reggio Calabria il 19.1.1994).

Il PULITO ha anzitutto precisato di aver fatto parte, prima della collaborazione risalente al 1992, della malavita organizzata di Taranto e di avere avuto, per tale

via,contatti con esponenti di alcune famiglie criminali del reggino e tra questi particolarmente con Antonio MAMMOLITI.

Ha aggiunto che nei primi mesi del 1991 si recò a trovare costui in Calabria incontrandolo,dopo un'inutile tentativo nella zona di Castellace,nei pressi di un autosalone di proprietà del cognato del MAMMOLITI.

Aveva compiuto il viaggio perchè intendeva chiedere l'appoggio del suo amico per avviare a buon fine una pratica concernente la revisione di un giudizio riguardante altri due pregiudicati pugliesi,i fratelli MODEO.

Il MAMMOLITI aveva replicato che in quel periodo gli era molto difficile venirgli incontro essendosi anch'egli già impegnato a livello giudiziario, in collaborazione con esponenti della famiglia mafiosa reggina DE STEFANO, nel tentativo di indurre il Dott. SCOPELLITI a prestare il suo aiuto per una serie di vicende. L'approccio con il magistrato era infatti destinato sia ad accontentare la mafia palermitana che premeva per assicurarsi un esito favorevole del maxiprocesso (ed allo SCOPELLITI si chiedeva di non ostacolare l'assegnazione del processo al Presidente CARNEVALE) sia ad aggiustare un processo reggino che coinvolgeva uomini dei DE STEFANO e della cosca CONDELLO.

Gli riferiva ancora il MAMMOLITI che non era stato risparmiato alcun mezzo per convincere lo SCOPELLITI il quale era stato raggiunto da richieste telefoniche e da profferte consistenti di denaro.

Il magistrato aveva tuttavia rifiutato qualsiasi forma di disponibilità.

Dal verbale allegato in via di contestazione si è poi appreso che il PULITO,allorchè fu sentito dal P.M.,aveva anche affermato che i mafiosi siciliani avevano dato incarico ad Antonino IMERTI, tramite il boss Nitto SANTAPAOLA, di avvicinare lo SCOPELLITI sempre al fine di ottenerne la collaborazione per “ l’aggiustamento “ del maxiprocesso.

In quella sede il PULITO aveva inoltre precisato di avere appreso da tale Salvatore PISANO,cognato di un tale Vincenzo il cui padre era stato assassinato,che al giudice erano state offerte somme per 4 o 5 miliardi di lire e che gli erano anche state indirizzate minacce telefoniche.

Deve infine aggiungersi che,attraverso accertamenti acquisiti in dibattimento,si è appreso che vi è effettivamente un Salvatore PISANO residente in Rosarno,che costui ha un fratello di nome Francesco,che tale suo congiunto è genero di Domenico VECCHIO assassinato a San Ferdinando il 2.8.1980 .

- CESARE POLIFRONI

Costui,citato all’udienza dell’1.4.1995,si è rifiutato di rispondere.

Si sono pertanto create le condizioni per acquisire il verbale delle dichiarazioni da lui rese al P.M. di Reggio Calabria il 14.4.1994.

Il POLIFRONI ha dunque dichiarato di avere dedotto,per via delle sue conoscenze negli ambienti mafiosi,che l’omicidio del Dott. SCOPELLITI era stato organizzato da Cosa Nostra per motivi strettamente attinenti il maxiprocesso.Si voleva cioè,eliminando un magistrato di cui era ben nota l’integrità morale,ottenere lo scopo di fare scadere i termini massimi di custodia cautelare del maxi stesso.

- BRUNO CARBONARO

Ha reso il primo esame all'udienza del 18.10.1994 ed è stato poi risentito, confermando integralmente le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.1.1996.

Ha affermato che, trovandosi detenuto nel carcere di Palmi e dialogando con il mafioso catanese Salvatore PELLERA di Catania, lo sentì dire, mentre si commentava la morte dello SCOPELLITI, che il fatto non sarebbe potuto avvenire se non ci fosse stato il consenso di Salvatore RIINA.

- GIOVANNI DRAGO

Costui, dopo l'iniziale rifiuto a rispondere, è stato sentito all'udienza del 10.1.1996.

Ha dichiarato anzitutto di essere stato, prima di divenire collaboratore di giustizia, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Ha affermato di avere sempre saputo dell'enorme interesse di Cosa Nostra nei riguardi del maxiprocesso e del suo intento specifico di demolire la figura e le implicazioni delle rivelazioni dei primi collaboratori Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO.

- BALDASSARRE DI MAGGIO

Si è rifiutato di rispondere in entrambe le occasioni in cui è stato citato al dibattimento.

Si è pertanto provveduto ad acquisire una serie di dichiarazioni da lui rese dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie.

Per i fini che qui interessano può farsi riferimento all'esame che il collaboratore ha reso dinanzi la Corte di Assise di Palermo in data 6.7.1993.

In tale occasione,dopo aver premesso di aver iniziato a far parte di Cosa Nostra a partire dalla fine del 1981 e di avere intrattenuto stretti rapporti con numerosi esponenti di vertice della stessa,ha affermato che l'organizzazione ed i suoi leaders mostrarono più volte di considerare il maxiprocesso come una delle priorità assolute nella loro strategia.Tale era l'importanza che si annetteva alla questione che uno degli obiettivi maggiormente perseguiti era quello di ricercare costantemente soggetti che,per via della loro rete di legami personali, fossero in grado di orientare favorevolmente l'andamento del giudizio .Le stesse simpatie elettorali di Cosa Nostra risentivano di tale strategia tanto che venivano appoggiati soltanto i candidati che sembravano in grado di fornire (o avevano già dato prova di poter fornire) un aiuto per la sistemazione del maxiprocesso.

Proprio a tale proposito il collaboratore citava la decisione mafiosa,assunta in occasione delle elezioni politiche del 1987,di punire la Democrazia Cristiana e di avvantaggiare il Partito Socialista Italiano ed in particolare il suo esponente di spicco Claudio MARTELLI esclusivamente allo scopo di dimostrare con chiarezza che Cosa Nostra era delusa nelle sue aspettative giudiziarie ed era in grado di vendicarsi minando le basi del consenso democristiano.

- GASPARE MUTOLO

Dopo un primo rifiuto a rispondere all'udienza del 18.10.1994,è stato sentito alla successiva udienza del 12.1.1995 ed ancora dopo all'udienza del 12.1.1996.

Nel corso della prima audizione ha dichiarato di essere stato affiliato a Cosa Nostra a partire dal 1973 nell'ambito della famiglia di Partanna Mondello comandata da Rosario RICCOBONO di cui era l'uomo di fiducia.

Ha iniziato a collaborare nel 1992.

Ha ricordato che, mentre si trovava nel carcere di Spoleto (si era nel 1991 ed erano già stati definiti i primi due gradi del maxiprocesso) aveva parlato, con Leoluca BAGARELLA, con Salvatore MONTALTO e Giuseppe BONO, del giudice SCOPELLITI (prima della morte di costui) e del fatto che stava già studiando in segreto gli atti del maxiprocesso medesimo.

Cosa Nostra era assai interessata a quel giudizio poichè voleva demolire l'immagine del Dott. Giovanni FALCONE e soprattutto perchè voleva tornare ai tempi in cui le condanne agli uomini d'onore venivano irrogate solo per reati specifici e solo quando c'erano le prove.

La presenza dello SCOPELLITI destava viva preoccupazione perchè si sapeva dei suoi contrasti con il Presidente Corrado CARNEVALE e si pensava che avrebbe potuto costituire un ostacolo per quest'ultimo.

Dopo l'assassinio del magistrato, commentò il fatto, sempre nel carcere di Spoleto, con Giuseppe Giacomo GAMBINO il quale ammise che si era trattato di un estremo tentativo di raddrizzare le sorti del maxiprocesso e di ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Il GAMBINO gli disse anche che l'omicidio era stato compiuto da gente calabrese per fare un favore ai palermitani così ricambiando l'opera che questi ultimi

avevano svolto per ripristinare una situazione d'accordo tra le cosche della drangheta.

Il MUTOLO ha infine affermato che tale circostanza, e cioè l'interessamento dei siciliani per la ricomposizione del conflitto mafioso tra i calabresi, gli fu ribadita da tale Nino SENA nel corso di un periodo di detenzione comune nel carcere di Pisa.

All'udienza del 12.1.1996 il collaboratore ha confermato integralmente le dichiarazioni rese in precedenza.

Ha tuttavia precisato, anche a seguito delle contestazioni mossegli sulla base del verbale di interrogatorio da lui reso al P.M. di Reggio Calabria il 26.11.1992 (verbale che a sua volta richiama il contenuto di un precedente interrogatorio reso in data 1.9.1992 al P.M. di Palermo) che alla data dell'omicidio non si trovava detenuto a Spoleto ma in libertà e dunque non poteva confermare che le notizie in suo possesso circa le attività di studio che lo SCOPELLITI aveva iniziato a svolgere in relazione al maxiprocesso gli fossero state date dal BAGARELLA e dagli altri nominativi che aveva citato in precedenza.

In virtù delle contestazioni di cui si è detto veniva disposta l'acquisizione di entrambi i verbali citati.

La Corte provvedeva altresì ad acquisire i verbali degli esami resi dal MUTOLO dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo in data 29.4.1993 e 5.5.1994 nonché il verbale del confronto tra il collaboratore e Salvatore RIINA svoltosi dinanzi allo stesso giudice in data 13.5.1993.

Da tali atti non emerge alcuna novità significativa rispetto alle dichiarazioni già messe in luce.

Resta infine da evidenziare che, in esito ad accertamenti disposti nel corso del dibattimento, si è verificato che nel 1991 Gaspare MUTOLO fu detenuto a Spoleto esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 Settembre ed il 16 Dicembre.

Nella stessa casa circondariale il collaboratore fu altresì detenuto dal 7.2.1992 al 22.6.1992 ad eccezione del periodo compreso tra il 15 ed il 17 maggio dello stesso anno.

Durante la carcerazione del MUTOLO a Spoleto, furono ospitati nel medesimo carcere Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe CALO', Salvatore MONTALTO, Giuseppe BONO, Leoluca BAGARELLA ed altri numerosi esponenti di Cosa Nostra.

- SALVATORE CANCEMI

E' stato anzitutto sentito all'udienza del 19.10.1994.

Ha dichiarato di essere entrato in Cosa Nostra nel 1976 aderendo alla famiglia di Palermo Porta Nuova diretta da Giuseppe CALO', famiglia nella quale avrebbe poi percorso un brillante cursus honorum fino a diventarne il reggente a seguito della carcerazione del CALO' stesso.

Pur affermando di non essere a conoscenza di alcunchè circa l'omicidio SCOPELLITI, ha tuttavia riferito che l'interesse di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice, tra i quali in primo luogo Salvatore RIINA, verso il maxiprocesso era spasmodico. Più volte lo sentì dire che era disposto a tutto pur di ottenere un risultato

favorevole in quel giudizio e pur di assicurarsi che il collegio della Cassazione fosse presieduto da Corrado CARNEVALE.

Ha anche ricordato che, in un'occasione, il RIINA, avendo ormai acquisito la consapevolezza che il CARNEVALE non avrebbe fatto parte del collegio giudicante e che il suo posto sarebbe stato probabilmente preso dal presidente Arnaldo VALENTE, mandò a chiamare, in sua presenza, tale “mastro Ciccio” e cioè un certo Francesco MESSINA (capomandamento della zona di Marsala e suo uomo di fiducia), incaricandolo di recarsi a Roma per parlare con un avvocato (di cui il collaboratore non conosceva le generalità) allo scopo di ottenere che il maxiprocesso fosse celebrato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Nuovamente sentito all'udienza dell'11.1.1996 il CANCEMI ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in precedenza.

Nel corso del dibattimento la Corte ha acquisito la sentenza n. 593/94 depositata in data 8.6.1994 con cui il GIP del Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Salvatore CANCEMI alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione riconoscendolo responsabile in concorso dell'omicidio dell'onorevole Salvatore LIMA avvenuto in Palermo il 12.3.1992 ed ancora di aver fatto parte, con funzioni di organizzatore e dirigente, di Cosa Nostra fino alla data dell'11.10.1992.

E' a questo punto necessario soffermarsi su tale pronuncia, sui suoi contenuti e sulle fonti probatorie utilizzate ai fini della decisione.

E' infatti evidente l'utilità di esporre in modo contestuale le dichiarazioni che il CANCEMI ha offerto in questo dibattito ed il contributo da lui dato per la ricostruzione del delitto dell'uomo politico siciliano. Si renderà così possibile evidenziare quale sia stata in quella sede la valutazione della sua attendibilità e quale importanza sia stata riconosciuta alle sue rivelazioni.

Al tempo stesso si renderà disponibile un importante strumento di verifica degli elementi probatori acquisiti in questo dibattito.

Le indagini e quindi il giudizio sull'omicidio LIMA hanno infatti avuto ad oggetto un fatto reato compiuto a distanza di soli sette mesi dal delitto SCOPELLITI ed hanno quindi riguardato un periodo temporale prossimo o addirittura coincidente con quello oggetto del presente processo.

Sono state svolte utilizzando tecniche investigative simili a quella che ha caratterizzato l'istruttoria preliminare che ha preceduto questo processo.

Si è largamente fatto ricorso, in quel procedimento come in questo, al contributo offerto dai collaboratori di giustizia attingendo peraltro in entrambi i casi quasi alle stesse fonti.

I risultati delle indagini hanno portato all'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti largamente coincidenti con quelli oggi imputati.

L'imputazione principale, in quel procedimento come in questo, è stata formulata sul presupposto che i suoi destinatari facessero parte dell'organismo normalmente inteso come Commissione provinciale di Cosa Nostra palermitana e, in tale veste, dovessero essere considerati responsabili, quali mandanti, dei delitti rispondenti

ad interessi generali dell'organizzazione mafiosa di cui erano considerati i massimi esponenti.

In entrambi i processi la tesi di fondo consiste, pur a fronte di differenziazioni di rilevantissima portata di cui si darà conto nel prosieguo, nell'individuazione di un preciso legame tra Cosa Nostra e le sue aspettative in relazione al maxiprocesso da un lato e le vittime e le loro attività in relazione a quello stesso processo dall'altro lato.

Non occorre allora altro per giustificare l'interesse alla sentenza del GIP di Palermo dell'8.6.1994.

Si procederà quindi immediatamente ad esporre i dati più significativi da essa desumibili.

Va anzitutto premesso che l'omicidio LIMA è stato contestato al CANCEMI come commesso in concorso con Salvatore RIINA, Francesco MADONIA, Bernardo e Giovanni BRUSCA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe CALO', Giuseppe LUCCHESI, Giuseppe GRAVIANO, Antonino ROTOLO, Pietro AGLIERI, Salvatore e Giuseppe MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Antonino GERACI, Procopio DI MAGGIO, Raffaele GANCI, Giuseppe FARINELLA, Benedetto SPERA, Antonino GIUFFRÈ', Salvatore BIONDINO e Michelangelo LA BARBERA.

Come si è già detto, le fonti di prova sono consistite in larga parte nell'utilizzazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Si tratta di Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO, Vincenzo MARSALA, Antonino CALDERONE, Francesco MARINO MANNOIA, Leonardo MESSINA, Gaspare

MUTOLO,Giuseppe MARCHESE,Giovanni DRAGO,Baldassarre DI
MAGGIO,Mario Santo DI MATTEO,Gioacchino LA BARBERA e lo stesso
Salvatore CANCEMI.

Saranno adesso riportati,per la parte che interessa il tema in trattazione,brevi
sunti delle suddette dichiarazioni.

1) Gaspare MUTOLO :

Quando iniziò il maxiprocesso si sapeva che il primo grado si sarebbe concluso
negativamente perchè le Istituzioni avevano bisogno di dare all'opinione pubblica
dimostrazione di impegno nella lotta di mafia. Si sapeva pure,al tempo stesso,che dal
governo arrivavano messaggi tranquillizzanti nel senso che veniva assicurato il
progressivo smantellamento del maxiprocesso già a partire dalla fase di appello e
poi,più decisamente,nella fase di legittimità.

Queste notizie venivano essenzialmente diffuse dall'onorevole Salvo LIMA di
cui ben si conosceva la vicinanza agli ambienti mafiosi.

Le assicurazioni ricevute non avevano comunque impedito ai mafiosi coinvolti
nel giudizio di adottare autonomamente varie iniziative per intralciare il suo
corso (ricusazione del Presidente GIORDANO,richiesta lettura integrale atti etc.).

Contestualmente si era deciso di agire anche sul piano politico mandando
segnali di sfiducia verso la Democrazia Cristiana (in sostanza nelle elezioni
politiche del 1987 i voti che tradizionalmente venivano fatti convergere su quel
partito vennero invece dirottati sul Partito Socialista Italiano che era sembrato più

attento soprattutto attraverso l'onorevole Claudio MARTELLI, alle esigenze del garantismo giudiziario).

Arrivatisi verso la seconda metà del 1991, la tranquillità sull'esito del maxiprocesso era stata sostituita da una viva preoccupazione allorchè si era appreso dell'abbandono del presidente Corrado CARNEVALE e si erano colti i chiari segnali di cambiamento di rotta che arrivavano a livello legislativo.

Le aspettative negative avevano quindi trovato conferma nella decisione con cui la Corte di Cassazione, facendo proprio il cosiddetto teorema BUSCETTA, aveva ratificato sostanzialmente la correttezza del lavoro dei giudici istruttori di Palermo.

Era quindi scattata la rappresaglia che si era anzitutto indirizzata nei confronti dell'onorevole LIMA colpevole, agli occhi di Cosa Nostra, di essere venuto meno al suo ruolo di garante del buon esito del maxiprocesso.

2) Giuseppe MARCHESE :

Aveva anch'egli saputo che vi erano ottime aspettative per l'esito del maxiprocesso e che sia Salvatore RIINA che Francesco MADONIA si erano adoperati strenuamente per screditare il teorema BUSCETTA e per ottenere una sentenza favorevole.

Gran parte di queste speranze erano riposte su Salvo LIMA.

Allorchè si constatò il suo fallimento, venne decretata la sua morte.

3) Mario Santo DI MATTEO :

Ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del MUTOLO, aggiungendo che, dopo la mazzata che Cosa Nostra ricevette in

Cassazione nei programmi di rappresaglia oltre a Salvo LIMA si comprendeva anche Ignazio SALVO cui si addebitava la stessa incapacità di attivare i suoi canali per l'ottenimento di una pronuncia favorevole.

4) Gioacchino LA BARBERA :

Attribuisce al delitto LIMA il significato di evento iniziale di un'ampia strategia di Cosa Nostra volta a manifestare alle Istituzioni la delusione per la rottura del rapporto di scambio (constatata attraverso la negativa conclusione del maxiprocesso) ed il conseguente avvio di una nuova fase caratterizzata dalla logica del terrore e degli attentati.

5) Salvatore CANCEMI :

Seppe che Cosa Nostra intendeva arrivare al risultato dello sgretolamento del maxiprocesso attraverso una catena i cui anelli principali erano costituiti da Salvo LIMA, Giulio ANDREOTTI ed i legami che costui aveva in Cassazione.

La decisione di ammazzare il LIMA fu presa in prima persona da Salvatore RIINA, che comunque informò preventivamente sia esso CANCEMI sia gli altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, e fu motivata dal mancato mantenimento della promessa che il politico aveva fatto di far annullare in Cassazione le condanne già inflitte dai giudici che si erano occupati delle fasi di merito del maxiprocesso.

6) Tommaso BUSCETTA :

Ha confermato l'esistenza di rapporti assai risalenti nel tempo tra uomini di Cosa Nostra e l'onorevole Salvo LIMA.

7) Francesco MARINO MANNOIA :

Le sue dichiarazioni convergono con quelle del BUSCETTA.

8) Baldassarre DI MAGGIO :

Ha ricordato di aver assistito, prima che fosse emessa la sentenza di primo grado del maxiprocesso, ad un incontro tra Salvatore RIINA, Giulio ANDREOTTI, Salvo LIMA e Ignazio SALVO finalizzato, almeno nell'ottica del primo, ad ottenere precise garanzie sull'andamento del maxiprocesso e, più in generale, sulla prosecuzione dei buoni rapporti tra Cosa Nostra e le Istituzioni.

9) Leonardo MESSINA :

Ha confermato l'esistenza di ottimi rapporti tra Cosa Nostra e l'onorevole Salvo LIMA.

10) Rosario SPATOLA :

Idem come il precedente con la precisazione che il tramite per raggiungere l'onorevole era costituito dai cugini Nino e Ignazio SALVO.

Questo è dunque il quadro, esposto in forma massimamente sintetica e riassuntiva, delle dichiarazioni dei collaboratori nell'ambito del procedimento in esame.

Il giudice che ne ha avuto la cognizione ha riconosciuto sia l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti (e su tale punto sarà necessario soffermarsi più approfonditamente in fasi successive della trattazione), desumendola dalla storia personale di ciascuno di loro e dal rilievo generale che le loro rivelazioni hanno avuto nell'economia giudiziaria complessiva, sia l'attendibilità estrinseca degli stessi

desumendola dalla inequivocabile convergenza delle versioni rese e dalla omogeneità della ricostruzione dei fatti che in tal modo è stata resa possibile.

Tale riconoscimento ha portato quel giudice a concludere che “ l’omicidio dell’on. Salvo LIMA è stato deliberato ed attuato (insieme ai delitti connessi) dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra, quale prima e specifica espressione di una strategia dell’organizzazione, volta all’intimidazione generale delle istituzioni politiche e giudiziarie.

Finisce qui, per il momento, l’analisi di questo provvedimento giudiziario essendo state esposte tutte le sue parti direttamente riguardanti il tema attualmente in trattazione (rapporti tra Cosa Nostra e maxiprocesso).

Si tornerà tuttavia a commentarlo allorchè la presente motivazione prenderà in esame altri argomenti comuni a quella sentenza.

La Corte, oltre al provvedimento di cui si è fin qui detto, ha anche acquisito i verbali degli esami che il CANCEMI ha reso dinanzi il Tribunale di Palermo nelle date del 10.2.1995 e del 25.3.1996 nonchè dinanzi la Corte d’Assise della stessa città nelle date del 4.5.1994 e del 4.3.1995.

Da tali atti non deriva alcun elemento di particolare novità rispetto ai dati già desumibili dalle dichiarazioni che il collaboratore ha reso in questo processo e dalle indicazioni derivanti dalla decisione del GIP di Palermo.

- PASQUALE NUCERA

Costui, dopo aver chiesto egli stesso di essere sentito, è stato sottoposto ad esame all’udienza del 28.2.1996.

Ha anzitutto affermato di essere stato,prima di avviare il rapporto di collaborazione,un importante esponente della famiglia mafiosa reggina capeggiata da Vincenzo IAMONTE operante nel territorio di Melito Porto Salvo e nelle zone limitrofe.

Ha dichiarato di avere ricevuto nel giugno 1991,mentre si trovava in Francia,una telefonata da tale Peppe ONORATO.

Costui era uno dei personaggi che gestivano la cosiddetta camera di passaggio e cioè una sorta di organismo operante a Milano che aveva la funzione di assicurare appoggio logistico ed operativo ai mafiosi siciliani e calabresi che trovandosi nel Nord Italia avessero necessità di assistenza.

L'ONORATO gli chiese di recarsi a Milano perchè aveva da riferirgli alcune cose.

Recatosi in Italia dopo un paio di giorni dalla telefonata,il NUCERA incontrò l'ONORATO,che si trovava in compagnia di un esponente della famiglia mafiosa FIDANZATI,ed apprese che si sarebbe dovuto recare a Santa Margherita Ligure dove lo aspettava Alfredo BONO che aveva da dargli un messaggio da trasmettere a Vincenzo IAMONTE.

Il NUCERA tornò quindi in Francia e,passato ancora qualche giorno,rientrò in Italia,in compagnia di tale Giovanna ARCONTI, recandosi a Santa Margherita.

Lì giunto ,si recò nell'albergo che gli era stato indicato dall'ONORATO e vi incontrò il BONO che si trovava in compagnia di un uomo presentatosi come Luca

SANTORO (che avrebbe appreso successivamente dallo IAMONTE identificarsi in Leoluca BAGARELLA).

Il BONO lo pregò di ricordare allo IAMONTE quanto era importante che si interessasse di quella vicenda che lui già ben conosceva perchè c'erano molti padri di famiglia che dovevano uscire di galera.

Una volta comunicatogli il messaggio il BONO dispose perchè il NUCERA e la sua accompagnatrice fossero accompagnati in un locale adibito a ristorante e pianobar che si trovava a poco più di un chilometro dall'albergo.

Mentre si trovava a cena unitamente all'ARCONTI il NUCERA venne raggiunto dal BAGARELLA che gli sottolineò ancora una volta l'importanza dell'ambasciata da portare allo IAMONTE.

Il collaboratore lasciò quindi Santa Margherita e dopo qualche giorno scese in Calabria dove incontrò lo IAMONTE.

Questi, sollecitato dalle sue domande, gli rivelò che si doveva avvicinare il giudice SCOPELLITI per convincerlo a non occuparsi del maxiprocesso contro Cosa Nostra.

Gli disse anche che lo stesso scopo era anche perseguito dal boss PIROMALLI a ciò sollecitato da tale PULLARA' e da tale Santo GIUFFRE' titolare di un centro commerciale per la vendita di mobili a Villa San Giovanni e amico del massone siciliano Giuseppe MANDALARI.

L'utilità dell'interessamento dello IAMONTE era dovuta alla sua parentela con gli esponenti di vertice del clan mafioso GARONFOLO operante nella zona di Campo Calabro che era quella di origine dello SCOPELLITI.

Il NUCERA accompagnò quindi lo IAMONTE in macchina fino a Campo Calabro. Qui giunti, mentre il primo attendeva in macchina il secondo si incontrò con Antonino GARONFOLO nei pressi di una fabbrica per la costruzione di cucine componibili in cui quest'ultimo aveva una cointeressenza.

Terminato il colloquio, lo IAMONTE, durante il viaggio di ritorno spiegò al NUCERA che le cose erano state organizzate in modo tale da procedere rapidamente all'eliminazione del giudice se questi non avesse accolto l'invito ad abbandonare il maxiprocesso formulatogli dal GIUFFRÈ.

Passato qualche tempo il NUCERA, che nel frattempo si era recato nuovamente in Francia ed era quindi tornato in Calabria, apprese dallo IAMONTE che era stato necessario assassinare lo SCOPELLITI a causa del suo rifiuto di fare quanto gli era stato richiesto.

Nell'occasione apprese anche che l'omicidio era stato compiuto vicino l'acquedotto di Campo Calabro e che per la sua esecuzione erano stati impiegati quattro uomini che si erano serviti tra l'altro di una moto.

Due dei killers appartenevano alla famiglia ZITO di Fiumara di Muro mentre gli altri due erano soggetti per i quali lo IAMONTE si era limitato a dire che erano gente loro.

Nel corso dell'audizione il NUCERA, a seguito di specifiche contestazioni mossegli da alcuni difensori, ha precisato che il motivo della maggiore ricchezza di dettagli ed approfondimenti delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese in precedenza al P.M. era da ricercarsi nella sua abitudine di offrire inizialmente solo un quadro generale dei fatti a sua conoscenza, riservandosi di arricchirlo nella sede più propria ed alla presenza di tutte le parti processuali.

Ha anche specificato che il motivo del ritardo con cui aveva reso noto quanto sapeva dell'omicidio dello SCOPELLITI consisteva nel fatto che era stato costantemente impegnato a collaborare in altre e altrettanto gravi vicende giudiziarie.

In riferimento alle dichiarazioni dal NUCERA la Corte ha disposto l'audizione di una serie di testi. Si darà qui di seguito rapidamente conto delle risultanze delle rispettive deposizioni.

Leoluca BAGARELLA : Ha radicalmente negato le circostanze riferite dal NUCERA ricordando che a partire dalla data della sua scarcerazione per decorrenza termini nelle more del maxiprocesso non ebbe mai occasione di recarsi a Santa Margherita Ligure essendo i suoi movimenti costantemente controllati per via degli obblighi cui fu sottoposto.

Santo GIUFFRÈ : Ha negato di aver rivestito un qualsiasi ruolo nella vicenda inerente l'omicidio del giudice SCOPELLITI che ha detto di conoscere appena.

Ha escluso di essere massone e di aver mai conosciuto Pasquale NUCERA.

Giovanna ARCONTI : Ha ammesso di aver avuto una relazione con il NUCERA e di aver trascorso un periodo in Francia con lui. Ha anche ricordato di

essere stata con lui in Liguria,precisamente a Portofino.Ha invece escluso che,durante tale ultima occasione,il suo compagno abbia incontrato chicchessia.

Alfredo BONO : Ha dichiarato di essere fratello dell'imputato Giuseppe BONO.

Ha ricordato che durante il periodo di tempo cui ha fatto riferimento il collaboratore egli si trovava a Rapallo perchè costretto al soggiorno obbligato.Ha negato di conoscere esso NUCERA o Vincenzo IAMONTE.

Esaurita anche questa parte,resta soltanto da dire che in esito agli accertamenti disposti nel corso del dibattimento si è verificato che effettivamente Leoluca BAGARELLA,una volta scarcerato dalla Casa Circondariale di Spoleto in data 28.12.1990 fu immediatamente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in Sicilia,Calabria e Campania e prese quindi alloggio a Perugia spostandosi successivamente a Mentana in provincia di Roma. Il 2.8.1991 raggiunse il comune di Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento ed infine il 10.10.1991 fece rientro a Corleone stabilendo lì la sua residenza.

Va infine evidenziato che,sulla base di verifiche condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Genova,è stata accertata l'esistenza di due locali,precisamente il Grand Hotel Miramare e la sala da ballo Il Covo di Nord Est,entrambi siti a Santa Margherita Ligure dalle caratteristiche simili a quelle riferite dal collaboratore allorchè ha descritto i luoghi in cui fu ospitato durante il suo soggiorno ligure.

- GIACOMO LAURO

Si è già detto delle dichiarazioni che costui rese nel corso delle indagini.

Al dibattimento, dopo essersi rifiutato di rispondere all'udienza del 17.10.1994, è stato poi sentito in due successive occasioni, precisamente nelle date del 10.12.1994 e del 26.4.1996.

Durante il primo esame il collaboratore ha dichiarato di aver appreso da suo compare Nino SARACENO che il messaggio di uccidere il Dott. SCOPELLITI, proveniente dai palermitani, era stato trasmesso all'incirca nel maggio-giugno 1991 alla famiglia DE STEFANO, e particolarmente al suo esponente di spicco avv. Giorgio DE STEFANO, per tramite del boss catanese Nitto SANTAPAOLA (che a quella famiglia era legato da rapporti assai stretti).

Ha aggiunto il collaboratore che questa notizia gli fu confermata anche da Giovanni FONTANA che gli parlò di un incontro tra Giorgio DE STEFANO e il SANTAPAOLA.

Il LAURO ha anche affermato che, qualche tempo prima dell'omicidio SCOPELLITI, Nino MAMMOLITI, eminente mafioso di Castellace e componente della Commissione provinciale della drangheta nonché affiliato a Cosa Nostra, chiese (nella sua veste di rappresentante dei palermitani) a Pasquale CONDELLO di arrivare ad una tregua che interrompesse temporaneamente il pluriennale conflitto con lo schieramento destefaniano.

Il CONDELLO accettò anche perché ben consapevole che dietro il MAMMOLITI c'erano i corleonesi e dunque Salvatore RIINA.

Il collaboratore ha anche affermato che, a quanto gli risultava, prima di arrivare alla decisione di uccidere lo SCOPELLITI, ci si era anche provati ad avvicinarlo per ottenerne un atteggiamento compiacente nella gestione del maxiprocesso.

Nel corso dell'esame, a seguito di alcune contestazioni difensive mosse sulla base di alcune dichiarazioni rese in precedenza, il LAURO ha ammesso di avere parzialmente taciuto, all'inizio della sua collaborazione, alcune delle notizie di cui era in possesso circa l'omicidio.

Ha giustificato tale atteggiamento sia con la difficoltà di abbandonare la vecchia propensione mafiosa alla reticenza sia con l'iniziale mancanza di sicurezze circa il proprio destino e l'uso che sarebbe stato fatto delle sue dichiarazioni.

Nel corso della successiva deposizione il LAURO ha essenzialmente ribadito, senza variazioni degne di particolare nota, la versione già offerta all'udienza del 12.10.1994.

In esito all'esame è stato acquisito, essendo stato azionato il meccanismo delle contestazioni, il verbale dell'interrogatorio che il LAURO rese al P.M. di Reggio Calabria il 18.2.1993.

E' stato altresì acquisita, nel corso del dibattimento, la trascrizione delle dichiarazioni che il LAURO ha reso in data 4.5.1995 dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria in relazione al processo per l'omicidio dell'ex Presidente delle Ferrovie dello Stato Ludovico LIGATO.

Le dichiarazioni del LAURO hanno anche giustificato l'audizione, nella qualità di testi di riferimento di Antonino SARACENO, Giovanni FONTANA e Benedetto (Nitto) SANTAPAOLA.

Il primo, sentito all'udienza del 26.4.1996, ha negato di aver mai fatto alcuna confidenza al collaboratore che riguardasse il caso SCOPELLITI o di sapere comunque alcunchè sullo stesso. Ha tuttavia ammesso di avere trascorso in compagnia del LAURO un periodo di latitanza di circa tre mesi.

Il secondo, sentito all'udienza del 7.3.1995, ha negato di aver mai riferito al LAURO l'episodio dell'incontro tra Nitto SANTAPAOLA e Giorgio DE STEFANO.

Il terzo, anch'egli sentito all'udienza del 7.3.1995, ha escluso di aver mai trascorso periodi di latitanza nel reggino, di aver mai conosciuto Giorgio DE STEFANO e di essere mai stato nella sua abitazione.

- FILIPPO BARRECA

Anche di questo collaboratore sono state riportate, nella parte precedente, le dichiarazioni rese durante le indagini.

Quanto al dibattimento, il BARRECA, inizialmente citato per l'udienza del 17.10.1994, si è in quell'occasione avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha poi acconsentito a rendere l'esame all'udienza del 12.1.1996.

In questa sede ha confermato la versione già esposta aggiungendo che dell'omicidio parlò anche, sempre nel carcere di Palmi, con i suoi cugini Santo e Giuseppe BARRECA i quali gli dissero che l'esecutore materiale era verosimilmente Vincenzo ZITO di Fiumara di Muro.

Ha infine riferito di aver saputo, probabilmente da un soggetto della famiglia MAMMOLITI, che prima dell'omicidio l'avvocato Giorgio DE STEFANO si era anche assunto il compito di contattare il Dott. SCOPELLITI per indurlo a gestire il maxiprocesso in modo conveniente per i palermitani.

Non ha saputo dire il BARRECA se il contatto si fosse effettivamente realizzato e quale esito avesse avuto.

Al dibattimento sono state anche acquisite, sull'accordo delle parti, le dichiarazioni che il collaboratore rese al P.M. di Reggio Calabria il 20 ed il 29 Gennaio 1993.

Sono stati poi sentiti all'udienza del 27.2.1996, come testimoni di riferimento, Alfonso MOLINETTI, Santo BARRECA e Giuseppe BARRECA.

Il primo ha confermato di essere stato detenuto assieme al BARRECA (di cui anzi era compagno di cella) nel carcere di Palmi circa un mese e mezzo dopo l'omicidio del giudice SCOPELLITI. Ha tuttavia negato di avergli fatto qualsivoglia confidenza su quella vicenda.

Anche i fratelli Santo e Giuseppe BARRECA, cugini del collaboratore, hanno confermato di essere stati detenuti assieme a lui nel carcere di Palmi ma hanno escluso di avergli mai parlato del fatto oggetto di questo processo.

- GIOVANNI RIGGIO

Costui è stato sentito nelle udienze del 12.1.1995 e 11.1.1996.

Durante il primo esame ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel settembre del 1993 e di aver fatto parte prima di allora della cosca capeggiata da Pasquale e Giacomo LATELLA svolgendo funzioni di killer.

Ha riferito di avere appreso, proprio da Giacomo LATELLA, che l'omicidio del giudice SCOPELLITI fu eseguito su mandato dei siciliani che fecero arrivare il loro messaggio per il tramite di Nitto SANTAPAOLA.

Quest'ultimo si rivolse alla famiglia dei TEGANO di Archi, precisamente a Giovanni e Pasquale TEGANO. Costoro si servirono, per l'esecuzione del delitto, di un gruppo di fuoco tra i cui componenti vi erano sicuramente Vincenzo ZITO e Pasquale BERTUCA.

Il LATELLA, nel parlare con il RIGGIO, gli disse che queste notizie gli erano state date direttamente da Giovanni TEGANO con cui si era incontrato pochi giorni dopo l'omicidio.

All'udienza dell'11.1.1996 il collaboratore ha confermato integralmente le dichiarazioni già rese.

- GIUSEPPE SCOPELLITI

E' stato anzitutto sentito all'udienza del 12.1.1995.

Ha dichiarato di avere iniziato la sua collaborazione nel 1994 e di aver fatto parte in precedenza della cosca capeggiata dal boss Nino IMERTI operante in Villa San Giovanni. Ha precisato di aver rivestito all'interno della stessa un ruolo di particolare preminenza essendo il braccio destro dell'IMERTI.

Ha riferito di non possedere conoscenze dirette sull'omicidio SCOPELLITI.

Ha tuttavia aggiunto che quando si verificò il fatto, l'IMERTI lo interpretò come una manovra dei GARONFOLO e dei DE STEFANO per far ricadere la colpa su di lui.

Ha anche detto che, allorchè si trovava detenuto nel carcere di Palmi unitamente al boss Giuseppe PIROMALLI, arrivò la notizia che Gaetano COSTA aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Il PIROMALLI, dopo essersi inizialmente rifiutato di crederci, si arrese poi all'evidenza del fatto e manifestò una forte preoccupazione per le conseguenze che egli stesso avrebbe potuto patire se il COSTA avesse rivelato tutto quello che sapeva.

Lo SCOPELLITI ha infine affermato di non aver mai saputo che ci fosse un qualche collegamento tra la morte del magistrato e la pacificazione mafiosa che si era finalmente realizzata nello stesso periodo.

All'udienza del 26.4.1996 il collaboratore ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle appena esposte.

Resta soltanto da dire ,a seguito di alcune contestazioni mosse da difensori, è stato acquisito il verbale dell'interrogatorio che lo SCOPELLITI ha reso al P.M. di Reggio Calabria il 25.8.1996.

- DOMENICO FARINA

Costui, sentito all'udienza del 7.3.1995, ha riferito che nei primi giorni dell'agosto del 1991, si recò in Calabria, precisamente a Cannitello di Villa San Giovanni presso l'abitazione della signora Anna MICELI.

Successivamente, in compagnia di tale Mimmo CONDELLO, si recò ad Archi da dove partì in direzione di Africo.

Qui giunto entrò in un'abitazione unitamente ai suoi compagni di viaggio e si accorse che erano presenti Salvatore RIINA e Pietro AGLIERI.

Nell'occasione si discusse della necessità di uccidere il giudice SCOPELLITI in relazione al maxiprocesso e di realizzare la cosa in Calabria perchè a Roma sarebbe stato difficile per via della sorveglianza di cui lo SCOPELLITI godeva.

Questo è dunque il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dal FARINA.

Va evidenziato al riguardo che il P.M., nel corso del dibattimento, ha comunicato l'avvenuta revoca del programma di protezione cui il collaboratore era stato in precedenza sottoposto per via della sua sostanziale inaffidabilità.

E' stata anche citata, all'udienza del 27.4.1996, la signora Anna MICELI la quale ha escluso di aver mai conosciuto una persona rispondente al nome di Domenico FARINA.

E' stata infine acquisita una sentenza depositata dal GIP del Tribunale di ROMA in data 11.11.1994 con cui il FARINA è stato riconosciuto colpevole del delitto di calunnia in danno del Dott. Antonio CARDACI, Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, avendolo falsamente accusato di aver fatto parte del clan capeggiato da Nitto SANTAPAOLA.

Per tale reato il FARINA è stato condannato alla pena di due anni di reclusione.

**CONTROLLO CIRCA LA COSIDDETTA ATTENDIBILITA'
INTRINSECA DEI COLLABORATORI.**

Conclusa l'elencazione del contenuto essenziale delle versioni offerte dai collaboratori ed indicati gli eventuali accertamenti che in riferimento alle stesse sono stati condotti, si può subito avviare il primo dei controlli cui, in conseguenza della metodica valutativa derivante dalla giurisprudenza di legittimità, è tenuto il giudice al quale sia affidata la cognizione di fonti probatorie derivanti dalle dichiarazioni di collaboratori.

Si intende cioè la verifica dell'attendibilità intrinseca.

L'analisi sarà condotta per ciascuno dei collaboratori le cui affermazioni sono state riportate nella fase precedente.

Va sottolineato che per i dichiaranti siciliani si farà ricorso alle stesse argomentazioni utilizzate nella citata sentenza del GIP di Palermo. E' infatti evidente che la storia personale di costoro non cambia a seconda che il loro contributo sia utilizzato dai giudici palermitani o da quelli reggini essendo fondata su identici elementi di fatto.

Nondimeno, per evitare in nuce il rischio di accedere a tesi suggestive o comunque non ancorate ad elementi apprezzabili autonomamente anche da questa Corte, si eviterà l'uso di qualsiasi dato che non appaia giustificato da elementi oggettivi.

LEONARDO MESSINA

Ha iniziato a collaborare il 30.6.1992.

Ha fatto parte della famiglia mafiosa di San Cataldo raggiungendovi progressivamente un ruolo sempre più importante fino a diventare l'uomo di fiducia

di Giuseppe “ Piddu” MADONIA,rappresentante provinciale di Caltanissetta e componente della Commissione regionale.

La sua attendibilità è stata riscontrata positivamente in varie vicende giudiziarie dinanzi ai giudici di Palermo e di Caltanissetta.

GIUSEPPE MARCHESE

Ha iniziato a collaborare l'1.9.1992.

Era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di cui era capo lo zio Filippo MARCHESE.

E' stato riconosciuto responsabile,con sentenze definitive,di omicidio,associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

E' cognato di Leoluca BAGARELLA a sua volta cognato di Salvatore RIINA.

Ininterrottamente detenuto dal 1982,esegui in carcere,su mandato di Salvatore RIINA,l'omicidio di Vincenzo PUCCIO che all'epoca del fatto (11.5.1989) era il capo della famiglia di Ciaculli.

La sua attendibilità è stata riconosciuta sia dal Tribunale del Riesame di Palermo che dalla Corte di Cassazione nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'omicidio LIMA ed il concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso contestato a Bruno CONTRADA.

GIOVANNI DRAGO

Ha iniziato a collaborare il 16.12.1992.

E' cugino di Giuseppe MARCHESE.

Ha fatto parte della famiglia mafiosa di Brancaccio ed ha in particolare ricoperto il ruolo di componente del gruppo di fuoco della stessa.

E' stato tratto in arresto l'8.3.1990 per il delitto di associazione mafiosa.

Prima che avviasse la collaborazione il cugino ne aveva descritto la collocazione ed i compiti.

Tali indicazioni hanno trovato pieno riscontro nelle ammissioni che il DRAGO ha fatto dopo l'abbandono dell'illegalità.

BALDASSARRE DI MAGGIO

Ha iniziato a collaborare il 13.1.1993.

Ha fatto parte della famiglia di San Giuseppe Jato agli ordini di Bernardo BRUSCA.

E' stato tratto in arresto l'8.1.1993 dai Carabinieri di Novara per detenzione di armi.

Pur versando,all'atto della carcerazione,in una situazione di non particolare gravità sotto il profilo giudiziario ha fin da subito inteso confessare le sue passate responsabilità anche per fatti di gravissima portata di cui non era sospettato.

L'arresto di Salvatore RIINA,dopo una lunghissima latitanza,è principalmente dovuto alle sue rivelazioni.

GASPARE MUTOLO

Ha iniziato a collaborare l'1.7.1992.

Aveva in passato fatto parte della famiglia di Partanna - Mondello agli ordini del capomandamento Rosario RICCOBONO.

E' stato personalmente coinvolto in numerose vicende giudiziarie aventi ad oggetto il traffico internazionale di stupefacenti.

Nell'ambito del maxiprocesso è stato riconosciuto responsabile dei reati di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e gli è stata inflitta una pena pesante.

Una volta avviata la collaborazione ha confessato le proprie passate responsabilità per gravissimi delitti tra i quali anche omicidi.

La sua attendibilità è stata già riconosciuta sia da giudici di merito che dalla Corte di Cassazione nell'ambito di procedimenti contro Salvatore RIINA ed ancora nell'ambito delle vicende per l'omicidio LIMA e per le accuse rivolte al Questore Bruno CONTRADA.

Quanto ai controlli specifici resi possibili da questo dibattimento, va rilevato che il collaboratore è incorso in alcune contraddizioni circa il periodo in cui avrebbe appreso le prime notizie sul giudice SCOPELLITI.

Ha infatti affermato davanti alla Corte di aver appreso, mentre si trovava detenuto a Spoleto, che il magistrato si era messo a studiare le carte del maxiprocesso ancor prima di essere designato alla sua trattazione.

E' per converso risultato che il MUTOLO fu detenuto a Spoleto nel corso del 1991 solo a partire dal 16 Settembre.

L'acquisizione, per via di contestazione, del verbale delle dichiarazioni che il collaboratore rese al P.M. di Reggio Calabria ha consentito di verificare che la

versione dibattimentale è verosimilmente il frutto di un'erronea collocazione nel tempo dei suoi ricordi.

In quell'atto istruttorio emerge infatti chiaramente che il MUTOLO aveva affermato di essere in libertà allorchè venne ucciso lo SCOPELLITI e di non ricordare il momento ed il luogo in cui apprese che questi avrebbe avuto un ruolo nel maxiprocesso.

Può quindi senz'altro escludersi che la contraddizione sia frutto di malafede poichè se così fosse stata il collaboratore avrebbe certamente adottato una versione più omogenea e senza sbavature.

D'altro canto gli accertamenti effettuati presso la Casa Circondariale di Spoleto hanno evidenziato la veridicità del suo assunto riguardo gli altri periodi temporali e riguardo la comune detenzione con i vari soggetti menzionati dal collaboratore come partecipi delle discussioni sull'omicidio SCOPELLITI.

SALVATORE CANCEMI

Ha iniziato a collaborare il 22.7.1993 costituendosi ai Carabinieri di Palermo dopo essere stato latitante per diversi mesi quale destinatario di svariati provvedimenti coercitivi emessi nei suoi confronti quale mandante, per via della sua partecipazione alla Commissione Provinciale di Cosa Nostra, di numerosi omicidi.

Ha fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Porta Nuova diventandone il reggente in sostituzione del capomandamento detenuto Giuseppe CALO'.

Le sue dichiarazioni hanno superato positivamente il vaglio di alcuni giudici di merito (e tra questi lo stesso GIP di Palermo che ha condannato il CANCEMI quale mandante dell'omicidio LIMA) .

Deve nondimeno rilevarsi,concordemente del resto con alcune osservazioni svolte dal giudice palermitano,che le stesse certezze che derivano dalla riscontrata credibilità del collaboratore in esame (ci si riferisce alla sua sicura,e tale perchè giudizialmente accertata,partecipazione alla Commissione palermitana di Cosa Nostra quale reggente del mandamento di Palermo Porta Nuova) portano a dubitare che l'entità del suo contributo in questo processo sia stata congrua rispetto alle sue conoscenze reali.

Appare infatti difficile credere che il CANCEMI,il quale ebbe preventivo avviso dell'omicidio LIMA ed anzi concorse sostanzialmente a deliberarlo,non sia invece in grado di riferire alcunchè di utile riguardo alla morte di Antonino SCOPELLITI.

Eppure molte sono state,e sul punto si rimanda alla trattazione del contenuto della sentenza del GIP di Palermo e delle caratteristiche del fatto criminoso che ne costituì oggetto,le analogie tra le due vicende ed identica era,nell'un caso e nell'altro,la posizione del CANCEMI negli organigrammi di Cosa Nostra così come identico era il suo rapporto fiduciario con Salvatore RIINA.

Si trattava infine in entrambi i casi di delitti di stretta pertinenza,secondo le dichiarazioni dello stesso collaboratore e di tanti altri,della Commissione.

Appare quindi ingiustificata,perchè non conforme a logica,l'assoluta assenza di notizie che il CANCEMI ha tentato di accreditare in riferimento all'omicidio del magistrato.

Le considerazioni che precedono non portano naturalmente a sminuire l'importanza del contributo del CANCEMI.

La Corte non intende infatti affermare che costui abbia detto più di quanto sapeva o abbia addirittura inscenato una fasulla ricostruzione del suo passato percorso criminale o abbia ingigantito l'importanza del suo ruolo in Cosa Nostra.

Intende invece affermare l'esatto contrario e cioè che il collaboratore abbia taciuto,evidentemente per non appesantire la sua posizione personale,notizie in suo possesso,ferma restando comunque la sua attendibilità complessiva in ordina ai dati generali oggetto delle sue rivelazioni.

TOMMASO BUSCETTA E FRANCESCO MARINO MANNOIA

L'importanza del loro contributo rientra ormai nel notorio giudiziario essendo stata consacrata definitivamente in esito al passaggio in giudicato del maxiprocesso.

Appare dunque del tutto ridondante occuparsene anche in questa sede.

GIACOMO LAURO

Ha iniziato a collaborare nell'estate del 1992 dopo essere stato arrestato in Olanda poichè trovato in possesso di un documento di identità falso.

Prima della collaborazione ha lungamente militato nelle organizzazioni mafiose del reggino in costante contatto con esponenti di primo piano della drangheta.

E' stato particolarmente vicino al boss Antonino SARACENO e si è comunque schierato,una volta iniziata la feroce contrapposizione tra clan reggini nota come seconda guerra di mafia (fine 1985 - metà 1991),a fianco del cosiddetto cartello antidestefaniano che vedeva ai suoi vertici Pasquale CONDELLO.

Nell'ambito del processo noto come Albanese Mario + 96 è stato riconosciuto colpevole (cfr. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria n.7/91 depositata il 31.8.1991) di associazione a delinquere di stampo mafioso ed è stato condannato ad una pena di nove anni di reclusione.

Tra i reati contestatigli in tale procedimento vi era anche quello di detenzione e porto illegali di una carabina in concorso con Antonino SARACENO.

Una volta avviata la collaborazione ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie svelando le proprie responsabilità anche in ordine a gravissimi delitti.

Il suo contributo ha superato il vaglio di svariati giudici ed è stato utilizzato nell'ambito di procedimenti penali particolarmente complessi (tra questi il processo per l'omicidio dell'ex presidente delle FF.SS. Ludovico LIGATO).

Passando all'esame dei cosiddetti testi di risulta che la Corte ha ascoltato come testi di riferimento sulle dichiarazioni del collaboratore,si constata che tutti costoro hanno smentito,in modo radicale,le affermazioni da lui rese.

Nessuno di essi appare tuttavia convincente.

Iniziando da Antonino SARACENO,occorre anzitutto ricordare che si tratta di un ergastolano condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio ed associazione a delinquere.

La sua credibilità generale è quindi assai bassa, scontando la sicura condizione mafiosa del dichiarante e la conseguente propensione all'omertà che da tale condizione deriva.

Più nello specifico, va considerato che le dichiarazioni di LAURO, nella parte in cui attengono l'esistenza di un rapporto privilegiato e fiduciario con il SARACENO, hanno trovato pieno riscontro nell'esistenza di comuni precedenti penali con costui e nella accertata veridicità, riconosciuta dal SARACENO medesimo, del periodo di comune latitanza.

Su quest'ultima circostanza sfiora i limiti del ridicolo la versione del teste che, pur ammettendo di essersi sottratto alla giustizia assieme al LAURO, ha tuttavia voluto presentare il fatto come il frutto di un sussulto di pietà e di commiserazione nei confronti di un soggetto i cui guai giudiziari erano stati ancorchè indirettamente causati da un parente di esso SARACENO. Ha poi aggiunto che il collaboratore era una persona da quattro soldi tenuta in infima considerazione per via della sua incapacità di affrontare le avversità ed ancora per essere stato tradito dalla moglie.

Una simile spiegazione non merita particolari commenti.

Ci si limita ad osservare, come dato di assoluta logicità, che la latitanza è una condizione in cui ciascun criminale tende ad assicurarsi la massima sicurezza affiancandosi soltanto ai soggetti di cui abbia assoluta fiducia e che siano in grado di concorrere positivamente alla gestione di un periodo così delicato ed irto di problemi.

Tutto questo mal si attaglia a quell'opera di carità di cui il teste è venuto a parlare.

Quanto agli altri due soggetti, Giovanni FONTANA e Benedetto SANTAPAOLA, non possono che riproporsi le medesime considerazioni generali svolte per il SARACENO.

Si tratta di due criminali di particolare spessore e considerati esponenti di spicco degli ambienti mafiosi da cui sicuramente provengono.

L'omertà è quindi, per definizione, una delle loro regole di vita.

E' quindi privo di qualsiasi rilievo processuale il loro atteggiamento volto a screditare le dichiarazioni del LAURO.

GIUSEPPE SCOPELLITI

Ha iniziato a collaborare sul finire dell'agosto del 1994.

Ha precedentemente fatto parte, a partire dal 1983, della cosca operante in Villa San Giovanni e capeggiata dal boss Antonino IMERTI.

La sua capacità delinquenziale gli consentì di percorrere rapidamente il cursus honorum mafioso fino a diventare il braccio destro ed il consigliere più fidato del capo.

Il suo passato criminale e l'importanza del ruolo che egli rivestì trovano pacifica conferma nelle risultanze del processo cosiddetto Santabarbara in cui grande parte ebbero le intercettazioni dei flussi di comunicazione che intercorrevano, attraverso apparecchiature radio ricetrasmittenti, tra numerosi mafiosi.

Lo SCOPELLITI veniva costantemente indicato, sia pure attraverso il linguaggio criptico utilizzato in quelle comunicazioni, con nomignoli tali da significarne senza possibilità di equivoco il ruolo dirigenziale.

La sua collaborazione è stata ampia ed i suoi risultati sono stati riversati in numerosi procedimenti penali che hanno già superato i primi vagli giurisdizionali.

FILIPPO BARRECA

E' stato, assieme a Giacomo LAURO, uno dei primissimi collaboratori di giustizia provenienti dalle file della drangheta.

Ha iniziato la sua collaborazione nel 1992.

Precedentemente è stato un personaggio eminente negli organigrammi mafiosi reggini essendo arrivato a capeggiare il clan di Bocale.

Già prima del 1992 il BARRECA aveva tuttavia, sotteraneamente, fornito periodiche confidenze agli organi investigativi.

Ha riportato svariate condanne definitive e tra queste anche per violazione della normativa in materia di stupefacenti.

Le sue dichiarazioni hanno riguardato numerose vicende giudiziarie e sono state utilizzate positivamente in vari procedimenti penali.

La Corte ha ascoltato, in riferimento alla sua versione dei fatti, i testi Alfonso MOLINETTI, Santo BARRECA e Giuseppe BARRECA.

Costoro hanno tutti negato di aver fatto al collaboratore le confidenze da lui a sua volta riportate.

Valgono sul punto le considerazioni già svolte in relazione ad altri testi di riferimento.

Si tratta di personaggi destinatari di pesanti condanne definitive per gravissimi reati o comunque più volte coinvolti in vicende giudiziarie.

Sono dunque privi di credibilità già in via generale essendo le loro dichiarazioni viziate dall'appartenenza ad un mondo in cui l'omertà è una delle regole prioritarie.

Non può quindi farsi alcun uso della loro deposizione.

Resta peraltro, a parziale conferma delle dichiarazioni rese dal collaboratore, il positivo accertamento sui periodi di comune detenzione con tutti i soggetti da lui indicati quali fonti delle sue conoscenze.

GIOVANNI RIGGIO

Ha iniziato a collaborare il 18.9.1993.

Precedentemente ha fatto parte della cosca LATELLA con funzioni di killer e di uomo di fiducia di Giacomo LATELLA.

E' stato destinatario di provvedimenti restrittivi e di misure di prevenzione.

Ha reso dichiarazioni su numerosissimi fatti di sangue assumendosi la responsabilità per molti di essi.

Il suo contributo ha superato i primi vagli dei giudici di merito.

GAETANO COSTA

Prima dell'avvio della collaborazione ha fatto parte, in posizioni di vertice, della malavita organizzata messinese.

E' stato condannato con sentenza definitiva per l'esecuzione di un feroce delitto in carcere.

E' detenuto da oltre venti anni.

Le sue dichiarazioni hanno trovato significative conferme nelle rivelazioni di collaboratori pentitisi dopo di lui come ad esempio Giuseppe SCOPELLITI.

Resta in ultimo da dire che nessuno dei testi di riferimento citati al dibattimento ha confermato l'assunto del collaboratore.

Trattandosi tuttavia di soggetti tutti inseriti negli organigrammi delinquenziali mafiosi (il PULLARA',come si legge nella sentenza n.80 del 1992 della Corte di Cassazione,fu peraltro nominato reggente del mandamento di Santa Maria del Gesù su diretto intervento di Salvatore RIINA) e già coinvolti in gravi vicende giudiziarie e destinatari di sentenze di condanna,non può che ribadirsi la consueta osservazione sull'impossibilità,per via del vizio d'origine legato al condizionamento derivante dal loro status,di fare alcun uso,a fini di riscontro,della loro deposizione.

MARINO PULITO

Ha iniziato a collaborare nel 1992 avendo precedentemente fatto parte della criminalità organizzata di Taranto.

Non sono disponibili altri elementi di valutazione che attengano alla sua credibilità intrinseca.

CESARE POLIFRONI E BRUNO CARBONARO

Anche di costoro non si è appreso nulla nel corso del dibattimento se non le loro stesse dichiarazioni.

PASQUALE NUCERA

Vale anche per costui quanto si è detto per i collaboratori immediatamente precedenti.

L'unica acquisizione processuale che lo riguarda è costituita dalle dichiarazioni che egli stesso ha reso e dagli accertamenti di riscontro che ad esse sono conseguiti.

Sono stati sentiti, come testi di riferimento, Leoluca BAGARELLA, Alfredo BONO, Santo GIUFFRÈ e Giovanna ARCONTI i quali hanno tutti smentito le circostanze più rilevanti dell'assunto del collaboratore.

Ora, se per Leoluca BAGARELLA, attesa la sua posizione nei confronti della giustizia ed il suo rapporto con l'imputato RIINA di cui è il cognato, può farsi rinvio alle osservazioni fatte in precedenza per numerosi altri testi di risulta e se per Alfredo BONO vi è comunque la diffidenza legata al suo rapporto di stretta parentela con l'imputato Giuseppe BONO (i due sono fratelli) oltre che al suo pregresso coinvolgimento in vicende giudiziarie legate al maxiprocesso, lo stesso non vale per i testi GIUFFRÈ ed ARCONTI per i quali il dibattimento non ha evidenziato alcun elemento che possa sminuirne l'attendibilità.

Deve dunque prendersi atto della indubbia divergenza tra le loro dichiarazioni e quelle rese dal collaboratore .

Si rinvia comunque per le conclusioni alla parte, che seguirà tra poco, in cui saranno tirate le somme del discorso complessivo sui chiamanti in reità.

DOMENICO FARINA

Per costui gli elementi a disposizione sono tutti di segno negativo, tali da cioè da minare in modo radicale la sua credibilità.

E' infatti emersa la revoca del programma di protezione precedentemente avviato nei suoi confronti così come è emersa l'esistenza di una condanna per calunnia da lui riportata per avere falsamente accusato un magistrato in servizio presso il Tribunale di Catania.

CONCLUSIONI SULL'ATTENDIBILITÀ' DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Terminata a questo punto la rassegna degli elementi disponibili per la valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni si sono affacciate (o direttamente o per via di acquisizione) in questo dibattimento, è giunto adesso il momento di tirare le somme.

La conclusione che viene legittimata dalle risultanze appena esposte è nel senso che non a tutti i collaboratori può essere riconosciuta la medesima credibilità.

Nessun uso può anzitutto essere fatto delle dichiarazioni rese da Domenico FARINA proveniendo le stesse da un soggetto inaffidabile e già sanzionato penalmente per comportamenti calunniosi.

Uguale sorte deve essere riservata alle dichiarazioni di Pasquale NUCERA.

Per costui infatti all'assenza di dati sul suo retroterra si aggiunge il negativo esito degli accertamenti disposti autonomamente dalla Corte.

Gli stessi, si fa evidentemente riferimento alla parte di istruttoria dibattimentale destinata all'audizione dei testi di risulta, hanno permesso di constatare la radicale

assenza di conferme alle tesi del collaboratore che è anzi stato smentito da tutti i soggetti da lui citati come partecipi delle varie fasi della sua versione.

Ugualmente, per ciò che attiene la parte documentale delle verifiche svolte, non si è raccolto alcun dato che confermasse l'assunto del NUCERA (ad esempio per quanto riguarda l'incontro con Leoluca BAGARELLA e Alfredo BONO a Santa Margherita Ligure).

Non vi è dubbio allora che la Corte debba prendere le distanze dalle dichiarazioni del collaboratore in esame non provenendo dalle stesse un contributo di sicura credibilità.

Un discorso parzialmente diverso deve essere fatto per le dichiarazioni rese dai collaboratori Marino PULITO, Cesara POLIFRONI e Bruno CARBONARO.

Per costoro il dibattimento, per quanto si è visto, non ha reso disponibili dettagliati elementi di valutazione in ordine alla loro storia personale e criminale. D'altro canto, a differenza di quanto constatato per Pasquale NUCERA e Domenico FARINA, non sono stati neanche acquisiti elementi che precludano il riconoscimento della loro attendibilità.

Il giudizio della Corte si sposterà pertanto sul contenuto concreto delle loro dichiarazioni, adottando quindi un criterio di valutazione essenzialmente incentrato sulla congruità del loro contributo, sia considerato autonomamente sia rispetto alle acquisizioni probatorie raggiunte aliunde.

Infine, per quanto riguarda tutti gli altri collaboratori, gli elementi di valutazione prima indicati portano a concludere nel senso di una loro attendibilità generale

intendendo per tale la loro riconosciuta capacità,derivante dal positivo superamento dei controlli suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità,di contribuire efficacemente alla ricostruzione della verità.

Ciò non significa ovviamente che la Corte sia disposta ad una apertura illimitata di credito nei loro confronti,considerandosi anzi tenuta ad una capillare verifica del singolo contributo di ognuno di loro.

Significa soltanto che ai dichiaranti in esame deve guardarsi come soggetti ormai propensi alla legalità ed in possesso,per via del loro passato,di conoscenze sicuramente attinenti le vicende di criminalità organizzata.

**INDICAZIONI COMPLESSIVE DESUMIBILI DALLE
DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI.**

A conclusione di questa ampia rassegna,si constata dunque che,secondo la pressochè unanime indicazione dei collaboratori di giustizia,Cosa Nostra considerava il maxiprocesso come un problema strutturale la cui mancata soluzione avrebbe potuto comportare danni irreversibili per l'intera organizzazione.

Negli ambienti mafiosi ci si rendeva conto cioè che attraverso la nascita,lo sviluppo e la definizione di quel giudizio lo Stato aveva lanciato segnali precisi in una direzione assai sgradita e radicalmente diversa rispetto al passato.

Si comprendeva che dietro il processo c'era stata un'azione investigativa di efficacia mai sperimentata prima di allora,alimentata dall'impegno e dalla competenza di gruppi di lavoro costituiti da esperti conoscitori della realtà criminale palermitana.

Che i frutti di quel lavoro non erano andati dispersi nelle secche di atteggiamenti giudiziari ignavi o compiacenti ma erano stati valorizzati da magistrati di primissimo piano,tutti attenti studiosi del fenomeno mafioso,della sua intima essenza e delle modalità con cui si manifestava,i quali avevano inteso,proprio sulla base di tali conoscenze ed intuizioni,ribaltare la classica metodica in virtù della quale si tendeva ad una visione frammentaria e disarticolata di Cosa Nostra,per pervenire in tal modo ad una considerazione unitaria di quest'ultima quantomeno nei suoi organismi di vertice.

Che proprio da tale nuovo atteggiamento,culturale e giudiziario al tempo stesso,erano derivate conseguenze dirette ed estremamente perniciose in tema di determinazione della competenza per territorio,di individuazione dei canoni probatori,di attribuzione delle responsabilità.

Che,infine,in tale vasto stravolgimento un ruolo di primaria importanza era stato rivestito dai collaboratori di giustizia le cui rivelazioni avevano consentito di aprire delle brecce negli impenetrabili segreti di Cosa Nostra e di comprendere,finalmente anche con contributi dall'interno,come essa funzionasse e quali fossero le sue regole.

L'organizzazione mafiosa aveva quindi realizzato di dover raccogliere la sfida lanciata dallo Stato e di dover attivare tutti i mezzi a propria disposizione per vincerla.

In questa logica diveniva necessario,se non addirittura vitale,fare anzitutto ricorso ai consolidati canali,politici e giudiziari,che nel tempo avevano costituito la

quinta colonna di Cosa Nostra,stimolandoli ad intervenire in ogni direzione che potesse rivelarsi utile per “ l’aggiustamento “ del maxiprocesso.

Al tempo stesso diveniva altrettanto necessario provvedere ad allargare la schiera di coloro che,per via delle specifiche funzioni rivestite,avrebbero potuto offrire un apprezzabile contributo in vista dell’obiettivo perseguito.

Ora,potendo Cosa Nostra contare (o ritenendo di poter contare) sulla favorevole giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione,l’unico vero problema da risolvere consisteva nel rendere possibile che quella giurisprudenza potesse essere applicata senza ostacoli da parte di chicchessia.

Non sfuggiva in proposito l’importanza rivestita dal rappresentante della pubblica accusa il cui atteggiamento processuale,ancorchè non essenziale ai fini della decisione,avrebbe comunque potuto agevolare o,a seconda dei casi,turbare la “ serenità “ dei giudicanti.

Si imponeva quindi,una volta individuato l’interlocutore in Antonino SCOPELLITI,ottenerne l’aiuto o,in caso di ripulsa,provvedere alla sua rimozione.

Era stata dunque seguita la strada dell’avvicinamento del magistrato e tuttavia i risultati ottenuti erano stati nulli per il fermo diniego opposto da costui.

Non rimaneva allora che ricorrere alla soluzione alternativa.

Fu quindi per tale motivo che lo SCOPELLITI fu assassinato.

E’ questo dunque lo scenario che i collaboratori utilizzati in questo giudizio hanno tracciato in tema di rapporti generali tra Cosa Nostra ed il maxiprocesso e,più nel dettaglio,tra l’organizzazione stessa e il Dott. Antonino SCOPELLITI.

VERIFICA DEI RISCONTRI COSIDDETTI ESTERNI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI.

Occorre a questo punto verificare, in ossequio al principio sancito dall'art. 192 C.P.P., se lo stesso trovi o meno conferma negli elementi conoscitivi che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acquisire.

Orbene, questa conferma vi è stata ed in termini tali da superare qualsivoglia dubbio in proposito.

- CONVERGENZA DELLE VERSIONI RESE DALLA MAGGIOR PARTE DEI COLLABORATORI.

Anzitutto, è la stessa convergenza delle versioni rese dalla stragrande maggioranza dei collaboratori a fornire la prima prova dell'attendibilità complessiva del loro assunto.

Richiamando infatti i principi interpretativi che la Corte ha ritenuto di applicare, deve prendersi atto che già la convergenza del molteplice costituisce in se stessa riscontro idoneo ad indirizzare nel senso della credibilità delle affermazioni rese dai chiamanti in reità o in correatà.

Non vi è del resto alcun elemento che porti ad ipotizzare che simile convergenza sia il frutto di una comune macchinazione dei collaboratori o di altri fantomatici soggetti decisi ad accusare ingiustamente gli imputati.

Nè è, a maggior ragione, pensabile che ciascuno dei dichiaranti, agendo in autonomia rispetto agli altri soggetti appartenenti alla sua stessa categoria

processuale,abbia avuto la voglia ed il modo di imbastire una versione di comodo per arrivare a dimostrare tesi pregiudiziali.

Il dibattimento non ha offerto infatti alcun dato che renda minimamente plausibile simile ipotesi dovendosi anzi constatare che l'esistenza di modeste divergenze ed incongruenze interne alle singole versioni o esterne ad esse ed emergenti dal raffronto dell'una dichiarazione con l'altra porta a ritenere che il contributo offerto dai dichiaranti sia stato nella massima parte improntato a sincerità.

Fatta questa doverosa premessa,va comunque chiarito che la Corte ha posto ugualmente particolare cura nell'analizzare e soppesare ogni acquisizione probatoria esterna rispetto a quelle dovute alle dichiarazioni dei collaboratori così da disporre del maggior numero possibile di strumenti di verifica della loro attendibilità complessiva e specifica.

RAPPORTI TRA COSA NOSTRA E MAXIPROCESSO.

- INTERESSE PERSONALE DEGLI UOMINI D'ONORE IMPUTATI NEL MAXIPROCESSO.

Passando quindi ad esporre i risultati di tale minuzioso lavoro di raffronto (per il momento riferito al tema generale dei rapporti tra Cosa Nostra ed il maxiprocesso),si osserva che la prima,e probabilmente ovvia,considerazione da fare riguarda l'estensione quantitativa dei soggetti coinvolti nel maxiprocesso medesimo in qualità di imputati.

Quell'esperienza giudiziaria,come ricordato in precedenza,si meritò l'appellativo di maxi anzitutto perchè fu concepita e svolta concretamente nei

confronti di centinaia di persone ritenute far parte di Cosa Nostra. In tale novero furono peraltro compresi tutti coloro che, sulla base delle acquisizioni istruttorie, sembravano essere gli esponenti di spicco di quell'organismo (e tra questi la stragrande maggioranza degli attuali imputati e cioè Bernardo BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALO', Giacomo Giuseppe GAMBINO, Antonino GERACI, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Salvatore MONTALTO, Salvatore RIINA ed inizialmente anche Giuseppe BONO la cui posizione sarebbe stata tuttavia stralciata successivamente).

- INTERESSE GENERALE DI COSA NOSTRA VERSO IL MAXIPROCESSO DERIVANTE DALLA RIDOTTA CAPACITA' OPERATIVA CHE LE DERIVAVA DALLA CARCERAZIONE DI NUMEROSI AFFILIATI.

Vi era dunque un oggettivo interesse, oltre che dei singoli soggetti che si trovarono a dover fronteggiare il processo, anche di Cosa Nostra nel suo complesso di impedire che il giudizio si concludesse in modo negativo perchè ciò avrebbe significato un drastico ridimensionamento della sua capacità strategica, militare ed operativa (per nessuna organizzazione, ancorchè potente, è facile ovviare in tempi rapidi ai disagi derivanti dalla perdita o dalla temporanea messa fuori gioco dei propri leaders, dei propri quadri militari e dei propri esecutori).

Nè può valere l'obiezione che le eventuali condanne e le conseguenti carcerazioni non avrebbero impedito agli uomini d'onore di continuare a svolgere il loro ruolo e di mantenere i legami con il mondo esterno.

Se infatti è vero (e sul punto ci sarà una riflessione approfondita nel prosieguo) che la detenzione non impedisce ad un uomo d'onore di continuare ad essere tale,di comunicare anche dettagliatamente con l'esterno,di concorrere all'assunzione di decisioni in collegamento con soggetti non ristretti,è però del pari innegabile che Cosa Nostra,così come qualsiasi altra organizzazione criminale,ha un'evidente necessità di tenere ben saldi i suoi rapporti con il territorio e quindi di disporre ,per ciascuno dei livelli gerarchici in cui si articola,di persone che,per l'assenza di qualsiasi forma di condizionamento (ivi compreso quello carcerario) siano in grado di agire con pienezza operativa e con rapidità decisionale.

Si vedrà in seguito,e ciò funge da conferma alle osservazioni appena svolte, che i moduli organizzativi di Cosa Nostra prevedevano,nel caso in cui un capomandamento fosse detenuto,il ricorso alla figura del sostituto o reggente che,pur senza succedere formalmente nella carica,era tuttavia delegato,per via dell'assenza del capo, al compimento di tutto ciò che ,con termine derivato da altre discipline,atteneva all'ordinaria amministrazione della cosca.

Cosa Nostra dunque,lungi dal badare esclusivamente alle grandi strategie, teneva invece nella massima importanza la gestione concreta dei suoi affari correnti e considerava necessario che ad occuparsene fossero affiliati non detenuti.

- DANNI ALL'IMMAGINE.

Non era solo questo tuttavia il danno che la mafia avrebbe potuto ricevere da una negativa conclusione del maxiprocesso.

C'era ancora un problema di immagine.

Tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso sono tali in quanto possiedono un quid pluris rispetto ad ogni altro tipo di organizzazione e cioè la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo che a sua volta provoca assoggettamento ed omertà nella maggior parte dei soggetti la cui strada si incroci con la mafia.

Si tratta tuttavia di un elemento che non è immutabile e non è eterno.

Esso deve essere continuamente alimentato da dimostrazioni esteriori della sua esistenza ed in questa logica le attività più utili sono quelle volte a rendere visibile e convincente l'idea di una mafia invincibile, in grado di resistere ad ogni attacco, anche quello più duro, che venga portato dai nemici, primo tra tutti lo Stato.

Ora, poichè il principale, e comunque il più utilizzato, strumento di risposta statale al fenomeno mafioso è certamente costituito dalle iniziative giudiziarie, Cosa Nostra aveva assoluta necessità di dimostrare coram populi di essere tetragona anche sotto tale aspetto.

Troppo sarebbe stato infatti il danno di immagine derivante dalla percezione di una mafia perdente nelle aule giudiziarie tanto più a fronte di una passata casistica da cui trapelava la sostanziale incapacità delle Istituzioni di trovare la chiave di volta per arrivare a sanzionare adeguatamente le condotte criminali degli uomini d'onore.

- CONSEGUENZE NEGATIVE CHE IL MAXIPROCESSO ERA IN GRADO DI PRODURRE IN TEMA DI VALUTAZIONE PROBATORIA E RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA'.

C'era infine un altro problema legato al maxiprocesso e senza dubbio si trattava di quello potenzialmente più preoccupante per Cosa Nostra.

Era quello legato ai principi interpretativi che avevano guidato il pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo prima e, sia pure con qualche oscillazione, i giudici delle fasi di merito dopo.

Si rende a questo punto necessario, per dare esatta contezza del tema in discussione, riportare, con la consueta sinteticità, i più rilevanti tra tali principi.

Si attingerà pertanto alla motivazione della sentenza n.80 del 30.1.1992 della Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione (si tratta appunto della decisione che esaurì l'iter processuale del maxiprocesso).

La fonte è particolarmente preziosa poichè espone, nella fase riassuntiva iniziale, le tappe più significative del percorso seguito dal giudizio ed illustra i passaggi più salienti delle pronunce dei giudici di merito.

Iniziando dunque l'esame dalla pronuncia della Corte d'Assise di Palermo del 16.12.1987 con cui si era chiuso il primo grado di giudizio, si constata che quel giudice aveva ritenuto di dover positivamente verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia da cui provenivano le chiamate in reità o in correità.

A tale conclusione era pervenuto in esito all'analisi delle motivazioni psicologiche afferenti ciascun dichiarante, del constatato disinteresse per false incolpazioni, delle numerose autoaccuse, dell'accertata autonomia delle fonti

rivelatrici,delle coincidenze delle propalazioni tra loro e rispetto ai risultati raggiunti dalle indagini di polizia.

La Corte non aveva comunque trascurato l'esigenza del riscontro esterno alle fonti soggettive intendendolo tuttavia non quale conferma analitica di ciascun brano della singola dichiarazione accusatoria ma quale conferma,anche parziale,delimitata cioè a taluni aspetti o a punti specifici della propalazione,eventualmente derivabile anche da una concorrente,purchè genuinamente autonoma chiamata.

I giudici dell'Assise avevano poi ritenuto di ravvisare nell'associazione denominata Cosa Nostra non una pluralità scollegata di cosche mafiose,liberamente ed autonomamente operanti,senzi legami diversi da quello genericamente finalistico,ma **un'unitaria organizzazione di tipo federalistico-verticistico,articolata su strutture territoriali prefissate,corrispondenti all'ambito localistico di ciascun gruppo base,fruenti di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse,ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro,secondo una rastremazione gerarchica sostenuta da organi intermedi,confluenti al vertice nel direttorio unico costituito dalla cupola o Commissione,impersonato dai rappresentanti delle più cospicue famiglie e deputato al governo generale dell'organizzazione,e perciò all'assunzione delle più rilevanti decisioni;il tutto secondo regole di funzionamento estese anche al campo sanzionatorio,costituente un vero corpus di disciplina interna.**

Sulla base di tale ricostruzione,la Corte d'Assise aveva ritenuto di poter far carico ai membri della stessa Commissione (nel cui ambito si riteneva avessero

preso netto ed incontrastato sopravvento le cosche corleonesi, di Ciaculli, di Corso dei Mille, e quelle alleate, tutte appartenenti alla linea vincente) della più parte degli omicidi consumati, in qualità di mandanti coordinati dal capo dell'organismo, GRECO Michele, sia pure con variazioni individuali imposte dall'applicazione del principio giuridico all'uopo individuato, nell'ambito del concetto della responsabilità penale, perciò ritenendosi insufficiente la sola qualità di componente del direttorio, essendo necessario il concorso di ulteriore ed integrativo elemento di personale collegamento con il singolo fatto delittuoso che fungesse da chiusura del circuito indiziario innescato dalla qualità rivestita non potendosi infatti escludere la possibilità, del resto concretamente verificatasi in alcuni casi, di iniziative delittuose individuali, non sostenute cioè dall'assenso determinante o coadiuvante di altri membri della Cupola.

Su tale base la Corte elaborava criteri atti a discriminare i fatti deliberati dall'organismo di vertice includendo tra gli stessi, tra l'altro, gli omicidi DALLA CHIESA, BASILE, GIULIANO ed altri, considerandoli cioè come fatti di eccezionale rilievo, consumati al fine di paralizzare la risposta dello Stato allo strapotere mafioso ed ai sottostanti interessi criminali - finanziari che nella Cupola trovavano coagulo strategico.

I giudici di primo grado avevano anche chiarito, in tema di reato associativo, che la qualifica di uomo d'onore non sottintendeva una mera condizione soggettiva di adesione morale, scevra di risvolto penale, ma descriveva invece una concreta condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, introdotta con il solenne rituale

dell'affiliazione e consistente nell'irrettrabile impegno di una personale ed illimitata disponibilità per il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Proseguendo l'esame intrapreso e passando adesso alla sentenza emessa in secondo grado dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo il 10.12.1990, si constata che quel giudice preferì seguire, riguardo alcune delle grandi tematiche processuali tra cui quella della valutazione dei collaboratori, una linea più pragmatica di quella fatta propria dalla Corte di primo grado.

Si intese cioè privilegiare la ricerca, caso per caso, degli argomenti di convalida del deposito pur inserendola in un'ottica più ampia che portava ad individuare, come fattore eminente di attendibilità del dichiarante, la visione globale degli avvenimenti riferiti e la capacità di concatenarli logicamente e cronologicamente.

Veniva quindi sottoposto ad ampia revisione il contributo dei due principali collaboratori Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO dei quali venivano messe in luce reticenze e vere e proprie menzogne finalizzate essenzialmente a minimizzare o addirittura occultare gravi responsabilità personali o di gruppi amici.

Tale diverso atteggiamento nei confronti dei due "pentiti" storici non portava tuttavia a revocare in dubbio la loro attendibilità complessiva ma a delineare diversamente la matrice e gli schieramenti complessivi del grande conflitto di mafia che aveva insanguinato Palermo.

I giudici di secondo grado assegnavano quindi allo stesso BUSCETTA diversi livelli di attendibilità : rilevante ed affidabile quanto alla descrizione generale dell'organizzazione mafiosa, alla sua articolazione funzionale nei vari gradi

operativi, alla composizione personale dei vari raggruppamenti territoriali, ai legami di vertice; abbisognavole invece di particolare oculatazza valutativa in relazione ai fatti di sangue ricadenti nella cosiddetta guerra di mafia ed alle connesse responsabilità individuali ovvero in rapporto agli omicidi di pubblici funzionari.

L'Assise di Appello concordava comunque con il primo giudice quanto alla visione unitaria o verticistica di Cosa Nostra e ne condivideva il pensiero circa l'esistenza di funzioni - di raccordo, direttive e punitive - della cosiddetta Commissione o Cupola.

Riteneva peraltro necessario accertare la responsabilità dei componenti di tale organismo, in relazione ai delitti contro la vita, non già con mero ed automatico riferimento alla qualità da ciascuno di loro rivestita ma ricorrendo ad un accertamento concreto della personale partecipazione alla riunione deliberativa affinché l'interessato potesse esercitarvi un utile dissenso.

La Corte d'Assise di Appello rilevava ancora la necessità, preliminare rispetto al tema delle responsabilità individuali, dell'individuazione di un interesse effettivo dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso alla deliberazione ed esecuzione di ciascuno degli omicidi trattati nel procedimento.

Questo è dunque, nel complesso, il quadro tracciato dai giudici che si occuparono delle fasi di merito del maxiprocesso.

Come si può vedere, non mancarono le divergenze, anche sostanziali, tra la prima e la seconda istanza.

Le due Corti concordarono tuttavia sui temi fondamentali individuabili nell'unitarietà di Cosa Nostra, nell'esistenza di un organismo al suo vertice cui erano affidate le funzioni di maggiore rilievo per la rappresentanza e la gestione degli interessi collettivi, nell'importanza generale del contributo dei collaboratori, fatti salvi i distinguo di cui si è detto, per la ricostruzione delle dinamiche mafiose.

Era quindi ben presente alla mafia ed ai mafiosi che il processo, dopo l'esaurimento della fase di merito, era stato incanalato in una strada sicuramente diversa e più pericolosa da quella che aveva contrassegnato buona parte delle passate esperienze giudiziarie in materia di reati associativi.

Era una strada che portava verso una gestione non frammentaria dei fatti di mafia, che ne consentiva una visione globale, che utilizzava e valorizzava contributi conoscitivi (quelli dei collaboratori) prima inesistenti o insignificanti, che adottava criteri di valutazione della prova assai più vicini al senso comune di quanto non fosse mai stato fatto, che consentiva di risalire alle responsabilità personali non solo per i fatti specifici ed a prova diretta ma anche per i delitti più gravi e apparentemente meno decifrabili, che consentiva infine, pur attraverso la mediazione di dettagliate indagini istruttorie e dibattimentali, di arrivare a sanzionare penalmente anche i capi e cioè coloro nei cui confronti era sempre stato difficile andare oltre il sospetto.

Era cioè una strada che permetteva di cogliere l'essenza stessa del fenomeno mafioso e delle sue manifestazioni.

Tutto questo bastava ed avanzava per giustificare l'interesse di Cosa Nostra e degli uomini d'onore a mettere in campo ogni energia disponibile che valesse a sgretolare il maxiprocesso.

- SENTENZA DEL GIP DI PALERMO.

Esaurita con ciò l'esposizione dei riscontri di natura logica derivanti dalla struttura del maxiprocesso e dalle sue implicazioni, resta da dire degli elementi di conferma desumibili dalla più volte citata sentenza del GIP di Palermo nei confronti di Salvatore CANCEMI.

Se ne è già parlato diffusamente ed è quindi inutile adesso ripercorrere il suo contenuto.

Ciò che invece conta è il risultato di quella sentenza e, ancora di più, le motivazioni che l'hanno giustificato.

Si è dunque affermato in quella sede che l'onorevole LIMA morì per non aver voluto o potuto assicurare a Cosa Nostra, impersonata dai suoi massimi dirigenti, che il rapporto di reciproca tolleranza tra Stato (o meglio di alcuni uomini investiti di funzioni statuali) e mafia sarebbe continuato così come in passato.

Così come si è affermato che tra tutti i segnali che Cosa Nostra colse ed interpretò come sintomi del mutato atteggiamento delle Istituzioni nei suoi confronti, il più importante fu costituito dal negativo andamento del maxiprocesso nonostante le aspettative di segno contrario.

Si è infine affermato che per Cosa Nostra quel processo costituì un vero e proprio spartiacque a partire dal quale fu radicalmente e sanguinariamente mutata la condotta nei confronti dello Stato.

E' giunto adesso il momento di tirare le conclusioni di questo lungo discorso.

Le osservazioni fin qui svolte consentono di ritenere pienamente attendibile l'indicazione,proveniente da quasi tutti i collaboratori,secondo cui Cosa Nostra considerava il maxiprocesso come una priorità assoluta cui adattare le proprie strategie e destinare le migliori risorse disponibili pur di arrivare al suo annientamento.

INTERESSE DI COSA NOSTRA VERSO ANTONINO SCOPELLITI.

Concluso dunque l'esame di questo punto,è adesso il momento di sottoporre a verifica la seconda risultanza complessiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e cioè quella per cui la morte di Antonino SCOPELLITI ,voluta e commissionata da Cosa Nostra,fu causata dalla sua designazione quale rappresentante della pubblica accusa nel maxiprocesso e dal suo rifiuto a prestare la benchè minima collaborazione all' ” aggiustamento “ del maxi medesimo.

Anche questa rivelazione ha trovato importanti ed inequivocabili conferme in esito al dibattito.

Similmente a quanto è stato fatto in precedenza,saranno adesso esposte tutte le acquisizioni probatorie che hanno consentito di dare sostanza e credibilità all'assunto dei collaboratori esaminati nel corso del giudizio.

- RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE ORGANIZZATIVE INERENTI IL MAXIPROCESSO ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI AD ESERCITARVI FUNZIONI GIUDIZIARIE.

- ABBANDONO DEL PRESIDENTE CORRADO CARNEVALE E RAGIONI DEL MEDESIMO.

- SUA SOSTITUZIONE CON IL PRESIDENTE PASQUALE MOLINARI.

La trattazione del tema in questione richiede tuttavia,preliminarmente,l'esatta ricostruzione del modo e dei tempi in cui il Dott. Antonino SCOPELLITI entrò in contatto con il maxiprocesso e ,a livello più generale,degli accadimenti che riguardarono la formazione e la composizione del collegio giudicante cui sarebbe stata demandata la cognizione e la decisione dei ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 10.12.1990.

Prendendo le mosse da quest'ultimo aspetto,si rileva che ,in virtù dei criteri (vigenti all'epoca dei fatti) di ripartizione degli affari tra le varie sezioni penali della Corte di Cassazione,il giudizio doveva necessariamente essere assegnato ,e così effettivamente avvenne,alla Prima Sezione il cui presidente titolare era il Dott. Corrado CARNEVALE.

Proprio sulla scorta di tale presupposto,allorchè nella primavera del 1991 il Dott. CONTI,Presidente della Corte d'Appello di Palermo, fece sapere che di lì a non molto l'estensore della motivazione della sentenza di secondo grado avrebbe concluso il suo impegno,il Dott. Antonio BRANCACCIO,nella sua veste di Primo Presidente della Suprema Corte,si premurò di contattare il presidente CARNEVALE

invitandolo ad attivarsi per mettere in piedi l'imponente macchina organizzativa che si sarebbe resa necessaria.

Quest'ultimo non perse tempo e curò anzitutto di far pervenire a Roma gli atti e la documentazione che sarebbero serviti ad una prima presa di contatto con il processo.

Gli stessi sarebbero poi arrivati in estate.

Senonchè, sempre in quella primavera, stava avvenendo qualcosa che avrebbe poi condizionato la composizione del collegio.

L'allora Ministro di Grazia e Giustizia, onorevole Claudio MARTELLI, a ciò anche stimolato dalla presenza al suo fianco del Dott. Giovanni FALCONE nella qualità di Direttore degli Affari Penali del Ministero, avendo constatato il profondo ed evidente scollamento tra i principi interpretativi adottati dai giudici di merito che si occupavano di processi di criminalità organizzata e quelli applicati dalla Prima Sezione penale della Cassazione (informati ad un rigoroso formalismo) cui era demandata in esclusiva la trattazione di tali tematiche, aveva deciso di realizzare un monitoraggio sulla produzione di quella stessa sezione.

Il lavoro si concluse con la verifica che le pronunce più controverse della Prima Sezione erano state assunte, nella stragrande maggioranza dei casi, da collegi presieduti dal Dott. CARNEVALE ed in cui il relatore era stato il Dott. DELL'ANNO.

Il Guardasigilli, ben consapevole di non poter assumere iniziative formali in danno di tali magistrati senza al tempo stesso esporsi alla obiezione di intaccare

l'autonomia della giurisdizione, e tuttavia ugualmente determinato ad impedire che la loro concezione potesse comportare lo stravolgimento di altri processi, decise di usare le armi della polemica che alimentò costantemente con i mezzi a sua disposizione allo scopo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e, al tempo stesso, provocare una qualche modifica della situazione.

Fu così che, particolarmente attorno a Corrado CARNEVALE, si creò un clima di ostilità montante tale da turbarne pesantemente la condizione professionale e la reputazione.

Sebbene il magistrato, almeno inizialmente, reagisse con fastidio a questo stato di cose e si mostrasse quindi intenzionato a non farsene travolgere e a non abdicare, neanche in minima misura, alle proprie funzioni, i colleghi che gli erano più vicini (e tra questi Paolino DELL'ANNO, Umberto FELICIANGELI e Francesco PINTUS) compresero che la particolarità del momento esigeva un passo indietro da parte sua.

Gli consigliarono pertanto, consapevoli della grande attenzione riposta sul maxiprocesso, di affidare ad un altro giudice la presidenza del collegio che avrebbe giudicato i ricorsi ad esso attinenti.

Il presidente CARNEVALE, dopo aver tentato di resistere all'invito dei colleghi, si rese ben presto conto dell'insostenibilità della sua posizione e del grave appannamento che essa avrebbe potuto causare alla sentenza da emettere quale che ne fosse il contenuto.

Accettò pertanto di lasciare ad altri l'incarico e, attorno al mese di maggio, convocò una riunione dei magistrati della Prima Sezione ed annunciò che il suo posto sarebbe stato preso dal presidente Pasquale MOLINARI mentre gli altri componenti del collegio sarebbero stati i giudici BUOGO, POMPA, SCHIAVOTTI e PAPADIA.

La decisione, accettata con spirito di servizio dal MOLINARI, fu immediatamente comunicata al presidente BRANCACCIO il quale ne prese atto pur con qualche riserva legata al non lontano pensionamento del subentrante.

Proprio per via di tale preoccupazione il Primo Presidente ritenne di inviare una nota scritta al collega CARNEVALE sollecitandolo ad intensificare gli sforzi organizzativi per la gestione del maxiprocesso così da prevenire qualsivoglia ostacolo che potesse impedirne la definizione o comunque ritardarla oltre la data del pensionamento del MOLINARI.

Il Dott. CARNEVALE, sentito in questo processo, ha per la verità offerto una diversa versione dei fatti spiegando che la sua decisione di rinunciare alla presidenza del collegio del maxiprocesso non fu causata dalla cattiva stampa che gli era riservata in quel periodo ma dall'aspettativa di vedere accolta la sua domanda di trasferimento alla Presidenza della Corte d'Appello di Roma.

Ha precisato infatti che, per via della sua anzianità di servizio e dei titoli professionali vantati, era verosimilmente il candidato più accreditato tra tutti i concorrenti a quel posto direttivo.

Non voleva pertanto, accettando di presiedere il collegio del maxiprocesso, porsi in una condizione tale da impedirgli, in caso di nomina, di prendere immediatamente possesso del nuovo incarico.

La ricostruzione del presidente CARNEVALE non trova tuttavia alcuna conferma nel materiale probatorio raccolto ed è anzi smentita da svariati elementi.

Anzitutto, sono stati i suoi stessi colleghi di sezione (i già citati DELL'ANNO, FELICIANGELI e PINTUS) ad affermare concordemente di aver spinto il loro presidente a non occuparsi del maxiprocesso per i motivi prima esposti.

Costoro hanno peraltro precisato che il loro compito si rivelò arduo poichè il Dott. CARNEVALE mal digeriva di dover sottostare alle pressioni derivanti dal movimento di opinione sollevato dal ministro MARTELLI.

Proprio quest'ultimo ha poi dichiarato di essersi rifiutato di dare il proprio concerto alla nomina del CARNEVALE alla Presidenza della Corte d'Appello di Roma.

Il magistrato sapeva quindi assai bene che, fintanto che il dicastero della giustizia fosse stato diretto dal MARTELLI, le sue speranze di trovare nuove e prestigiose collocazioni professionali sarebbero state frustrate.

E' allora evidente che l'abbandono di CARNEVALE fu dovuto alle pressioni ambientali manifestatesi intorno al maxiprocesso e non certo alle sue aspirazioni di carriera.

Si può a questo punto affermare che, a partire dal maggio del 1991 e fino alla morte del Dott. SCOPELLITI, era nella consapevolezza generale che il presidente

CARNEVALE aveva rinunciato a partecipare al giudizio e che il suo posto sarebbe stato preso dal presidente MOLINARI.

- DESIGNAZIONE DI ANTONINO SCOPELLITI QUALE PROCURATORE GENERALE D'UDIENZA NEL MAXIPROCESSO.

Proseguendo l'esame intrapreso, è adesso il momento di occuparsi dell'entrata in scena dello SCOPELLITI.

Si è appreso, attraverso la deposizione del Dott. Bartolomeo LOMBARDI, all'epoca dei fatti Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e delegato alla designazione dei Procuratori Generali per le udienze penali, che essendo pervenuti da Palermo gli atti del maxiprocesso nell'ultima decade di luglio, pensò di chiedere al Dott. SCOPELLITI (che essendo residente a Roma era uno dei pochissimi magistrati ancora reperibili) di occuparsene.

L'interessato accettò di buon grado così che, dopo poco tempo quando già si trovava a Campo Calabro per trascorrervi le ferie, gli vennero inviati alcuni atti tramite Polizia Ferroviaria così da consentirgli di avviare lo studio della materia processuale.

La notizia della designazione trapelò immediatamente poichè, negli ambienti della Cassazione, non vi era segreto che potesse rimanere tale per più di poche ore.

I ricordi del Dott. LOMBARDI sono stati confermati ed arricchiti dalla deposizione del Dott. Vittorio SGROI, al tempo Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

L'alto magistrato ha infatti affermato di aver ricevuto in visita lo SCOPELLITI e di averne appreso la disponibilità ad occuparsi del maxiprocesso.

Manifestò immediatamente la propria adesione poichè aveva grande stima delle doti professionali del collega e della sua capacità di gestire vicende giudiziarie rilevanti per dimensioni e delicatezza.

Fu così che, ancorchè soltanto a livello ufficioso, Antonino SCOPELLITI ricevette la delega quale PG di udienza.

Anche il Dott. SGROI ha poi confermato che la notizia si diffuse rapidamente sebbene si fosse tentato di mantenerla riservata.

E' dunque certo che lo SCOPELLITI acquisì proprio nel mese di luglio la legittimazione a rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso.

- CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL DOTT. SCOPELLITI E SUA POSIZIONE RISPETTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA PRIMA SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE..

Acquisite le certezze appena evidenziate, appare adesso opportuno soffermarsi sulla personalità della vittima e, conseguentemente, sulla percezione che di tale personalità si aveva all'esterno.

E' naturalmente ovvio, tanto che il punto non merita alcuna particolare sottolineatura, che l'analisi sarà condotta esclusivamente sulla base di risultanze oggettive (senza quindi fare ricorso ad alcun elemento suggestivo o affidato a considerazioni arbitrarie) ed entro gli stretti limiti configurati dall'utilità

processuale (senza cioè indulgere ad eccessi ricostruttivi che siano sganciati dagli aspetti di stretta pertinenza del giudizio).

Fatte queste precisazioni, si rileva anzitutto, con immediata evidenza, che il percorso professionale del Dott. Antonino SCOPELLITI ha costantemente manifestato caratteristiche di eccezionalità tali da collocarlo tra i più brillanti esponenti della classe magistratuale della sua generazione.

Sono oltremodo eloquenti al riguardo le espressioni che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione adoperò allorchè, nel gennaio del 1987, predispose il parere valutativo richiesto per l'assegnazione dello SCOPELLITI all'ufficio di Sostituto Procuratore Generale (fino a quella data il magistrato aveva prestato servizio nella medesima sede ma nella veste di applicato).

Diceva dunque il Procuratore Carlo Maria PRATIS : “ Il dott. SCOPELLITI presso tutti gli uffici cui è stato destinato nei 27 anni della sua vita giudiziaria ha lasciato tracce sicure di un proficuo e costante lavoro per il perfetto raggiungimento dei fini di giustizia, suscitando sempre generale ed incondizionata ammirazione, per l'alto livello della preparazione giuridica, per l'ingegno vivissimo, per l'intuito immediato e sicuro, per la carica di simpatia ed il garbo inimitabili “.

Proseguiva il Procuratore citando i più importanti procedimenti di cui lo SCOPELLITI si era occupato nel corso degli anni tra i quali quello a carico di tale DELLA LATTA per l'uccisione del fanciullo Ermanno LAVORINI, quello per il sequestro e l'uccisione di Cristina MAZZOTTA ad opera di criminali calabresi, quello a carico di Pietro VALPREDA ed altri per la strage di Piazza

Fontana, quello per l'assassinio dell'onorevole Aldo MORO e della sua scorta ed ancora altre vicende quali l'uccisione di magistrati e di agenti della forza pubblica, la strage di Piazza della Loggia, l'assassinio del consigliere istruttore di Palermo Rocco CHINNICI, i fatti terroristici causati dalla banda Walter Alasia, l'assassinio del giornalista Walter TOBAGI e numerosi altri ancora.

Il parere segnalava inoltre il silenzioso ma non per questo meno rilevante lavoro dello SCOPELLITI quale incaricato dei procedimenti disciplinari e l'intensa attività da lui svolta nella veste di pubblicista concretatasi nella collaborazione con riviste giuridiche e quotidiani di larga diffusione e nella redazione di saggi ed articoli che avevano attirato l'interesse dei tecnici.

Il profilo disegnato da questo parere è quindi quello di un magistrato di altissimo livello per competenza e rigore professionale e talmente apprezzato dai suoi superiori da essere sistematicamente officiato della responsabilità di buona parte dei procedimenti più delicati e complessi tra quelli in carico alla Procura Generale.

Precisato questo primo punto, è altrettanto importante mettere a fuoco alcune altre caratteristiche del magistrato SCOPELLITI.

Interessa infatti conoscere quale fosse il suo punto di vista riguardo la valutazione probatoria dei fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso e quale il suo atteggiamento rispetto alla giurisprudenza stabilmente adottata in quegli anni dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione.

Al riguardo non si dispone di dati particolarmente doviziosi ma quelli esistenti bastano a dare un'idea concreta ed oggettiva.

Attingendo alla produzione documentale acquisita nel corso del dibattimento, si constata ad esempio che il Dott. SCOPELLITI svolse funzioni di PG di udienza in due importanti procedimenti nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla mafia.

Il primo è il procedimento che vedeva ricorrenti Giuseppe MADONIA, Vincenzo PUCCIO e Armando BONANNO contro la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo del 24.10.1984 che li aveva dichiarati responsabili tra l'altro dell'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE; orbene, a fronte della richiesta del PG di rigettare i ricorsi, il collegio giudicante dichiarò la nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado poichè i difensori dei ricorrenti non avevano ricevuto avviso della data dell'udienza in cui si sarebbe proceduto all'estrazione dei giudici popolari chiamati a comporre il collegio di appello.

Il secondo è il procedimento che vedeva ricorrenti Giuseppe CALO' ed altri avverso la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Firenze del 15.3.1990 con cui era stata affermata la responsabilità degli imputati per la strage compiuta sul treno rapido 904 mentre era in sosta all'interno della stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

Anche in questo caso il Dott. SCOPELLITI aveva chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

La Corte, presieduta da Corrado CARNEVALE, aveva viceversa rigettato il ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili ed aveva annullato la sentenza con rinvio.

La decisione fu depositata il 16.3.1991.

Ai casi citati si può aggiungere un altro significativo esempio: ci si riferisce al procedimento avente ad oggetto l'uccisione del magistrato Rocco CHINNICI in cui, ancora una volta, lo SCOPELLITI concluse in modo difforme rispetto a quello che sarebbe stato poi l'esito deciso dal collegio della Prima Sezione.

Dunque, più volte ed in vicende di primissimo piano (ed anche in periodi di tempo assai prossimi a quello della sua morte) il suddetto mostrò di non essere un sostenitore della linea di assoluto rigore formale privilegiata dai giudici di quella sezione e di non ritenere che le decisioni dei giudici di merito meritassero di essere stravolte per vizi non attinenti al piano sostanziale dei processi.

L'oggettività della conclusione appena esposta trova una precisa conferma dibattimentale nella deposizione della teste Paola PAMPANA all'udienza del 22.10.1994.

La donna, amica del giudice da vent'anni, ha affermato che costui, nel corso di un colloquio avvenuto nel 1991 e riguardante tra l'altro un processo appena celebrato in Cassazione e conclusosi con l'annullamento della sentenza di merito, le manifestò chiaramente di essere arrabbiato e deluso e le disse testualmente: “ quando la forma incide sulla sostanza allora va bene annullare; altrimenti me ne fotto”.

Antonino SCOPELLITI non apparteneva dunque alla stessa corrente di pensiero dei magistrati della Prima Sezione ed anzi considerava criticamente quello che riteneva il loro scostamento dalla comune logica giudiziaria.

A conclusione di questa prima rassegna di dati, il quadro che si può tracciare del lato professionale della vita dello SCOPELLITI è quello di un magistrato di grande preparazione professionale, attento studioso degli aspetti tecnico-scientifici del processo penale e tuttavia, al tempo stesso, capace di pragmatismo e propenso a privilegiare la sostanza più che la forma.

Le osservazioni appena svolte non sono ovviamente inficiate dalla constatazione dell'atteggiamento che lo SCOPELLITI tenne in più di un convegno (così come è stato osservato dalle difese) difendendo l'immagine della Corte di Cassazione ed anche l'operato della Prima Sezione.

Tutta la storia professionale del magistrato dimostra infatti l'alto grado di sensibilità istituzionale che caratterizzò il suo impegno e la sua visione della giurisdizione.

Era perciò impensabile che in occasioni pubbliche, dinanzi a platee diverse da quelle delle aule di giustizia, egli, tradendo la sua natura, si trasformasse in una sorta di Masaniello alla ricerca di “ una giustizia più giusta”.

Era invece assai più consono all'uomo, e fu quello che egli realmente fece, sostenere concretamente e correttamente le sue idee nell'ambito dei processi.

Dunque, nessuna contraddizione ma, al contrario, l'ennesima dimostrazione della coerenza intellettuale del Dott. SCOPELLITI.

- CARATTERISTICHE RELAZIONALI DEL DOTT. SCOPELLITI

L'esame della sua personalità sarebbe nondimeno incompleto se si fermasse a questo punto,essendosi potuta constatare nel corso del dibattimento l'esistenza di ulteriori aspetti degni di nota ai fini della materia processuale .

Emerge infatti con chiarezza che il giudice,lungi dal frapporre una spessa cortina tra se stesso ed il mondo esterno,era invece portato,verosimilmente per attitudine caratteriale,a consentire a chiunque di avvicinarlo senza alcun filtro e senza discriminare in base al ceto o al retroterra dell'interlocutore con cui di volta in volta aveva a che fare.

Così come emerge con uguale chiarezza che egli era disposto ad ascoltare chiunque avesse qualcosa da chiedergli e ad adoperarsi per trovare la soluzione.

E' un dato questo che si coglie a piene mani sia dalle deposizioni dei familiari e degli amici calabresi dello SCOPELLITI che da quelle dei soggetti con cui era in contatto nella capitale.

Deve subito precisarsi che dal dibattimento non è emerso alcun elemento da cui desumere che tale propensione al contatto umano abbia in alcun modo ed in alcuna occasione fatto travalicare al giudice i limiti legati all'altezza della sua posizione e delle sue funzioni ed al giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato.

Anzi,per quanto prima esposto,non può che ribadirsi che la vita professionale di Antonino SCOPELLITI fu costantemente volta al servizio della collettività nel cui nome esercitava giustizia.

- PERCEZIONE ESTERNA DELLE CARATTERISTICHE DEL DOTT. SCOPELLITI.

Chiarito questo aspetto importante, resta tuttavia da cogliere se ,ed eventualmente in che modo, tale aspetto del carattere dello SCOPELLITI fosse percepito all'esterno, particolarmente negli ambienti più distanti dal suo mondo e cioè quelli criminali.

E' significativa al riguardo la notizia offerta dal collaboratore di giustizia Giuseppe SCOPELLITI.

Costui, deponendo dinanzi alla Corte all'udienza del 26.4.1996, ha affermato quanto segue : “ Il giudice SCOPELLITI non si toccava mai e poi mai, perchè era risaputo che era molto vicino, non vorrei offendere la persona del giudice SCOPELLITI, cioè se non volevano i GARONFOLO il giudice SCOPELLITI non si toccava “.

Dunque, nell'immaginario degli ambienti mafiosi reggini, il magistrato veniva considerato come un soggetto non pregiudizialmente ostile con cui era possibile quantomeno discutere.

Che poi tale percezione fosse o meno giustificata (e sul punto può aver giocato un ruolo la circostanza che lo SCOPELLITI fosse originario della stessa area territoriale cui appartiene la famiglia GARONFOLO oltre alla sua già evidenziata abitudine di non rifiutare il contatto umano con chicchessia) e che ad essa non si sia mai accompagnato alcun atto concreto da cui desumere che la pretesa “ vicinanza “

del magistrato fosse fonte di illeciti vantaggi,tutto questo poco importa ai fini del processo.

Ciò che invece rileva è che negli ambienti delinquenziali reggini si guardava ad Antonino SCOPELLITI come ad un giudice non assolutamente impenetrabile.

- CONDIZIONI PSICOLOGICHE DEL MAGISTRATO NEL PERIODO PRECEDENTE LA MORTE.

Esaurito,con l'esposizione di tale ultimo profilo,il discorso sulla personalità della vittima,può subito passarsi alla trattazione di un tema immediatamente contiguo.

Ci si riferisce allo stato d'animo del magistrato nel periodo precedente la morte.

E' inutile esporre nuovamente i risultati che in merito a tale circostanza sono stati acquisiti.

Nella precedente parte descrittiva del fatto si è infatti proceduto ad un ampio resoconto del contenuto delle deposizioni attinenti tale aspetto.

La pluralità dei soggetti dichiaranti,la loro appartenenza a cerchie differenti e non in contatto tra loro (le stesse impressioni sono state riferite da parenti dello SCOPELLITI,da amici romani,da amici reggini,da collaboratori ed anche da semplici conoscenti) e l'inesistenza di ragioni tali da spingerli al mendacio,sono tutti elementi questi che inducono ad attribuire la massima credibilità alla circostanza che costoro hanno unanimemente riferito.

Ugualmente deve mettersi in risalto che il magistrato non era uomo particolarmente impressionabile o portato a dar corpo alle ombre.

Lo dimostra lo stesso andamento della sua carriera (fin dagli albori egli scelse di stare in prima linea e non scansò in nessuna occasione vicende e procedimenti che avrebbero potuto esporlo a pericolo) nonché l'episodio delle minacce legate al ricorso MENDELLA di cui si è dato conto nella parte in cui sono state trattate le cosiddette causali alternative.

Deve quindi ritenersi che a partire dal momento in cui il magistrato venne designato a rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso egli sia venuto in possesso di elementi tali da indurlo a pensare che la sua vita era in pericolo e che tale pericolo scaturiva direttamente da quelle funzioni.

Deve ancora ritenersi che questa consapevolezza sia divenuta sempre più intensa via via che si avvicinava la data della morte.

Deve infine ritenersi che pochissimi giorni prima della morte si sia verificato un qualche evento, di gravissima portata e sempre collegato al maxiprocesso, che provocò una vera e propria crisi di angoscia nello SCOPELLITI.

DATI DI GENERICA DELL'OMICIDIO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STESSO E DEL CONTESTO IN CUI E' AVVENUTO.

- DATI DI GENERICA.

Resta infine da discutere dei dati di generica desumibili dal modo in cui è stato commesso l'omicidio e dalle sue caratteristiche generali.

La prima considerazione da svolgere riguarda l'estrema modestia delle tracce lasciate dagli autori del delitto.

Tutto ciò che è stato rinvenuto sul luogo dell'evento è consistito in una porzione di borra per cartuccia calibro 12 ed in quattro pallettoni (un'altra borra sarebbe stata invece rinvenuta all'interno della fossa cranica del cadavere).

La seconda considerazione attiene l'arma ed i pallettoni utilizzati.

Sebbene non si abbia alcuna traccia del fucile che esplose i colpi con cui fu tolta la vita allo SCOPELLITI nè si sia potuto risalire alla sua marca essendo stata impiegata un'arma ad anima liscia, è stato tuttavia ugualmente possibile, attingendo all'esperienza del consulente balistico, avere notizie di una certa concretezza.

Ha dunque affermato il Dott. Sandro LOPEZ che, a suo giudizio, l'arma impiegata aveva verosimilmente le canne mozze.

Lo stesso giudizio, sia pure rapportato soltanto a nozioni di esperienza investigativa, è stato dato dal Dirigente pro-tempore della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, Dott. Vincenzo SPERANZA:

Un'altra osservazione merita di esser fatta per ciò che attiene la dinamica dei colpi.

Dall'esame congiunto delle risultanze balistiche e medico-legali si constata che lo SCOPELLITI venne raggiunto da due colpi : il primo, sparato da una distanza compresa tra 1,5 e 2,5 metri e da avanti verso dietro e da sinistra verso destra, attinse il padiglione auricolare di sinistra; il secondo, sparato da una distanza compresa tra 0,5 e 1 metro e perpendicolarmente alla vittima, la attinse alla regione sottomandibolare sinistra.

Già il primo colpo era stato sufficiente a causare la morte.

Quanto ai mezzi meccanici di locomozione impiegati dagli assassini, le investigazioni non sono approdate ad alcuna certezza.

E' tuttavia possibile svolgere a tal proposito qualche considerazione sulla base di argomentazioni di natura logica.

Appare anzitutto verosimile che i killers abbiano agito a bordo di una motovettura.

L'uso di tale mezzo si concilia infatti, assai meglio di quanto si possa ipotizzare per un'autovettura, con l'esigenza di occultamento dei tratti somatici degli autori (la moto, a differenza della macchina, consente ed anzi rende naturale per i suoi occupanti l'uso dei caschi).

Non solo. L'accertato impiego di un fucile (e verosimilmente di un fucile a canne mozze) si adatta assai meglio ad una moto che non ad una vettura (in quest'ultima la presenza dell'abitacolo provoca impaccio e ritarda le operazioni di sparo non fosse altro che per la necessità di fuoriuscire l'arma dai finestrini o dalla portiera).

Infine, la moto consente una facilità di manovra sicuramente superiore a quella di una vettura.

Tutto quindi porta a ritenere che la vettura dello SCOPELLITI, allorchè scattò l'agguato, venne raggiunta ed affiancata (o meglio leggermente superata , come si può desumere dalla dinamica del primo colpo la cui direzione fu da avanti verso dietro) da una moto con a bordo due persone (sarebbe inimmaginabile che l'esecuzione del delitto sia stata opera di un solo soggetto

che,contemporaneamente,avrebbe dovuto guidare il mezzo,imbracciare il fucile e sparare).

- CONSIDERAZIONI GENERALI.

Restano infine due considerazioni finali non più legate ai dati di generica bensì alle caratteristiche generali del delitto e del contesto territoriale in cui maturò.

La prima è questa. Nonostante la capillare ricerca che venne fatta e nonostante che l'omicidio fosse avvenuto in un orario pomeridiano,quando cioè la gente non si era ancora ritirata nelle abitazioni per il riposo notturno e ci doveva quindi essere ancora movimento di persone e di mezzi,nessun teste oculare (salvo il signor Vincenzo ROMEO il quale si convinse peraltro di aver assistito ad un incidente e non notò comunque alcunchè che fosse riferibile agli autori del fatto) venne individuato.

Finanche nell'area immediatamente contigua al luogo del delitto non fu trovato alcun soggetto (ed in proposito si ricorda che il gestore di un ristorante sito nei pressi affermò di non aver visto nè sentito nulla) che fosse in grado di riferire un qualche particolare di utilità alle indagini.

La seconda considerazione attiene invece la zona territoriale in cui l'omicidio venne compiuto.

E' emerso dal dibattito che l'area di Campo Calabro,similmente a quanto avviene nella gran parte delle contrade del reggino,è soggetta all'influenza di organizzazioni criminali fortemente radicate sul territorio.

In quel comprensorio dunque agiscono due raggruppamenti di tale natura facenti capo alle famiglie GARONFOLO e RANIERI.

CONCLUSIONI.

Terminata con quest'ultimo dato l'esposizione degli elementi significativi legati direttamente all'omicidio del Dott. SCOPELLITI, si possono adesso tracciare le conclusioni del discorso intrapreso intorno alla vittima, ai suoi legami con il maxiprocesso ed ai motivi che causarono la sua morte .

Può far comodo elencare riassuntivamente i vari punti messi a fuoco sull'argomento.

- Antonino SCOPELLITI fu investito del compito di rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso attorno al mese di luglio del 1991.

- Quando questo avvenne Corrado CARNEVALE aveva già deciso di non presiedere il collegio giudicante designando quale proprio successore il presidente Pasquale MOLINARI.

- Lo SCOPELLITI era noto come magistrato competente e schierato su posizioni interpretative alquanto distanti da quelle del Dott. CARNEVALE e dei giudici della Prima Sezione.

- Era tuttavia, al tempo stesso, noto, soprattutto negli ambienti della sua terra d'origine, come personaggio cui si poteva accedere in modo agevole ed a cui non era impossibile chiedere degli interessamenti.

- Fin dal momento della designazione a PG di udienza nel maxiprocesso lo SCOPELLITI, che pure non era persona facilmente impressionabile, manifestò

chiaramente e con sempre maggiore intensità timori per la propria incolumità personale collegandoli altrettanto chiaramente al delicato compito che gli era stato assegnato.

- Il fatto delittuoso, oggettivamente considerato, presenta una serie di caratteristiche che consentono di configurarlo decisamente come una manifestazione di criminalità di tipo mafioso : è stato infatti materialmente eseguito da gente esperta, con tecniche e con mezzi simili a quelli normalmente adoperati in delitti mafiosi, con fredda determinazione finalistica (si pensi al colpo di grazia), in una zona a controllo mafioso e godendo della omertà che è dato riscontrare nei fatti di mafia.

VALUTAZIONE DEI RISCONTRI ESTERNI IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Questi capisaldi, e tali possono essere considerati fondando tutti su elementi indubbi ed oggettivi, portano ad una ricostruzione del fatto che combacia perfettamente con la tesi accreditata dalla stragrande maggioranza dei collaboratori di giustizia.

Si è infatti avuto modo di esporre in precedenza che secondo costoro Cosa Nostra, inizialmente alquanto serena sull'esito del maxiprocesso per via delle rassicuranti promesse fatte dai suoi fiancheggiatori ed ancora sulla base della garanzia rappresentata dalla giurisprudenza della Prima Sezione Penale della Cassazione, cominciò a nutrire dubbi sull'effettivo andamento della vicenda allorchè si manifestarono alcuni segnali ritenuti inquietanti.

Si era infatti appreso dell'abbandono del Presidente CARNEVALE e si era anche saputo della designazione di Antonino SCOPELLITI quale PG d'udienza.

Si ritenne allora necessario intervenire su quest'ultimo per spronarlo ad un atteggiamento morbido e tale da non rendere difficile al collegio giudicante emettere una decisione favorevole o comunque non troppo punitiva.

Il tentativo di approccio, portato avanti attraverso la collaborazione di esponenti della criminalità organizzata reggina e protratto fino a pochissimo tempo prima del delitto, non sortì tuttavia gli effetti sperati nonostante fosse stato usato ogni mezzo per vincere le resistenze dello SCOPELLITI sia offrendogli consistenti somme di danaro sia minacciandolo.

Si rese quindi necessario uccidere il magistrato. La sua morte sarebbe dovuta servire ad una serie di scopi. Anzitutto, ad evitare che costui, una volta rifiutate le offerte rivoltegli, denunciasse i suoi interlocutori. Ancora, a far decorrere i termini massimi di custodia cautelare (la loro scadenza si sarebbe verificata il 10.12.1991) prima che si arrivasse alla definizione del giudizio così consentendo la scarcerazione di numerosi uomini d'onore. Infine, a rimuovere l'uomo che, a causa del suo fastidioso rifiuto ad ogni forma di collaborazione, era ormai diventato soltanto un ingombro ed a consentire quindi che gli altri protagonisti del processo e coloro che dall'esterno avrebbero dovuto spronarli potessero svolgere il loro compito senza alcuna seccatura.

Assunta la decisione di eliminare il magistrato, la stessa venne quindi trasmessa agli amici reggini con la richiesta di provvedere loro stessi all'organizzazione del programma criminoso ed alla sua materiale esecuzione.

Come è facile notare vi è perfetta rispondenza tra il racconto dei collaboratori e la ricostruzione oggettiva consentita dalle acquisizioni dibattimentali.

Particolarmente si segnalano le seguenti convergenze:

- corrisponde al vero che il Presidente CARNEVALE abbandonò e che lo SCOPELLITI fu designato quale PG;

- è perfettamente plausibile e logico che la nomina dello SCOPELLITI destasse preoccupazioni essendo risaputa, anche da alcuni dei più da noti esponenti di Cosa Nostra, la sua posizione di contrasto con le prassi interpretative di CARNEVALE;

- è del pari verosimile che si sia preferito contattare SCOPELLITI anziché eliminarlo senza indugio poichè, per quanto detto in precedenza, negli ambienti mafiosi lo si credeva avvicinabile e disponibile;

- e che tale contatto ci sia stato veramente e che esso sia stato accompagnato dall'impiego di minacce oltre che dall'offerta di utilità non è dato dubitare sol che si pensi alle condizioni psicologiche del magistrato nelle settimane che precedettero la sua morte ed alle rivelazioni da lui fatte a congiunti ed amici circa la fonte delle sue preoccupazioni;

- è ancora logico pensare, attese le modalità del fatto, che l'omicidio sia stato di marca mafiosa;

- così come è del tutto plausibile ritenere che la sua organizzazione e la sua esecuzione siano state curate da soggetti appartenenti alla criminalità reggina su mandato proveniente da Cosa Nostra;

depongono in tal senso numerosi elementi taluni dei quali di natura fattuale,altri di natura logica;

anzitutto vi è il dato concreto costituito dal luogo in cui è stato consumato l'omicidio : la circostanza che il magistrato sia stato ucciso a Campo Calabro,in zona soggetta all'influenza di cosche della drangheta,non può non avere il suo peso;è infatti evidente che la realizzazione di un delitto così importante richiede una preparazione accurata ed una conoscenza dei luoghi che mal si conciliano con commandos esterni e si attagliano invece perfettamente a killers scelti tra le file della delinquenza locale; d'altro canto,era ben immaginabile che l'esecuzione di un omicidio eccellente ai danni di un alto esponente delle Istituzioni avrebbe sicuramente provocato un'attenzione particolare degli apparati investigativi e giudiziari ed avrebbe portato ad un serrato controllo del territorio protratto nel tempo,come in effetti è stato;ora ,i principali danni di un simile stato di cose sarebbero stati indubbiamente sopportati dalle cosche territoriali;è quindi impensabile che il fatto di sangue sia avvenuto senza il preliminare consenso e,di più,senza la fattiva collaborazione della criminalità del posto;

alle considerazioni appena svolte altre se ne debbono aggiungere riguardanti più da vicino le caratteristiche della vittima;

SCOPELLITI era infatti un calabrese, trascorreva il suo periodo feriale nel comune di Campo Calabro secondo ritmi abitudinari che ne agevolano il controllo, aveva numerosi amici e conoscenti nel reggino (e dunque era assai più facile reperirlo, quale che fosse il fine, in Calabria piuttosto che altrove) ;anche sotto questo aspetto dunque, è del tutto verosimile che l'aspetto materiale del fatto delittuoso sia stato interamente curato nella stessa terra d'origine del giudice;

- infine, l'ultimo ma non il meno importante elemento di congruenza tra la tesi dei collaboratori e la ricostruzione oggettiva dei fatti è dato dalla stessa morte del magistrato; è infatti di tale evidenza da non meritare alcuna particolare sottolineatura che il Dott. SCOPELLITI morì perchè si rifiutò di addivenire a compromessi e di svendere la propria funzione; se così non fosse stato Cosa Nostra non avrebbe avuto alcun motivo di eliminarlo avendo anzi tutto l'interesse a tenerlo in vita e ad agevolarne i compiti.

In conclusione, allora, si può e si deve affermare che Antonino SCOPELLITI è stato assassinato per mano di delinquenti reggini su mandato proveniente da Palermo.

Come si può e si deve affermare che la sua morte fu la diretta conseguenza della sua designazione quale rappresentante della Procura Generale nel giudizio sui ricorsi inerenti il cosiddetto maxiprocesso e del suo rifiuto a prestare la collaborazione che gli era stata richiesta da Cosa Nostra.

Questo giudizio, già abbondantemente suffragato dai copiosi elementi conoscitivi fin qui esposti e ribaditi, trova poi ulteriori conferme in alcuni dei temi generali messi in luce dal processo.

Ci si riferisce anzitutto alla completa infondatezza delle varie tesi alternative che pure i difensori si sono affannati ad evidenziare nella luce migliore.

E' ovviamente inutile riproporre le considerazioni che hanno indotto la Corte al completo e radicale rigetto di tutte le ipotesi diverse da quella accusatoria.

E' infatti sufficiente, ai fini che qui interessano, mettere in evidenza che l'impossibilità di spiegare il fatto delittuoso in modo differente da quello proposto dall'Ufficio di Procura porta ad un oggettivo rafforzamento della tesi propugnata da quest'ultima.

Ancora, vale la pena soffermarsi su un tema fino ad ora negletto.

Come si è visto la conclusione cui la Corte è pervenuta presuppone l'esistenza di radicati e collaudati rapporti tra Cosa Nostra e Drangheta.

Sarebbe, in caso contrario, impensabile che Cosa Nostra abbia potuto così facilmente ottenere l'assistenza richiesta attraverso i suoi intermediari.

Orbene, il dibattimento ha permesso di far luce anche su tale aspetto della vicenda processuale.

Numerosissimi collaboratori hanno infatti concordemente attestato l'esistenza di tali rapporti facendola anzi risalire ad anni assai lontani (sul punto possono confrontarsi le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, Francesco MARINO MANNOIA, Leonardo MESSINA, Marino PULITO, Giovanni RIGGIO, Gaetano

COSTA,Salvatore CONTORNO,Giacomo LAURO,Salvatore CANCEMI,Filippo BARRECA,Gaspare MUTOLO,Cesare POLIFRONI).

Alcuni di loro hanno in aggiunta affermato che alcuni esponenti della drangheta sono al tempo stesso affiliati di Cosa Nostra cementando in tal modo i consolidati legami ed interessi con il mondo del crimine siciliano e palermitano in particolare.

Rileva notare sul punto che la già sicura attendibilità di tali notizie,attestata dalla convergenza delle dichiarazioni di collaboratori di diversa estrazione ed origine (i dati di cui si è detto sono stati confermati sia da collaboratori siciliani che da collaboratori calabresi),non è stata smentita da alcun'altra fonte probatoria sicchè può senz'altro ritenersi certa.

Trova quindi ulteriori agganci probatori la conclusione formulata in ordine alla morte del giudice SCOPELLITI.

TRATTAZIONE DELLA IPOTESI ALTERNATIVA LEGATA ALLE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE ROCCO NASONE.

Esaurito il tema,si è finalmente nelle condizioni di riprendere la trattazione della cosiddetta causale alternativa riferita dal collaboratore Rocco NASONE.

Si ricorderà che essa tende ad accreditare la tesi per cui Antonino SCOPELLITI sarebbe morto per non avere ottemperato alla promessa di aiutare un tale CORSARO a sfuggire all'ergastolo cui era destinato,promessa per la quale era stato inizialmente ricompensato con la somma di LIT. 100.000.000.

Orbene,l'istruttoria dibattimentale,gli elementi conoscitivi che attraverso la stessa sono stati acquisiti,la ricostruzione che è stata fin qui operata,il senso generale

di questo processo,tutto questo depone contro la veridicità delle dichiarazioni del NASONE.

Costui afferma che il magistrato si sarebbe,almeno in un primo momento,fatto corrompere e già questo dato è decisamente smentito,richiamando tutto quanto detto in precedenza,dalla vita e dalla stessa morte dello SCOPELLITI.

Il collaboratore aggiunge che il magistrato avrebbe accettato di agire in combutta con il presidente CARNEVALE e non vi è invece alcuna prova in atti che fra loro vi fosse un rapporto più intenso della semplice colleganza e vi è invece la prova che i due fossero schierati su posizioni tecniche profondamente differenti.

Il NASONE aggiunge che lo SCOPELLITI avrebbe intascato cento milioni di lire ma non vi è alcuna prova di tale affermazione che anzi viene smentita dall'esito degli accertamenti patrimoniali che dimostrarono come il patrimonio e le possidenze del giudice fossero perfettamente congrue al suo reddito.

Il NASONE dice infine che lo SCOPELLITI fu ucciso per non aver saputo o potuto sistemare la vicenda giudiziaria del CORSARO ma il dibattimento ha dimostrato massicci collegamenti tra la sua morte ed il maxiprocesso a Cosa Nostra ed ha evidenziato che gli unici motivi di preoccupazione della vittima furono quelli legati allo stesso maxi.

C'è quanto basta allora per affermare che le dichiarazioni del collaboratore in esame siano oggettivamente calunniose e comunque assolutamente confliggenti con le risultanze processuali.

**TRATTAZIONE DEI PRINCIPALI RILIEVI DIFENSIVI FORMULATI
IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DERIVANTE DALLA
TESI ACCUSATORIA.**

Messo allora da parte anche tale tema di discussione,può adesso passarsi alla trattazione delle obiezioni che da parte delle difese sono state mosse riguardo la ricostruzione dei fatti propugnata dall'accusa e,a questo punto,accettata dalla Corte.

Il primo rilievo attiene il cuore stesso di quella ricostruzione.

- **ININFLUENZA DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA
GENERALE SULLA DECISIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE.**

Si sono infatti domandati i difensori a cosa potesse servire l'uccisione di Antonino SCOPELLITI se costui,nella sua veste di rappresentante della Procura Generale,non poteva in alcun modo influenzare la decisione finale del collegio giudicante.

Il quesito,ancorchè suggestivo,sembra non cogliere la dinamica dei processi valutativi e decisionali di Cosa Nostra (così come di qualsiasi altra organizzazione criminale di tipo mafioso) e soprattutto attribuisce alla stessa percorsi logici che,pur perfettamente congrui per un qualsiasi operatore del diritto,mal si attagliano ad una consorteria di delinquenti.

La ricostruzione accreditata dalla Corte postula dunque che Cosa Nostra considerasse,negli anni che andarono dallo svolgimento delle attività istruttorie del pool dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo fino all'emissione della sentenza n.80/1992 della Corte di Cassazione,il maxiprocesso come una delle proprie

massime priorità strategiche per la cui soluzione nessuna risorsa sembrava eccessiva e nessun tentativo doveva essere risparmiato.

E' dunque perfettamente naturale che, in questa logica, qualsiasi ostacolo di un qualche spessore fosse considerato come un obiettivo degno di attenzione e meritevole di essere rimosso.

Ora, non v'è dubbio che Antonino SCOPELLITI possedesse le caratteristiche, per via delle osservazioni che in precedenza sono state svolte fino alla noia, per essere considerato appunto un ostacolo di cui sbarazzarsi al più presto.

Agli occhi di un'organizzazione il cui futuro appariva dipendere dal buon esito della vicenda giudiziaria in esame poteva certamente bastare, per giustificare la morte del magistrato, che la stessa agevolasse l'emissione di una buona sentenza.

Del resto, Cosa Nostra ha più volte ucciso non in vista di un obiettivo immediato e concreto ma anche per perseguire finalità preventive o repressive slegate dall'utilità del momento.

In questo senso è significativa la conclusione cui è pervenuto il GIP di Palermo con la sentenza di condanna di Salvatore CANCEMI per l'omicidio dell'onorevole LIMA.

Ha infatti opinato quel giudice che la morte dell'europarlamentare abbia obbedito a ragioni di mera rappresaglia e, al tempo stesso, di rappresentazione del mutato atteggiamento di Cosa Nostra nei confronti delle Istituzioni.

Non si è quindi trattato di un omicidio che rispondesse a logiche di utilità contingente tanto più che l'ormai avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di

condanna a conclusione del maxiprocesso precludeva qualsiasi possibilità di mutarne il corso.

Se dunque un uomo fu ucciso a causa del maxiprocesso dopo che lo stesso si era definitivamente concluso, è del tutto plausibile che Cosa Nostra abbia ucciso un altro uomo (per di più facente parte del ristretto gruppo di coloro cui era affidata una specifica funzione nell'ambito del giudizio) quando ancora il maxi era in corso di celebrazione ed il suo operato avrebbe ancora potuto influenzare gli eventi.

- INCONGRUENZA DELLA TESI ACCUSATORIA CON LE RISULTANZE DELLA SENTENZA DEL GIP DI PALERMO.

E' stata ancora formulata un'altra obiezione, questa volta tratta dalla sentenza del GIP di Palermo di cui si è appena detto.

A giustificare l'attenzione dei difensori sono stati alcuni passaggi della ricostruzione operata da quel giudice particolarmente laddove si afferma che Cosa Nostra, al tempo della morte dello SCOPELLITI ,era ancora relativamente tranquilla sul buon esito del maxiprocesso ritenendo di poter contare sull'appoggio di personaggi influenti in grado di condizionare l'andamento del maxiprocesso.

Tanta era la sicurezza che negli ambienti mafiosi era pure circolata la voce, rivolta agli uomini d'onore scarcerati per decorrenza dei termini massimi, che era bene non approfittare dell'occasione per darsi alla latitanza.

Si sarebbe in tal modo evitato un eccesso di attenzione sulla vicenda giudiziaria e si sarebbe quindi agevolato il compito di chi doveva lavorare sotterraneamente.

In questo contesto, affermano le difese, è del tutto illogico ritenere che l'omicidio di SCOPELLITI sia stato ordito dalla mafia poichè, se così fosse, ci sarebbe una contraddizione venendo in conflitto tra loro le due immagini di una Cosa Nostra che da un lato preferisce rimanere sotto traccia in attesa degli eventi e dall'altro lato agisce con tanto clamore.

Anche tale obiezione è destituita di fondamento.

Valgono anzitutto le stesse considerazioni utilizzate in precedenza.

Il fatto che Cosa Nostra poggiasse sulla speranza dell'intervento risolutivo dei politici non le impediva certo di muoversi autonomamente alla ricerca di percorsi e di contatti in grado di agevolare il buon esito del maxiprocesso.

D'altro canto, è inesatto il presupposto di fatto su cui poggia il rilievo difensivo.

Non è infatti vero che, all'epoca della morte di SCOPELLITI, le acque del maxiprocesso fossero placide giacchè si era verificato invece l'evento più temuto da Cosa Nostra. C'era infatti già stato l'abbandono del presidente CARNEVALE e tale segnale, secondo la concorde versione della quasi totalità dei collaboratori, fu interpretato come una vera e propria sciagura ed un'avvisaglia di un mutato clima tra mafia ed istituzioni.

Non è dunque per nulla incongruo che l'omicidio sia stato eseguito proprio in quel periodo.

- ILLOGICITA' DELLA DECISIONE DI COSA NOSTRA DI UCCIDERE IL DOTT. SCOPELLITI A DISTANZA DI PARECCHI MESI DALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO.

Le difese hanno poi proposto un ulteriore argomento di riflessione alla Corte.

Si è osservato che se Cosa Nostra fosse stata l'effettiva ispiratrice del delitto avrebbe curato di realizzarlo in prossimità della data di celebrazione del giudizio così da ottenere il massimo vantaggio, anche ai fini della scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, dai ritardi e dai disagi organizzativi che inevitabilmente sarebbero seguiti alla scomparsa del magistrato.

Il fatto che l'omicidio sia stato commesso agli inizi di agosto, quando ancora mancavano quattro mesi alla discussione dei ricorsi in Cassazione ed era quindi agevole provvedere alla sostituzione del PG di udienza, dimostra quindi l'inesistenza di legami tra il fatto criminoso e le manovre di Cosa Nostra.

Si tratta, ancora una volta, di un'obiezione che non tiene conto degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si è infatti accertato che il Dott. SCOPELLITI, allorchè venne ucciso, stava trascorrendo il periodo feriale cui aveva diritto. E' lecito tuttavia ritenere che di lì a non molto avrebbe fatto rientro a Roma, dove risiedeva stabilmente, sia perchè quel periodo sarebbe finito sia per le esigenze di servizio legate alla sua funzione (e nel 1991 quelle esigenze erano indubbiamente accentuate per la necessità di studiare le carte del maxiprocesso che, giova ricordarlo, erano distribuite in ben centotrenta casse).

Una volta a Roma il magistrato avrebbe ripreso ad usufruire dei servizi di tutela predisposti per lui stesso (era assegnatario di una vettura blindata) e per il fabbricato

in cui risiedeva (presso l'immobile di Via della Scrofa era stato installato un posto fisso di controllo anche a causa della presenza del Dott. MACCANICO).

Sarebbe stato dunque assai difficile e rischioso eseguire un attentato in suo danno.

Era invece assai più facile uccidere il magistrato nella sua terra d'origine e durante il suo periodo feriale.

E' infatti risultato che nei giorni trascorsi a Campo Calabro lo SCOPELLITI non adottava alcuna particolare precauzione,non era sottoposto ad alcuna forma di sorveglianza,si muoveva secondo ritmi abitudinari sicchè era agevole conoscere i suoi itinerari ed i luoghi che avrebbe frequentato,era avvicicabile con facilità da chiunque.

Non solo.La programmazione e l'esecuzione del delitto in Calabria consentivano di godere di appoggi logistici,operativi ed ambientali che a Roma non ci sarebbero stati o ci sarebbero stati in misura assai minore.

Questa considerazione si accompagna del resto all'osservazione fondata sul notorio giudiziario che la stragrande maggioranza dei delitti di mafia avviene nei territori in cui è più forte ed aggressiva la presenza di strutture criminali organizzate.

In conclusione,può affermarsi che Antonino SCOPELLITI non poteva che essere ucciso in Calabria e non poteva che essere ucciso quindi nel periodo feriale.

- **ASSERITA INCONGRUENZA DEL COMPORTAMENTO DEL MAGISTRATO NEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA.**

L'esame delle argomentazioni difensive offre adesso il destro per occuparsi di un'ulteriore questione suggerita dall'atteggiamento che il magistrato tenne negli ultimissimi giorni di vita.

La ricostruzione dei fatti accreditata da questa Corte porta a ritenere che il suo crescente stato di tensione ed angoscia fosse sicuramente dovuto ad eventi esterni legati al maxiprocesso.

Sicuramente tali eventi configurarono veri e propri reati (tentativo di corruzione,minacce e quant'altro) ed altrettanto sicuramente furono l'anticamera (e lo SCOPELLITI li percepì esattamente come tali) della condanna a morte del magistrato.

E' lecito allora chiedersi per quale motivo costui si sia abbandonato ad una sorta di fatalistica rassegnazione,così andando incontro ad un destino ineluttabile, e non abbia invece fatto alcuna delle cose che pure erano possibili (denuncia alle autorità competenti,richiesta di protezione alle forze dell'ordine,rivelazione alle persone più vicine,a futura memoria,di ogni particolare utile ad individuare gli esatti termini della vicenda che stava vivendo e a perseguire i soggetti responsabili).

Si tratta di un interrogativo,è bene precisarlo,cui non è possibile fornire risposte completamente appaganti. La corretta individuazione dei motivi che spinsero il magistrato a quell'atteggiamento richiederebbe infatti un'indagine introspettiva che a nessun giudice è possibile attenendo ad aspetti imperscrutabili dell'animo umano.

Nondimeno,partendo dai dati certi ed oggettivi del processo,è forse possibile tentare ugualmente una ricostruzione che sia quantomeno conforme ai canoni della logica e del buonsenso.

Un primo dato di cui tener conto,di sicura significatività allorchè si prendano in considerazione i rapporti della vittima con le persone care, è quello legato alla particolare complessità della sua personalità.

Antonino SCOPELLITI,per quanto è emerso dalle deposizioni delle persone che meglio lo hanno conosciuto,era un uomo particolarmente riservato.

Pur non essendo alieno dal manifestare le sue notevoli doti di cultura e di intelletto e pur non disdegnando talvolta di parlare del suo lavoro e delle responsabilità e dei rischi che ad esso si accompagnavano (anche con accenni specifici a singole vicende,come è ad esempio avvenuto per il maxiprocesso),era comunque normalmente incline a tenere distinta la sfera privata da quella professionale.

Era questo,probabilmente,un modo per preservare da ogni preoccupazione le persone cui più era legato.

Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dagli stretti congiunti del magistrato.

Se dunque costui,pur comunicando le sue terribili preoccupazioni per il maxiprocesso,evitò di entrare nel dettaglio e di esplicitare con chiarezza il dramma che stava vivendo,non per questo è possibile parlare di una situazione contraddittoria o paradossale.

In quell'atteggiamento, in bilico tra il dire ed il non dire, si coglie la difficoltà di chi da un lato ha la necessità insopprimibile di condividere con altri le proprie ansie e dall'altro lato tenta comunque di tenere nascosti i particolari più inquietanti per creare l'impressione di una situazione ancora non troppo lontana dalla normalità.

Questa conclusione, se è idonea a dare un senso logico al modo in cui il magistrato gestì la sua vicenda nei confronti dei congiunti e degli amici, non serve invece a spiegare la sua mancata richiesta di aiuto alle varie istituzioni che pure avrebbero potuto proteggerlo.

Anche in questo caso è comunque possibile contare su alcune risultanze che, senza essere decisive, offrono tuttavia l'opportunità di interpretare non troppo arbitrariamente la condotta dello SCOPELLITI.

Per quanto si è visto in precedenza, costui, che era stato costantemente preoccupato fin dal suo arrivo in Calabria, era poi sprofondato in un stato di vera e propria angoscia negli ultimi due giorni prima della morte.

Appartengono proprio a questo ristrettissimo periodo i segnali più allarmati che il magistrato lanciò ai suoi congiunti ed amici. Basta pensare alla frase “ Sono successe cose grosse, grossissime “ detta alla ex moglie la sera del 7 agosto o a quella “ E' un'apocalisse “ detta ad Antonietta SCOPELLITI la sera successiva e cioè il giorno prima della morte.

E' quindi verosimile ritenere che, nel contesto già percepito dal giudice, si era inserito un elemento nuovo, di portata dirompente, tale da fargli comprendere che la fine era vicina.

Quale potesse essere questo elemento lo dicono alcuni collaboratori.

Gaetano COSTA, come si ricorderà, disse di aver saputo da Giuseppe LUCCHESI che, nell'ennesimo tentativo di convincere lo SCOPELLITI a collaborare, fu mandato in Calabria tale Francesco (Ciccio) TAGLIAVIA con lo specifico compito di avvicinarlo.

Precedentemente, tentativi di avvicinamento erano stati operati tramite i buoni uffici del boss Giuseppe PIROMALLI.

Il TAGLIAVIA, sentito al dibattimento, ha radicalmente negato tale circostanza.

Filippo BARRECA ha anch'egli dichiarato che prima dell'uccisione si tentò di raggiungere il magistrato attraverso l'avvocato Giorgio DE STEFANO cugino dei noti fratelli DE STEFANO boss incontrastati del rione Archi.

Giacomo LAURO ha affermato di aver saputo che i siciliani avevano chiesto di avvicinare, ed eventualmente uccidere in caso di rifiuto, lo SCOPELLITI ai fini del maxiprocesso.

Tale richiesta, inoltrata da Nitto SANTAPAOLA all'avv. Giorgio DE STEFANO era stata portata avanti nel mese di maggio circa ad opera di esponenti massonici di cui ignorava le identità.

Marino PULITO ha dichiarato di aver saputo da Nino MAMMOLITI, boss di Castellace di Oppido Mamertina, che si era tentato di raggiungere il giudice per ammorbidirlo sia promettendogli denaro sia minacciandolo.

Ci sono poi le già menzionate dichiarazioni di Giuseppe SCOPELLITI nella parte in cui si riferiscono alla notorietà, negli ambienti mafiosi, della facilità con cui era possibile accedere al giudice.

Ci sono infine le risultanze complessive delle varie collaborazioni secondo cui Cosa Nostra sperimentò ogni mezzo per volgere a proprio favore il maxiprocesso.

La conclusione, che si può rassegnare in termini oggettivi alla luce della inequivoca convergenza delle fonti probatorie sul punto, è che si tentò in ogni modo di agganciare lo SCOPELLITI e che, a tal fine, si mossero uomini della criminalità organizzata reggina.

Tali tentativi vennero ripetutamente rinnovati fino a pochissimo tempo prima della morte.

Non importa ovviamente stabilire, in questa sede, chi sia stato materialmente ad avvicinare il magistrato ovvero quali siano state le modalità dell'approccio.

Ciò che invece rileva, ai fini del discorso intrapreso, è che l'approccio vi fu e che esso rispose ad un mandato proveniente da ambienti mafiosi e che fu affidato a soggetti direttamente affiliati o comunque collegati agli stessi ambienti.

Era questa allora, con ogni verosimiglianza, la situazione in cui si venne a trovare Antonino SCOPELLITI.

Ed era questa la situazione che egli avrebbe dovuto rappresentare alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria per avere soccorso.

Ritorna adesso l'interrogativo da cui si è partiti, quello cioè attinente i motivi che indussero il magistrato a non avvalersi di tale possibilità.

Ferma restando quell'impossibilità cui si è già fatto cenno di dare una risposta sicura, si può ipotizzare che lo SCOPELLITI abbia preferito rischiare la vita piuttosto che ammettere, peraltro nella consapevolezza di non aver compiuto alcun gesto contrario ai suoi doveri, di non essere riuscito ad impedire che persone così lontane dal suo mondo e dai suoi valori gli fossero arrivate così vicine.

Ovvero si può pensare che egli pensasse di poter tenere a bada, contando esclusivamente sulle sue sole forze, personaggi di tale risma.

Come si vede, è impossibile ancorare questa riflessione a dati completamente oggettivi.

Si tratta in ogni caso di dettagli che, pur utili ai fini di una esauriente ricostruzione della vicenda processuale in ogni suo aspetto, sono comunque marginali rispetto ai grandi temi oggetto del giudizio, quelli sì affidati a risultanze di granitica certezza.

- TENTATIVI DI APPROCCIO DI COSA NOSTRA RISALENTI A PERIODI PRECEDENTI LA DESIGNAZIONE DEL DOTT. SCOPELLITI QUALE PG NEL MAXIPROCESSO.

Le difese hanno infine proposto un ultimo interrogativo volto ad evidenziare un'asserita contraddizione nella ricostruzione globale dei fatti consentita dalle dichiarazioni dei collaboratori.

Si è posto dunque l'accento sul periodo in cui avvenne la designazione di Antonino SCOPELLITI quale Procuratore Generale di udienza, che come si è visto è collocabile nell'ultimo periodo di luglio del 1991, e, per converso, sulle affermazioni

di alcuni collaboratori di giustizia da cui si desume che l'interesse mafioso nei suoi confronti ed i conseguenti tentativi di avvicinamento maturarono ben prima di luglio.

Si chiedono dunque i difensori come sia stato possibile che Cosa Nostra pensasse al magistrato quando non vi era ancora alcun legame tra costui ed il maxiprocesso.

Effettivamente, non sono mancate dichiarazioni da cui desumere il dato su cui si è puntata l'attenzione della difesa.

Ha deposto in tal senso Marino PULITO il quale ha affermato che le conoscenze avute da Nino MAMMOLITI precedettero certamente la data del suo arresto nel 1991 che si verificò nel mese di giugno.

Anche le dichiarazioni di Gaetano COSTA sono per certi versi riconducibili a questo contesto se si considera che alcuni dei periodi della sua comune detenzione con Giovambattista PULLARA' precedono il luglio del 1991 o si collocano nella prima parte di quel mese.

Giacomo LAURO ha fatto risalire al maggio 1991 i tentativi di avvicinamento del giudice ad opera di esponenti massonici.

Gaspare MUTOLO ha dichiarato che dopo l'emissione della sentenza di secondo grado si cominciò a parlare dello SCOPELLITI e del fatto che era schierato su posizioni contrastanti con quelle del presidente CARNEVALE. Si diceva anche che il magistrato avesse cominciato a studiare il processo prima di ricevere l'incarico formale.

Queste sono dunque le fonti da cui deriva il dato indicato dalle difese.

Non c'è dubbio che il risultato cui esse portano contrasta con le notizie che sono state fornite dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e dall'Avvocato Generale i quali hanno collocato sul finire di luglio la designazione di SCOPELLITI.

Il contrasto è tuttavia soltanto apparente o meglio esso è suscettibile di alcune spiegazioni logiche tali da elidere la pretesa contraddittorietà di cui parlano i difensori.

Tale situazione, che non ammetterebbe risposte plausibili se si facesse esclusivo riferimento al dato formale rappresentato dalla designazione ufficiosa sicuramente risalente a luglio, può invece ammetterle se si guarda alla figura del giudice non già nella sua esclusiva veste di PG nel maxiprocesso ma quale autorevole esponente degli ambienti magistratuali della Cassazione.

Si vuole con ciò affermare che è ben possibile che Cosa Nostra, e per essa i suoi riferimenti reggini, abbiano pensato ad Antonino SCOPELLITI prima ed a prescindere dalla sua entrata in scena nel maxiprocesso guardando essenzialmente al suo prestigio ed alle sue buone relazioni con numerosi altri giudici della Corte.

Agli occhi della mafia non poteva infatti sfuggire che lo SCOPELLITI, per le sue caratteristiche umane e professionali, poteva vantare un'estesa rete di contatti sia all'interno del suo stesso ufficio sia negli uffici delle sezioni giudicanti.

Non solo. Proprio l'eccezionalità delle sue caratteristiche professionali lo collocava tra i maggiori aspiranti all'incarico nel maxiprocesso posto che era quello

un giudizio che per importanza e delicatezza non poteva che essere assegnato ad un magistrato di particolare spessore.

Infine,c'è quel dato caratteriale cui si è già fatto cenno.

Il Dott. SCOPELLITI,sia pure arbitrariamente e senza che vi fosse un fondamento oggettivo,era considerato un giudice cui anche un criminale poteva accostarsi.

Se dunque,ancora prima che il maxiprocesso arrivasse in Cassazione,Cosa Nostra ed i suoi amici della drangheta avevano maturato il progetto di estendere le loro entrate negli ambienti giudiziari romani per assicurarsi la benevolenza di chi avrebbe poi deciso o concorso a decidere le sorti degli uomini d'onore,è certo che Antonino SCOPELLITI poteva apparire come l'uomo giusto per via dei plurimi aspetti prima segnalati.

A ben vedere quindi,nessuna palese contraddizione è ravvisabile nel racconto dei collaboratori.

UNITARIETA' DI COSA NOSTRA ED ESISTENZA DI UN ORGANISMO DI VERTICE DENOMINATO COMMISSIONE O CUPOLA.

ATTRIBUIBILITA' A TALE ORGANISMO DI DELITTI RISPONDENTI AD INTERESSI STRATEGICI DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA.

Il lungo discorso motivazionale fin qui sviluppato ha dunque portato a concludere che l'omicidio di Antonino SCOPELLITI fu il frutto di un mandato proveniente da Cosa Nostra palermitana che a ciò fu spinta dall'interesse ad

eliminare uno scomodo ostacolo lungo la strada che avrebbe dovuto portare ad un favorevole esito del maxiprocesso.

Cosa Nostra è tuttavia un organismo composto da numerosissimi affiliati a loro volta espressione di molteplici realtà territoriali e centri di interesse.

Proprio per questo è sempre stato necessario che essa si dotasse di una vera e propria struttura ordinamentale, fondata su regole ferree, tale da assicurare che quelle realtà territoriali e quegli interessi trovassero dei punti di incontro e di sintesi articolati in vari livelli così da assicurare decisioni rapide e funzionali.

Il raggiungimento di conclusioni inoppugnabili sul punto è reso estremamente agevole dall'esistenza di ormai numerose pronunce giudiziarie definitive che hanno accolto il principio della sostanziale unitarietà di Cosa Nostra palermitana e dell'esistenza al suo interno di una struttura gerarchica di tipo piramidale al cui vertice si pone l'organismo inteso come Commissione provinciale o cupola.

Senza andare troppo lontano nella ricerca delle fonti, può senz'altro farsi riferimento alla sentenza n.80 del 1992 e cioè quella che concluse il travagliatissimo iter processuale che costò la vita ad Antonino SCOPELLITI.

Si tratta infatti di un documento che rappresenta, così come si è più volte evidenziato, la summa di indagini e di giudizi che hanno approfondito in un modo prima sconosciuto le ricerche sull'intima essenza del fenomeno mafioso.

Si è già integralmente riportata, a pagina 120 del presente lavoro, la definizione che di Cosa Nostra e del suo organismo direttivo ha dato il giudice di primo grado

nell'ambito del maxiprocesso e si è dato conto della identità di vedute che sul tema ha mostrato anche la Corte d'Assise di Appello di Palermo.

Il giudice di secondo grado ha infatti espressamente affermato che : “ (vanno riconosciute) l'esistenza di una organizzazione criminosa dotata di una struttura di tipo verticistico e l'aggregazione di diversi nuclei operativi collegati nell'intento di perseguire profitti illeciti affermando il predominio con metodologia di sopraffazione e di intimidazione,addirittura secondo regole di comportamento codificate ed affidate ad una rigorosa osservanza da parte degli associatiil sodalizio criminoso si articola in precisi schemi organizzativi,caratterizzati da raggruppamenti di tipo verticistico,a loro volta coordinati in sistemi aggregativi facenti capo ad una direzione centralizzata...(gli uomini d'onore si raggruppano in famiglie ognuna delle quali) ha un suo capo,un vicecapo,uno o più consiglieri e capi-decina.Ai rappresentanti o capi delle famiglie si aggiungono i capimandamento,i quali hanno la specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo o di coordinamento che è la Commissione o cupola a livello provinciale...i rapporti tra consociati erano caratterizzati da una stretta unicità di strategia operativa,non tanto in alcuni settori di attività delittuose,quanto soprattutto nella realizzazione degli specifici programmi del sodalizio,aventi come momento culminante quello della realizzazione di omicidi quando imposti da comuni esigenze “.

Ebbene,anche la Suprema Corte ha fatto propria quella visione prendendo atto della ineccepibilità della ricostruzione fattuale che ad essa ha portato.

Si legge dunque nella citata sentenza (viene riportato lo spezzone della stessa in cui l'estensore confuta gli accenni difensivi a precedenti pronunce in cui si era pervenuti a differenti soluzioni in ordine all'esistenza di una forma di strutturazione unitaria di Cosa Nostra) : “ (l'aspetto concernente) la stessa esistenza di un'organizzazione piramidale delle aggregazioni mafiose e per esse dell'organo centrale denominato Commissione o cupola ... è stato censurato...ma si tratta di censure irrilevanti sul piano giuridico...perchè il competente giudice di merito ha proceduto legittimamente ad autonomo apprezzamento del materiale di prova raggiungendo motivatamente accertamenti che questa Corte non può sindacare...”.

Si legge ancora (si tratta di un successivo spezzone in cui la Corte,dopo essersi intrattenuta sul riconoscimento dell'esistenza dell'organismo di vertice denominato Commissione o cupola e dopo aver rilevato che le conclusioni dei giudici di appello sul punto non meritavano alcuna censura,si sofferma sulla ascrivibilità a tal organismo dei delitti di natura strategica) : “ non può più essere posto in discussione il criterio individuato di attribuzione alla Commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse,cioè,dell'intera organizzazione mafiosa) desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale,riconducibile senza perplessità alle funzioni tutorie di tale organismo “.

Dunque,è ormai divenuta una consolidata certezza,sulla scorta di pronunce giudiziarie passate in cosa giudicata,che Cosa Nostra è un organismo unitario,che il

suo vertice è costituito dalla Commissione formata dai vari capimandamento, che è proprio tale ultimo centro decisionale ad occuparsi di tutti i delitti strategici.

Questa conclusione trova, ove ce ne fosse bisogno, plurime e sovrabbondanti conferme nelle dichiarazioni rese dai collaboratori siciliani dinanzi a questa Corte o comunque acquisite al fascicolo del dibattimento (dichiarazioni che non si ritiene di riproporre in questa sede essendo il loro contenuto essenzialmente coincidente con quello della ricostruzione operata dalle Corti che si pronunciarono nel corso del maxiprocesso).

Così come trova un'ulteriore conferma nella produzione giudiziaria successiva al maxiprocesso di cui la sentenza del GIP di Palermo è uno degli esempi..

Le dichiarazioni dei collaboratori ed il documento giudiziario da ultimo citato si rivelano del resto preziosi anche ad un altro fine.

Mentre infatti il maxiprocesso ha essenzialmente avuto ad oggetto la cognizione della fenomenologia mafiosa in Palermo in un arco di tempo che si esaurisce nell'ambito degli anni Ottanta, le fonti probatorie acquisite nel corso di questo dibattimento e la sentenza sull'omicidio LIMA consentono invece l'approfondimento delle dinamiche di Cosa Nostra proprio nel periodo al quale risale la morte di Antonino SCOPELLITI ed offrono uno spaccato del contesto in cui quella morte maturò.

Sicché, se sulla base delle risultanze del maxiprocesso può affermarsi che nello scorso decennio Cosa Nostra si atteggiò nei termini prima ampiamente riferiti, sulla

base delle autonome acquisizioni di questo processo può affermarsi che quell'assetto strutturale si ripropose, sostanzialmente immutato, anche nei primi anni Novanta.

CONFIGURABILITA' DELL'OMICIDIO SCOPELLITI COME DELITTO STRATEGICO DI COSA NOSTRA E SUA ATTRIBUIBILITA' ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE.

Stabilito quanto precede, resta adesso da stabilire se l'omicidio di Antonino SCOPELLITI abbia o meno le caratteristiche per poter essere considerato tra quelli sicuramente rientranti nella competenza della Commissione.

La risposta a tale interrogativo è estremamente agevole.

E' infatti risultato, come dato conoscitivo comune a tutti i collaboratori provenienti dagli organigrammi di Cosa Nostra, che alla Commissione sono riservate tutte decisioni la cui rilevanza si estende al di là degli interessi di una singola famiglia o di un singolo mandamento.

Tra le decisioni rilevanti sono stati inseriti, senza eccezioni da parte di alcun collaboratore, tutti i fatti di sangue riguardanti i soggetti la cui personalità o il cui ruolo istituzionale o sociale possano richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica o causare, in modo più intenso di quanto avvenga solitamente, la reazione dello Stato.

Fanno dunque parte di questa categoria gli appartenenti alle forze dell'ordine, gli uomini politici, i magistrati, gli avvocati, i giornalisti, i commercianti, gli imprenditori e gli stessi uomini d'onore.

Il dato appena esposto si ricava dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, di Francesco MARINO MANNOIA, di Salvatore CONTORNO, di Gaspare

MUTOLO,di Salvatore CANCEMI,di Leonardo MESSINA , di Giuseppe MARCHESE,di Giovanni DRAGO,Baldassarre DI MAGGIO e di altri ancora.

Vi è quindi sul punto una convergenza particolarmente significativa che già di per se stessa conferisce attendibilità all'assunto dei collaboratori.

Ulteriori ragioni di conferma vengono poi dal versante giudiziario. Si fa riferimento in proposito alla sentenza n.80 della Cassazione ed a tante altre di merito e di legittimità che l'hanno seguita le quali tutte hanno recepito integralmente il dato in esame.

Per la sua particolare chiarezza e per la stretta attinenza al tema in trattazione,merita di essere citato testualmente un passaggio della sentenza del GIP di Palermo.

“ Gli omicidi di matrice mafiosa presentano caratteristiche strutturali,semantiche e socio-criminali talmente peculiari da costituire una categoria assolutamente autonoma non assimilabile ad alcun'altra nell'intero panorama criminale nazionale.

Il principale connotato individuante è che l'omicidio mafioso,tranne ipotesi marginali,non è un evento inscrivibile all'interno di contesti eziologici,meramente inter-individuali,tali cioè da coinvolgere soli i conflitti di interesse,le dinamiche infrapsichiche,i poteri di autodeterminazione dei singoli individui protagonisti dell'evento (vittima-assassino)...L'omicidio mafioso infatti,in misura maggiore o minore a seconda delle sue molteplici finalità specifiche (momento di attuazione di una strategia globale di Cosa Nostra,riaffermazione dell'effettività dell'ordinamento

interno in caso di violazione di norme di comportamento,strumento di governo del territorio,strumento di risoluzione di conflitti interni,etc.),riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e nella sua dinamica attuativa la dimensione superindividuale e macrostrutturale di Cosa Nostra,in quanto costituisce lo strumento privilegiato attraverso il quale l'organizzazione mafiosa si autorappresenta nella collettività sociale ed esprime il suo linguaggio ordinamentale.

Per la sua elevata valenza politico-simbolica,gravida di significati comunicanti e di possibili ricadute esterne o interne,l'omicidio impegna l'immagine complessiva dll'organizzazione mafiosa e,pertanto,si sottrae alla libera ed autonoma autodeterminazione dei suoi singoli appartenenti.

Tale proiezione ordinamentale di ogni singolo episodio omicidiario si manifesta in tutte le fasi dell'iter criminoso.

Nella fase della decisione è la qualità delle vittime che determina il livello istituzionale interno attraverso il quale l'organizzazione manifesta la sua decisiva ed imprescindibile volontà...

In particolare,solo la Commissione,organo di governo e di determinazione dell'indirizzo politico generale,può deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi che,riguardando esponenti di rilievo delle istituzioni statuali,possono determinare l'insorgere di gravi reazioni da parte dell'ordinamento statale refluenti su tutti i componenti di Cosa Nostra “ .

In fasi precedenti sono già stati spiegati i motivi (coincidenza del periodo temporale,delle fonti probatorie,delle caratteristiche del fatto processuale,degli

imputati e del tenore dell'imputazione) per i quali quella sentenza riveste particolare interesse ai fini del presente giudizio.

La Corte ritiene dunque di dover condividere le argomentazioni del giudice palermitano inserendosi le stesse in un iter logico e motivazionale nonchè in un contesto ambientale e fattuale sostanzialmente identici a quelli che qui interessano.

Resta solo da aggiungere che il delitto SCOPELLITI presenta delle sue specificità, legate al diretto coinvolgimento del magistrato con il maxiprocesso, tali da rendere ancora più immediato ed evidente il suo collegamento con l'interesse generale di Cosa Nostra e quindi con il suo organismo di vertice deputato alla rappresentanza di tale interesse.

Si può allora senz'altro concludere che l'assassinio del Dott. SCOPELLITI rientrava nelle competenze della Commissione provinciale di Cosa Nostra e fu pertanto eseguito su mandato di quest'ultima.

Posto questo punto fermo, resta, prima di archiviare definitivamente la questione, da discutere di una circostanza narrata da svariati collaboratori.

Si vuole precisamente intendere il riferimento alla tendenziale operatività di Cosa Nostra sull'intero territorio siciliano ed alla conseguente esistenza di una struttura, variamente intesa come Regione o Commissione Regionale o ancora Commissione Interprovinciale, che ha la specifica funzione di offrire un punto di incontro alle organizzazioni mafiose radicate nelle varie province siciliane (particolarmente quelle della parte occidentale dell'isola) e di costituire l'organismo

decisionale per tutti gli affari di portata superiore a quelli di stretto ambito provinciale.

Si esporranno qui di seguito le fonti cui si è attinto, con la precisazione che si tratta non soltanto di quelle oggetto di diretta percezione dibattimentale ma anche di quelle altre ricavate da tutte le acquisizioni operate dalla Corte).

Tommaso BUSCETTA ha dichiarato che ogni provincia ha una sua Commissione. La più importante tra tutte è quella di Palermo le cui decisioni finiscono per costituire veri e propri precedenti orientativi quando non addirittura vincolanti per tutte le altre.

Gaspare MUTOLO ha anch'egli parlato di una pluralità di commissioni provinciali tra le quali quella di Palermo gode di particolare prestigio ed influenza tanto da poter decidere autonomamente ogni decisione di sua esclusiva spettanza e da poter pretendere che le decisioni delle altre commissioni venissero assunte solo dopo il suo assenso preventivo.

Francesco MARINO MANNOIA si è invece limitato a dire che le province diverse da Palermo esprimono un loro rappresentante che diventa per ciò stesso componente della Commissione Interprovinciale.

Leonardo MESSINA ha attestato l'esistenza della Commissione Regionale di cui afferma aver fatto parte Salvatore RIINA per Palermo, Benedetto SANTAPAOLA per Catania, Giuseppe MADONIA per Caltanissetta, Salvatore SAITTA per Enna, GUARNIERI e Antonino FERRO per Agrigento e Mariano AGATE per Trapani.

Anche Salvatore CANCEMI ha parlato della Commissione Interprovinciale facendo gli stesi nomi fatti dal MESSINA ed aggiungendo che per Palermo c'era anche Bernardo PROVENZANO.

Raccolte ed esposte le fonti di interesse per il tema in esame, si può senz'altro evidenziare che nessuna di esse sembra incidere più di tanto sulla ricostruzione generale cui la Corte ha ritenuto di accedere.

Se infatti sembra indiscutibile che Cosa Nostra, per via della sua sicura ramificazione sulla maggior parte del territorio siciliano e, al contempo, della sua tendenza all'unitarietà si sia dotata di strutture tali da consentire collegamenti e sinergie tra le diverse componenti dislocate nelle province, è d'altro canto indubbio che nessuno dei collaboratori ha revocato in dubbio la sostanziale supremazia dei palermitani e la loro stringente influenza non solo sugli interna corporis propri della loro provincia ma anche sugli affari delle altre zone.

Se quindi è possibile, ed anche verosimile, pensare che l'organismo regionale sia realmente esistito e che abbia avuto una sua sfera di operatività e di influenza, sembra tuttavia lecito pensare che esso sia stato essenzialmente una cassa di risonanza, per l'intero territorio isolano, delle decisioni prese a Palermo (e, al tempo stesso, per usufruire di aggiornate informazioni sulle dinamiche criminali in atto nelle zone periferiche, così come suggerito dal collaboratore Mario Santo DI MATTEO nelle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento per l'omicidio LIMA) ed ancora un mezzo per assicurarsi l'appoggio dei potenti ras locali e dei loro referenti calabresi (particolarmente sotto questo aspetto una prima conferma sembrerebbe derivare dai

ripetuti accenni che diversi collaboratori hanno fatto al ruolo di mediazione svolto da Nitto SANTAPAOLA).

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA NOSTRA NEL PERIODO DELL'UCCISIONE DEL DOTT. SCOPELLITI.

Chiarito tutto quanto precede, non resta adesso che occuparsi dell'ultimo dei temi generali in trattazione e cioè quello attinente la composizione dell'organismo direttivo di Cosa Nostra nel periodo in cui venne portato a compimento il delitto oggetto del processo.

La particolare rilevanza della questione, che segna il passaggio dal piano generale della ricostruzione del fatto e della sua interpretazione a quello specifico dell'individuazione delle responsabilità personali, impone una trattazione analitica e dettagliata.

Si procederà pertanto, anzitutto, all'esposizione nel dettaglio delle dichiarazioni dei collaboratori che si sono intrattenuti sul punto.

Si darà quindi conto, utilizzando i risultati delle dichiarazioni medesime e gli ulteriori dati disponibili, delle conclusioni cui la Corte ha ritenuto di accedere e dei motivi che giustificano tali conclusioni.

- TOMMASO BUSCETTA :

Non è ovviamente in grado di riferire nulla di utile sulla composizione della Commissione nel periodo di tempo considerato.

Quanto ai primi anni Ottanta ha affermato che la stessa, cui prendevano parte i capimandamento che non cessavano dalla carica neanche in caso di detenzione, era

costituita tra gli altri da Stefano BONTADE, Giuseppe RICCOBONO, Giuseppe CALO', Salvatore RIINA, Michele GRECO ed altri ancora come SCAGLIONE, MOTISI, SCADUTO, INZERILLO e PIZZUTO.

Non risultava al BUSCETTA che Procopio DI MAGGIO, che pure conosceva fin dagli anni Cinquanta e che sapeva essere uomo d'onore, avesse mai fatto parte della Commissione.

- SALVATORE CONTORNO :

Le sue dichiarazioni risalgono ovviamente a periodi di parecchio precedenti quello del delitto SCOPELLITI.

Ha comunque descritto, a livello generale, i meccanismi di composizione e di funzionamento della Commissione in modo sostanzialmente conforme a quello di BUSCETTA.

- FRANCESCO MARINO MANNOIA :

Non è stato in grado di fornire notizie aggiornate sulla composizione della Commissione avendo iniziato a collaborare nel 1989.

Ha tuttavia ricordato che attorno al 1975 fu temporaneamente varato un triumvirato composto da Stefano BONTADE, Gaetano BADALAMENTI e Salvatore RIINA.

Successivamente Cosa Nostra tornò al precedente modulo organizzativo ricostituendo la Commissione.

Tale organismo era composto dai capimandamento palermitani.

Il MARINO MANNOIA ha escluso che Procopio DI MAGGIO abbia mai fatto parte della Commissione fino al 1989.

- GIOVANNI DRAGO :

Ha anch'egli riproposto le consuete dichiarazioni in ordine ai meccanismi di composizione della Commissione.

Ha dato le seguenti indicazioni concrete in tema di partecipanti a tale organismo:

Salvatore RIINA, Bernardo BRUSCA, Salvatore MONTALTO, Giuseppe CALO', Giacomo Giuseppe GAMBINO, Francesco MADONIA, Salvatore BUSCEMI, Antonino ROTOLO, Giuseppe LUCCHESI, Pietro AGLIERI e Raffaele GANCI.

- VINCENZO MARSALA :

Ha reso dichiarazioni generali sulla Commissione e suoi poteri decisionali.

- SALVATORE CANCEMI :

Secondo questo collaboratore la Commissione, nel periodo di tempo considerato, era così composta:

- Salvatore RIINA (capo del mandamento di Corleone) affiancato da Bernardo PROVENZANO;

- Giuseppe CALO' (capo del mandamento di Porta Nuova) con sostituto lo stesso CANCEMI;

- Giacomo Giuseppe GAMBINO (capo del mandamento di San Lorenzo);

- Francesco MADONIA (capo del mandamento di Resuttana);

- Bernardo BRUSCA (capo del mandamento di San Giuseppe Jato);
- Antonino Nenè GERACI (capo del mandamento di Partinico);
- Salvatore BUSCEMI (capo del mandamento di Bocca di Falco o Passo di Rigano);
- Antonino GIUFFRE' (capo del mandamento di Caccamo);
- Giuseppe LUCCHESI (capo del mandamento di Ciaculli);
- Matteo MOTISI (capo del mandamento di Pagliarelli al cui interno opera anche, senza funzioni direttive Antonino ROTOLO).

Ha aggiunto il CANCEMI che fino al 1985 Procopio DI MAGGIO fu il capo del mandamento di Cinisi. Successivamente, avendo costui subito due attentati, il mandamento fu accorpato a quello di Partinico.

Va ancora evidenziato che il CANCEMI ha reso dichiarazioni sostanzialmente identiche nell'ambito del procedimento conclusosi con la sua condanna per l'omicidio LIMA. In quella sede offrì tuttavia ulteriori indicazioni precisando che Pietro AGLIERI era il capo del mandamento di Guadagna o Santa Maria del Gesù, che Salvatore MONTALTO era il capo del mandamento di Villabate e che nel mandamento di Caccamo il GIUFFRE' era succeduto a Francesco INTILE.

Precisò anche che Giuseppe BONO pur essendo al vertice della famiglia di Bolognetta non era capomandamento poichè il mandamento stesso fu trasferito prima a Misilmeri e poi a Belmonte Mezzagno.

- GIUSEPPE MARCHESE :

Ha dato le seguenti indicazioni in tema di componenti la Commissione:

Salvatore RIINA (capo del mandamento di Corleone);
Giuseppe BONO (capo del mandamento di Bolognetta);
Salvatore MONTALTO (capo del mandamento di Villabate);
Giuseppe LUCCHESI (capo del mandamento di Ciaculli);
Pietro AGLIERI (capo del mandamento di Santa Maria del Gesù);
Francesco MADONIA (capo del mandamento di Resuttana);
Matteo MOTISI (capo del mandamento di Pagliarelli);
Giuseppe Giacomo GAMBINO (capo del mandamento di Partanna Mondello);
Giuseppe CALO' (capo del mandamento di Porta Nuova);
Antonino GERACI (capo del mandamento di Partinico);
Bernardo BRUSCA (capo del mandamento di San Giuseppe Jato);
Salvatore BUSCEMI (capo del mandamento di Passo di Rigano);
Procopio DI MAGGIO (capo del mandamento di Capaci) .

Il MARCHESE,deponendo nel procedimento dinanzi al GIP di Palermo,ha reso dichiarazioni pressochè identiche a quelle citate salvo precisare che la carica di Matteo MOTISI era puramente formale e che in realtà l'effettivo comando del mandamento era nelle mani di Antonino ROTOLO ed ancora salvo aggiungere che della Commissione facevano anche parte Francesco INTILE e Giuseppe BONO.

- GASPARE MUTOLO :

Indica i seguenti nomi:

Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (Corleone);

Giacomo Giuseppe GAMBINO (San Lorenzo);

Salvatore BUSCEMI (Passo di Rigano);

Giuseppe CALO' (Porta Nuova);

Giuseppe LUCCHESI (Ciaculli). La direzione di questo mandamento era tuttavia contesa dai GRAVIANO.

Pietro AGLIERI (Santa Maria di Gesù);

Salvatore MONTALTO (Villabate);

Giuseppe BONO (Bolognetta);

Francesco MADONIA (Resuttana);

Antonino GERACI (Partinico);

Bernardo BRUSCA (San Giuseppe Jato);

Procopio DI MAGGIO (Cinisi);

Francesco INTILE (Caccamo);

Antonino ROTOLO (Pagliarelli), anche se formalmente il capomandamento era Matteo MOTISI.

Raffaele GANGI (Noce).

- BALDASSARRE DI MAGGIO :

Ha indicato i seguenti nomi :

Bernardo BRUSCA (San Giuseppe Jato);

Raffaele GANCI (Noce);

Giacomo Giuseppe GAMBINO (San Lorenzo);

Michelangelo LA BARBERA (reggente di fatto di Passo di Rigano);

Giuseppe FARINELLA (Gangi);

Antonino GIUFFRE' (reggente del mandamento di Caccamo durante la detenzione di Francesco INTILE).

E' questa quindi la situazione descritta dai collaboratori.

La Corte,attenta come sempre a privilegiare le soluzioni suggerite, o ancor meglio imposte,dalle acquisizioni dibattimentali e ad evitare forzature e letture arbitrarie,ha inteso attenersi ad un criterio di estremo rigore.

Partendo dunque dal sicuro presupposto (sicuro perchè evidenziato oltre ogni dubbio da innumerevoli fonti probatorie) per cui la Commissione è composta essenzialmente dai capi dei mandamenti palermitani di Cosa Nostra,si è ritenuto di individuare come tali soltanto coloro il cui nome sia stato oggetto di indicazione univoca da parte dei collaboratori o da parte di eventuali altre fonti.

Si è per converso ritenuto di escludere da tale novero gli imputati per i quali la qualifica di capomandamento non sia emersa con certezza per via di indicazioni contrastanti o addirittura resistite da elementi processuali di segno contrario.

Questa metodica ha portato alle conclusioni che saranno qui di seguito rassegnate.

Gli imputati cui è possibile attribuire con certezza la suddetta qualifica e dei quali si deve conseguentemente affermare la partecipazione alla Commissione sono i seguenti:

1) Salvatore RIINA

Tutti i collaboratori, indistintamente, lo indicano come capo del mandamento di Corleone e come componente autorevolissimo e potentissimo della Commissione già da numerosi anni prima del delitto SCOPELLITI.

Mette conto sottolineare, ad abundantiam, che la sua posizione è tra l'altro descritta da Giuseppe MARCHESE, già uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille nonchè cognato di Leoluca BAGARELLA (a sua volta cognato di RIINA) nonchè da Baldassarre DI MAGGIO cui si deve buona parte del merito per la sua cattura.

2) Francesco MADONIA

Viene indicato come il capo del mandamento di Resuttana.

Non è dato constatare alcuna divergenza rispetto a tale indicazione.

3) Bernardo BRUSCA

Viene indicato come il capo del mandamento di San Giuseppe Jato (e tra i collaboratori che lo accusano vi è anche Baldassarre DI MAGGIO proveniente proprio dalla famiglia di San Giuseppe Jato).

Nessuna contraddizione o incertezza.

4) Giacomo Giuseppe GAMBINO

Viene indicato come il capo del mandamento di San Lorenzo (mandamento che aveva preso il posto, nel tempo, di quello di Partanna Mondello).

La sua qualifica viene svelata anche da Gaspare MUTOLO, già uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello.

Idem come sopra.

5) Giuseppe LUCCHESE

Viene indicato come il capo del mandamento di Ciaculli.

Non si constata alcuna contraddizione o incertezza.

L'indicazione della sua qualifica viene fatta anche da Giovanni DRAGO proveniente proprio dalla famiglia di Ciaculli.

A solo scopo di puntualità descrittiva si evidenzia che,secondo Gaspare MUTOLO,i fratelli GRAVIANO contendevano il comando al LUCCHESE.

Si tratta di una circostanza che attiene tuttavia a dinamiche interne al mandamento e che di conseguenza non si riverbera sull'effettività della carica detenuta dall'imputato in questione e sulla sua contestuale qualifica di componente la Commissione.

Dal canto suo Salvatore CANCEMI ha riferito che dopo l'arresto del LUCCHESE,avvenuto nell'aprile 1990,la famiglia di Ciaculli confluì nel mandamento di Brancaccio sotto il patrocinio di Giuseppe GRAVIANO e dei suoi fratelli.

Lo stesso collaboratore ha però precisato che il LUCCHESE mantenne di fatto la qualifica di capomandamento.

6) Pietro AGLIERI

Viene indicato come il capo del mandamento di Santa Maria di Gesù.

Affermano i collaboratori che l'AGLIERI assunse tale comando all'indomani dell'assassinio di Giovanni BONTATE avvenuto il 28.9.1988 (o,secondo le indicazioni del collaboratore DI MATTEO,ricavate dalla sentenza del GIP di

Palermo,dopo un breve periodo di reggenza dei fratelli Giovambattista ed Ignazio PULLARA’). .

Non vi sono,anche per costui,contraddizioni o incertezze.

7) Salvatore MONTALTO

Viene indicato come il capo del mandamento di Villabate.

Idem come sopra.

8) Salvatore BUSCEMI

Viene indicato come il capo del mandamento di Passo di Rigano.

Idem come sopra.

9) Giuseppe CALO’

Viene indicato come il capo del mandamento di Porta Nuova (anche dal collaboratore Salvatore CANCEMI che fu il suo sostituto).

Idem come sopra.

10) Antonino GERACI

Viene indicato come il capo del mandamento di Partinico.

Idem come sopra.

Esaurito l’elenco degli imputati per i quali la Corte ha concluso positivamente circa la loro qualifica di capimandamento e quindi di componenti della Commissione Provinciale palermitana di Cosa Nostra,occorre adesso occuparsi degli altri per i quali il dibattimento non ha consentito di arrivare allo stesso risultato.

Si tratta di Antonino ROTOLO,Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO.

Le loro posizioni saranno come di consueto trattate singolarmente.

1) Antonino ROTOLO

Giuseppe MARCHESE lo indica come il sostituto di Matteo “ Mattiazzo ” MOTISI nell’ambito del mandamento di Pagliarelli. Il collaboratore ha tuttavia aggiunto che la qualifica di quest’ultimo è meramente formale essendo il potere effettivo detenuto dal ROTOLO.

Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese da Tommaso BUSCETTA, Francesco MARINO MANNOIA e Giovanni DRAGO

Il collaboratore Mario Santo DI MATTEO (dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento per l’omicidio LIMA) indica invece il MOTISI come il vero capo di Pagliarelli.

Anche Salvatore CANCEMI, pur evidenziando la particolare influenza del ROTOLO all’interno della cosca e la sua vicinanza al MOTISI oltre che ad alcuni dei boss di spicco quali RIINA, PROVENZANO e CALO’, ha tuttavia affermato che l’imputato non rivestiva la qualifica di capomandamento e non partecipava conseguentemente alle riunioni ed alle deliberazioni della Commissione.

Come si può vedere, si è ben lontani per questo imputato da quella situazione di certezza cui la Corte ha ritenuto di subordinare le conseguenze legate alla qualifica di capomandamento e componente la Commissione.

Del resto, le differenze che si sono riscontrate tra le versioni dei collaboratori attengono in realtà all’effettivo peso del ROTOLO all’interno del suo raggruppamento: maggiore secondo alcuni, minore secondo altri.

Le indicazioni sono invece unanimi allorchè si tratta di delineare la veste formale dell'imputato. Da tutte le fonti si ricava infatti che Antonino ROTOLO non era il capo del suo mandamento.

La conclusione, dunque, è che di costui non può parlarsi come di un componente la cupola.

2) Procopio DI MAGGIO

Gaspare MUTOLO lo ha indicato come componente della Commissione nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1992.

Ugualmente Giuseppe MARCHESE.

Giovanni DRAGO, Baldassarre DI MAGGIO e Mario Santo DI MATTEO non lo hanno invece compreso nell'elenco.

Salvatore CANCEMI ha riferito che l'imputato, già capo del mandamento di Cinisi, dovette abbandonare la carica nel 1985 a seguito di alcuni attentati subiti.

Non partecipò quindi neppure alle riunioni della Commissione.

Il territorio di Cinisi, a seguito di tali eventi, fu accorpato nel mandamento di Partinico e rientrò quindi nella giurisdizione (se così si può dire) di Antonino GERACI.

Francesco MARINO MANNOIA ha escluso che, fino all'epoca dell'avvio della sua collaborazione (1989), il DI MAGGIO abbia mai fatto parte della Commissione.

Anche in questo caso dunque ci si trova in presenza di indicazioni equivoche che non appaiono in grado di garantire la certezza dell'effettiva qualifica dell'imputato all'interno di Cosa Nostra.

La conclusione,così come per il ROTOLO,non può che essere quella di escludere il DI MAGGIO dal novero dei capimandamento e componenti la Commissione.

3) Giuseppe BONO

Gaspare MUTOLO lo indica come capofamiglia e capomandamento di Bolognetta fino al 1989. A partire da quell'epoca il collaboratore si dichiara non più in grado di confermare tale indicazione esprimendo anzi dubbi legati alla difficile situazione del BONO nei confronti del gruppo corleonese.

Giuseppe MARCHESE lo inserisce tra i componenti della Commissione tra il 1986 ed il 1992 così come Mario Santo DI MATTEO.

Giovanni DRAGO,al contrario,lo esclude da tale elenco al pari di Baldassarre DI MAGGIO.

Salvatore CANCEMI esclude anch'egli che il BONO fosse capomandamento indicandolo invece come un semplice capofamiglia.

Si constata,al pari dei due imputati che precedono,una situazione di confusione in cui riesce impossibile pervenire a risultati appaganti in termini di certezza.

Trova dunque giustificazione l'esclusione del BONO dall'elenco dei capomandamento.

Giunti alla fine di questa rassegna,può adesso pensarsi alla definitiva conclusione.

La tesi ricostruttiva che la Corte, sulla base delle risultanze dibattimentali, ha ritenuto di far propria vuole che il mandato ad uccidere Antonino SCOPELLITI sia stato dato dalla Commissione Provinciale di Cosa Nostra.

Può quindi affermarsi fin d'ora che andranno esenti da ogni responsabilità gli imputati dei quali si è esclusa la partecipazione a quell'organismo e cioè Antonino ROTOLO, Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO.

Quanto agli altri, e cioè tutti coloro dei quali, al contrario, si è potuta affermare con certezza la qualifica di componenti la Commissione, la Corte ritiene di doverli riconoscere responsabili dell'omicidio del Dott. SCOPELLITI.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DA CUI DESUMERE UN LEGAME DIRETTO E PERSONALE DI CIASCUNO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE CON L'ASSASSINIO DEL DOTT. SCOPELLITI

Non ignora questo giudice l'esistenza di numerose pronunce della Corte di Cassazione volte ad affermare la necessità che il riconoscimento della colpevolezza non derivi dalla semplice qualifica formale ma si accompagni invece all'individuazione di uno specifico e personale legame dell'imputato con il fatto criminoso, legame che deve essere vivificato dalla partecipazione alle attività deliberative propedeutiche al fatto stesso e dalla titolarità di un interesse specifico alla sua realizzazione.

Si tratta del resto di un principio cui questa Corte intende attenersi nella vicenda in esame riconoscendolo conforme al senso più profondo del nostro ordinamento penale ed ai suoi portati in tema di personalità della responsabilità.

Ciò che tuttavia è importante, fin da subito, sottolineare è che questo processo ha offerto la prova appagante di quel legame richiesto dai giudici di legittimità sicchè ben può affermarsi che ciascuno degli imputati di cui è stata riconosciuta la partecipazione alla Commissione concorse alla decisione criminosa essendo, al tempo stesso, portatore di motivi personali e specifici per considerarla desiderabile ed utile.

Si procederà adesso, secondo la consueta metodica, all'esposizione degli elementi pertinenti al tema in esame distinguendo posizione per posizione.

1) Salvatore RIINA

Non c'è collaboratore che non ne abbia descritto la posizione di assoluta preminenza negli organigrammi di Cosa Nostra e del suo direttorio.

Così come non c'è collaboratore, tra quelli in grado di riferire sul periodo di tempo cui risalgono i fatti processuali, che non abbia evidenziato il ruolo di primissimo piano che il RIINA, proprio in virtù della sua collocazione di vertice, svolse nell'ambito del programma destinato a stravolgere, in senso favorevole a Cosa Nostra, l'andamento del maxiprocesso.

Vi è infatti una congerie di dichiarazioni da cui risulta che l'imputato assunse in prima persona la guida delle attività strumentali a quel fine impegnando tutto il suo prestigio, le sue conoscenze e le capacità operative della consorteria mafiosa.

Da quelle stesse dichiarazioni risulta anche che fu proprio il RIINA a convocare una serie di riunioni specificamente volte ad analizzare la questione inerente il maxiprocesso e ad assumere le decisioni più utili agli interessi di Cosa Nostra.

Sempre da quelle dichiarazioni risulta infine che il RIINA fu il principale artefice della campagna di terrore che seguì alla completa definizione del giudizio.

A tutto questo, già di per sé pienamente sufficiente a rendere concreto il collegamento dell'imputato con il fatto criminoso, deve poi aggiungersi che Salvatore RIINA era compreso tra gli imputati del maxiprocesso in quanto destinatario di pesantissime imputazioni che, una volta definito il giudizio, gli costarono la condanna all'ergastolo (e si trattò peraltro della sua prima condanna a vita che intervenne in un periodo in cui l'imputato non versava, quanto a pene definitive, in una situazione di particolare difficoltà).

Non c'è allora alcun dubbio che per Salvatore RIINA ricorrono tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Cassazione per legittimarne il collegamento con l'episodio delittuoso.

2) Bernardo BRUSCA

Valgono per costui le medesime considerazioni svolte in relazione alla posizione precedente.

Esistono infatti svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia (e tra essi, particolarmente, Baldassarre DI MAGGIO) che attestano l'intensità della partecipazione del BRUSCA alle attività illecite strumentali all'aggiustamento del maxiprocesso.

Vale anche la pena mettere in evidenza il rapporto di parentela esistente tra il BRUSCA ed i fratelli PULLARA' e mettere in collegamento tale dato con quanto

riferito dal collaboratore COSTA allorchè ha ricordato di essere stato contattato proprio da Giovambattista PULLARA'.

Infine, anche Bernardo BRUSCA era tra gli imputati del maxiprocesso in esito al quale riportò una condanna a ben sedici anni di reclusione che divenne definitiva in un periodo in cui non c'erano a suo carico altre pene definitive.

3) Salvatore BUSCEMI

La sua situazione è uguale alle precedenti.

Era anch'egli imputato nel maxiprocesso in cui riportò la condanna definitiva a sette anni di reclusione.

Le dichiarazioni dei collaboratori (particolarmente quelle di Salvatore CANCEMI) consentono di affermare che egli svolse un ruolo prezioso in riferimento al maxiprocesso.

Era proprio lui infatti ad avere un rapporto privilegiato con l'onorevole Salvo LIMA da cui Salvatore RIINA ed i suoi accoliti si attendevano grandi cose per l'aggiustamento.

Il BUSCEMI era dunque uno degli uomini chiave della strategia processuale mafiosa ed è quindi perfettamente logico e congruo alle acquisizioni dibattimentali attribuirgli un ruolo di primo piano in ogni attività illecita che a quella strategia si richiamasse.

4) Giuseppe CALO'

Imputato nel maxiprocesso, riportò una condanna definitiva a ventitre anni di reclusione.

Svariati collaboratori ne hanno attestato la diretta partecipazione, in consonanza all'atteggiamento dell'intera Commissione, ad attività immediatamente pertinenti il maxiprocesso sia prima che dopo la sua definizione.

Viene dunque riferito (Tommaso BUSCETTA) il suo rapporto, risalente nel tempo, con l'onorevole LIMA.

Viene ancora riferito (Gaspare MUTOLO) della sua attiva partecipazione alla campagna di boicottaggio che, in occasione delle elezioni politiche del 1987, Cosa Nostra decise di avviare nei confronti della DC spostando quindi i suoi voti verso l'area politica , allora impersonata da Marco PANNELLA e Claudio MARTELLI, più attenta al garantismo processuale.

Viene infine riferito (sempre il MUTOLO) della sua accondiscendenza all'omicidio del LIMA che, per quanto si è constatato in precedenza, fu la prima risposta mafiosa dopo la delusione per l'esito del maxiprocesso.

CALO' ha partecipato dunque, con convinzione e pienezza operativa, a ciascuna delle fasi attraverso cui si è snodato il rapporto di Cosa Nostra con quel giudizio ed è direttamente titolare di un interesse specifico legato alla sua posizione di imputato nel giudizio medesimo.

C'è allora quanto basta perchè, anche nei suoi confronti, si arrivi alla medesima conclusione che per i precedenti imputati.

5) Salvatore MONTALTO

Anch'egli è stato imputato nel maxiprocesso e vi ha riportato la condanna definitiva a cinque anni e dieci mesi di reclusione.

Gaspare MUTOLO lo include tra coloro che gli diedero la notizia, nelle more del maxiprocesso, che tutto sarebbe andato bene perchè ci sarebbe stata “un’aggiustata” in appello ed una ancora più efficace in Cassazione.

Questa speranza venne esplicitamente legata alla presenza di Corrado CARNEVALE quale presidente del collegio giudicante.

Sempre secondo il MUTOLO, il MONTALTO fu poi tra quelli che più rapidamente cambiarono umore dopo la definizione del giudizio in Cassazione ed assecondarono il nuovo corso volto ad inasprire la rappresaglia nei confronti delle Istituzioni.

Il MONTALTO partecipò quindi attivamente alla strategia mafiosa nei confronti del maxiprocesso rispetto al quale era comunque titolare di un autonomo interesse costituito dalla sua veste di imputato.

Valgono anche per lui le conclusioni raggiunte nei confronti dei precedenti imputati.

6) Giuseppe LUCCHESI

Fu imputato nel maxiprocesso e vi riportò una condanna definitiva a diciassette anni di reclusione.

Viene citato da una serie di collaboratori e, in modo particolarmente significativo, da Gaetano COSTA il quale riferisce di un colloquio avuto in carcere con lui nel corso del quale l’imputato, pur non in forma esplicita, ammise la propria responsabilità e quella del suo gruppo per l’assassinio del Dott. SCOPELLITI.

Si impone dunque la consueta conclusione.

7) Antonino GERACI

Fu imputato nel maxiprocesso e vi riportò la condanna definitiva a sette anni di reclusione (si tratta a tutt'oggi dell'unica condanna che gli è mai stata inflitta).

Tutti i collaboratori lo identificano,nonostante la non più tenera età,come un uomo di vertice negli ambienti della Commissione e legato da stretti rapporti fiduciari agli altri esponenti più eminenti tanto che,ad esempio,allorchè Procopio DI MAGGIO fu costretto dagli eventi ad abbandonare il mandamento di Cinisi lo stesse venne aggregato a quello di Partinico amministrato dal GERACI.

Vennero così oggettivamente accresciuti l'influenza ed il prestigio del vecchio capomandamento.

Tale situazione,in uno all'interesse personale che il GERACI aveva riguardo l'esito del maxiprocesso,si riverbera necessariamente,nel senso di acclararla positivamente,sulla sua partecipazione agli eventi attraverso i quali la Commissione tentò di governare la vicenda processuale ivi compreso evidentemente l'omicidio del Dott. SCOPELLITI.

8) Giacomo Giuseppe GAMBINO

Fu imputato nel maxiprocesso in esito al quale venne condannato alla pena di sedici anni di reclusione.

Viene più volte menzionato dai collaboratori di giustizia tra coloro che si occuparono attivamente delle vicende del maxiprocesso e concorsero alle relative decisioni.

E' in particolare il MUTOLO ad affermare di avere avuto proprio da lui la conferma che l'omicidio dello SCOPELLITI era stato l'ultimo disperato tentativo per ottenere quantomeno la decorrenza dei termini di custodia cautelare nel maxiprocesso.

Sempre il MUTOLO ha dichiarato che negli anni precedenti il GAMBINO era tra quelli che si manifestavano fiduciosi riguardo quel giudizio per via delle garanzie offerte da Corrado CARNEVALE.

Così come ha dichiarato che,allorchè le cose precipitarono,l'imputato non si oppose ed anzi favorì la morte di Salvo LIMA quale rappresaglia per il suo fallimento.

C'è ne è di avanzo allora per giungere,anche in relazione al GAMBINO,alle medesime conclusioni che per gli imputati precedenti.

9) Francesco MADONIA

Fu imputato nel maxiprocesso in cui riportò una condanna a ventidue anni di reclusione.

Se ne apprendono notizie da una serie di collaboratori.

Giuseppe MARCHESE dichiara di aver appreso da suo figlio Giuseppe che sia il RIINA che il padre non avevano risparmiato alcuno sforzo per smontare il teorema BUSCETTA e per ottenere una sentenza favorevole attivando a tal fine tutti i canali di cui disponevano.

Si tratta dunque del consueto quadro in cui alla qualifica di componente la Commissione si accompagnano un interesse processuale diretto ed un attivo coinvolgimento nella strategia di condizionamento del giudizio palermitano.

Si impone dunque una conclusione uguale a quella raggiunta per gli imputati che precedono.

10) Pietro AGLIERI

Si tratta dell'unico imputato che non fosse tale anche nel maxiprocesso.

Manca quindi nel suo caso il collante diretto con quell'esperienza giudiziaria che è stato invece constatato per tutti gli altri componenti la Commissione.

Ciò non significa tuttavia che anche per costui non sia individuabile un movente personale al condizionamento del maxiprocesso e in tale ambito all'uccisione del Dott. SCOPELLITI.

L'AGLIERI, al pari di tutti i suoi sodali, poteva essere direttamente e personalmente danneggiato dall'eventuale risultato negativo del giudizio.

Una simile conclusione avrebbe infatti intaccato pesantemente l'immagine ed il prestigio dell'intera Commissione cui sarebbe stato imputato di non essere riuscita a risolvere in modo efficace il più grave dei problemi di Cosa Nostra in quegli anni.

Tale situazione si sarebbe certamente riverberata sui capi e tra questi AGLIERI era uno dei più esposti essendo assunto ai vertici da pochi anni (precisamente nel 1988) a differenza della gran parte degli altri che potevano contare su un potere assai più consolidato.

Non solo. Anche l'AGLIERI, proprio nella sua qualità di capo, aveva da temere l'affermazione di una giurisprudenza che, se avesse messo radici, avrebbe consentito in modo assai più agevole l'individuazione ed il sanzionamento delle responsabilità dei mafiosi di rango per i delitti generati da deliberati della Commissione.

L'imputato dunque, ancorché non personalmente coinvolto nel maxiprocesso, aveva dunque ogni interesse ad atteggiarsi come tutti gli altri capi di Cosa Nostra.

Anche per costui è dato ravvisare una condizione del tutto analoga a quella degli altri capimandamento.

RIFLESSIONE SUI TEMI COLLEGATI ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, ALLA SUA ORGANIZZAZIONE ED ALLE SUE DELIBERAZIONI

La certezza e l'univocità dei dati su cui la Corte ha fatto affidamento per pervenire alle conclusioni appena rassegnate non impediscono che, a solo scopo di completezza, vengano trattate alcune ulteriori questioni sollecitate dalle difese o suggerite dalle stesse dinamiche dibattimentali.

QUESTIONE DEI SOSTITUTI O REGGENTI E DELLA NATURA DEI LORO RAPPORTI CON I CAPIMANDAMENTO

La prima di esse attiene l'effettiva composizione della Commissione e quindi, prima ancora, la determinazione dei requisiti in virtù dei quali un uomo d'onore acquista la legittimazione a far parte di quell'organismo.

Si tratta di un tema che la Corte si è posta risolvendolo, come sempre sulla base delle acquisizioni dibattimentali, nel senso di individuare la qualifica di capomandamento come necessaria e sufficiente per il fine suddetto.

Tuttavia, svariate ed attendibili fonti probatorie hanno posto l'accento su un meccanismo ulteriore e cioè quello della sostituzione in seno alla Commissione dei capimandamento detenuti con altri soggetti chiamati a surrogarli così da evitare pericolosi vuoti di potere o crisi gestionali.

Occorre dunque riflettere sulla portata di tale rivelazione e sulla sua incidenza ai fini di questo processo.

Il problema non riguarda evidentemente, almeno in questa sede, un'eventuale estensione della responsabilità per l'omicidio SCOPELLITI ai soggetti che hanno rivestito la qualifica vicaria.

I titolari dell'azione penale hanno infatti inteso elevare i relativi capi di imputazione soltanto nei confronti delle persone che, in esito alla fase investigativa, sono sembrate rivestire effettivamente la qualifica di capomandamento.

Ciò che invece interessa questo processo è stabilire se possano considerarsi esenti da responsabilità tutti quei capi per i quali, in conseguenza del loro stato detentivo, si rese necessaria la nomina di un reggente o sostituto.

Così delimitato il tema di indagine, può subito passarsi all'esposizione degli elementi conoscitivi che serviranno a rispondere all'interrogativo.

Afferma dunque Gaspare MUTOLO che le decisioni più importanti per Cosa Nostra vengono assunte dalla Commissione con l'immane coinvolgimento di

tutti i capimandamento che la compongono e dei loro sostituti nel caso in cui i primi siano detenuti.

Infatti, quando si verifica quest'ultima ipotesi, è il sostituto a partecipare alla riunione della Commissione in cui esprimerà essenzialmente la volontà del suo superiore gerarchico che avrà curato di consultare preventivamente.

Notizie di analogo tenore vengono fornite da Giuseppe MARCHESE.

Costui ha infatti riferito che tutte le incombenze legate alla qualifica di capomandamento vengono espletate dal sostituto allorchè il capo sia impedito.

E' tuttavia preciso dovere del sostituto, tutte le volte che ci sia una decisione da prendere, informare preventivamente il componente effettivo per apprenderne la volontà ed esprimerla fedelmente in Commissione.

Anche Giovanni DRAGO non si discosta da tale versione.

Il sostituto, secondo quanto riferisce, pur acquisendo la legittimazione a gestire l'ordinaria amministrazione della famiglia e a partecipare alle riunioni della Commissione, è tuttavia tenuto a raccogliere la volontà del suo capo detenuto ed a trasmetterla agli altri suoi pari.

La medesima ricostruzione è accreditata anche da Baldassarre DI MAGGIO che anzi visse personalmente una situazione di tal tipo avendo svolto le funzioni di sostituto di Bernardo BRUSCA nel mandamento di San Giuseppe Jato ed avendo continuato, durante tale periodo, ad eseguire fedelmente le sue direttive.

Non dissimile dalle versioni finora esposte è anche quella di Salvatore CANCEMI il quale, pur confermando l'esistenza del meccanismo della sostituzione

(egli stesso fu a lungo il reggente del mandamento di Porta Nuova durante la carcerazione di Giuseppe CALO'),ha tuttavia affermato che il compito di tenere i contatti con i capi carcerati era essenzialmente svolto da Salvatore RIINA.

Si tratta dunque di un coro unanime da quale si ricava che non vi era decisione assunta dalla Commissione che non fosse il frutto di una concertazione tra tutti i capimandamento compresi quelli detenuti.

Per quanto riguarda infine la lieve differenziazione che è dato constatare tra le dichiarazioni di quasi tutti i collaboratori da un lato e quelle di Salvatore CANCEMI dall'altro circa i soggetti cui competesse tenere i rapporti con i carcerati,la Corte ritiene di dover accordare preferenza alla tesi di maggioranza.

E' infatti assai più verosimile e logico che fossero direttamente i sostituti,per via dello stretto vincolo fiduciario con il capo cui essenzialmente dovevano il loro incarico,ad assumersi l'onere delle comunicazioni.

Così facendo,del resto,si evitava il rischio di una trasmissione inesatta o strumentalmente alterata della volontà dei capi ristretti.

La posizione assunta dal CANCEMI appare quindi poco plausibile e verosimilmente dovuta all'intento,già messo in luce in altre parti della motivazione,di ridimensionare la portata delle sue responsabilità.

COMUNICAZIONE CON I CAPIMANDAMENTO DETENUTI

La questione appena trattata porta con sè,come inevitabile corollario,quella delle modalità di comunicazione attraverso le quali si riusciva ad entrare in contatto

con i capi detenuti, a recepirne le loro direttive ed i loro orientamenti ed a trasmetterli all'esterno.

E' fin troppo evidente infatti che la credibilità dell'assunto che vuole la Commissione perfettamente ed integralmente funzionante anche nei suoi componenti carcerati postula un positivo accertamento anche in relazione alla possibilità che questi ultimi fossero realmente in grado di comunicare con l'esterno.

Ebbene, il dibattito ha consentito una idonea risposta anche a tale interrogativo.

Si è infatti potuto contare su plurime ed univoche dichiarazioni con cui è stato invariabilmente attestato come fosse estremamente agevole filtrare notizie da e per le carceri.

Le stesse dichiarazioni sono anche servite ad avere una descrizione minuziosa di come ciò avvenisse.

Ne ha parlato anzitutto Gaspare MUTOLO soprattutto sulla scorta delle sue dirette percezioni.

Le occasioni principali erano quelle dell'ora d'aria, dei ricoveri in infermeria e dei colloqui.

Particolarmente questi ultimi erano utilizzati per la trasmissione e la ricezione di messaggi che venivano smistati dagli avvocati (allorchè fossero anch'essi uomini d'onore) ovvero da familiari muniti della stessa qualifica ovvero ancora, nel caso in cui non si potesse contare direttamente su tale possibilità, ricorrendo ad intermediari forniti da altri carcerati.

Anche Giuseppe MARCHESE e Giovanni DRAGO hanno riferito le stesse cose evidenziando che uno dei sistemi più in voga era quello dei messaggi scritti su minuscoli bigliettini di carta e fatti recapitare ai destinatari.

Sempre secondo i collaboratori la bontà dei sistemi è tale da consentire di superare qualsiasi regime di sorveglianza e qualsiasi cautela posta in essere dalle autorità carcerarie.

Dunque, può tranquillamente approdarsi alla conclusione per cui era ben possibile e di fatto avveniva che i capimandamento detenuti potessero dare e ricevere messaggi nonostante il loro stato.

EFFETTIVITA' DEL FUNZIONAMENTO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALL'INFLUENZA DI SALVATORE RIINA.

Il lavoro della Corte non sarebbe completo se non si facesse carico anche di un ultimo spunto di interesse offerto dal dibattito e dalle acquisizioni ad esso dovute.

Ci si riferisce alla posizione di Salvatore RIINA all'interno della Commissione ed alla straordinaria influenza che costui è sembrato avervi progressivamente acquisito soprattutto nell'arco temporale che comprende anche l'omicidio del Dott. SCOPELLITI.

E' stato anzitutto lo stesso RIINA, nel corso di una dichiarazione spontanea volta a confutare le dichiarazioni del collaboratore CANCEMI, a puntare la sua attenzione su questo tema.

L'imputato ha chiesto in particolare alla Corte di riflettere sulla contraddizione a suo avviso riscontrabile tra l'immagine (che di lui hanno dato i collaboratori ed in particolare il CANCEMI) di un uomo cui riusciva di condizionare pesantemente, ed anzi di determinare senza alcuna opposizione, le decisioni della Commissione per via del terrore che era in grado di incutere e la circostanza, pure affermata dai collaboratori ivi compreso il CANCEMI, delle periodiche riunioni cui la Commissione si assoggettava per arrivare a deliberati collegiali.

Evidenzia dunque il RIINA che, se egli fosse stato realmente quel mostro sanguinario di cui ha parlato il CANCEMI, non avrebbe avuto alcuna necessità di tenere in vita la Commissione ben potendo permettersi di decidere da solo.

Lo stesso tema, sia pure da una diversa angolazione, è stato ripreso da alcune difese che lo hanno utilizzato per chiedere l'esenzione da ogni responsabilità per i componenti della Commissione costretti a subire l'arrogante egemonia del RIINA.

La rilevanza dell'argomento, così come il suo evidente collegamento con alcune delle grandi questioni interpretative che i giudici di merito e di legittimità sono chiamati a risolvere allorchè l'affermazione della responsabilità derivi, come in questo caso, dall'aver preso parte ad un organismo collegiale, rende necessaria una trattazione puntuale ed analitica.

Il primo dato attorno al quale impennare la discussione attiene evidentemente lo stesso tenore delle dichiarazioni del collaboratore Salvatore CANCEMI, cui principalmente si può ricondurre la particolare enfattizzazione del ruolo di Salvatore RIINA all'interno della Commissione e dell'influenza dei suoi personali

orientamenti sulle decisioni di quell'organismo,nonchè le motivazioni che stanno alla base delle dichiarazioni medesime.

Ha dunque affermato il CANCEMI che,a partire dal 1987 circa e poi con sempre maggiore intensità,il RIINA accrebbe il suo peso nella Commissione fino a diventarne il dominus assoluto.

Tale condizione gli consentiva in sostanza di decidere personalmente tutte le questioni di particolare importanza per Cosa Nostra.

Ha tuttavia aggiunto il collaboratore che l'imputato,nonostante avesse raggiunto questa posizione di predominio,non abbandonò mai l'ortodossia mafiosa e curò quindi sistematicamente di dare una veste formalmente corretta alle sue iniziative.

Il RIINA si premurava quindi di convocare le riunioni della Commissione,di avvisare i capimandamento,di curare i contatti con quelli detenuti,di fare in modo insomma che si arrivasse a decisioni tali da apparire emesse collegialmente.

Che il RIINA ponesse particolare attenzione nel rispettare le forme,il CANCEMI attesta di averlo percepito direttamente essendo stato convocato,quale sostituto di Giuseppe CALO',per numerose riunioni della Commissione ed essendo stato preventivamente informato di alcune relevantissime decisioni,come ad esempio nel caso dell'omicidio dell'onorevole LIMA,cui poi concorse tanto da venir riconosciuto corresponsabile.

Il collaboratore ha infine precisato che l'armonia di questo sistema non venne mai turbata da conflitti perchè i capimandamento erano quasi tutti schierati incondizionatamente dalla parte di RIINA e quei pochi che dissentivano da lui

evitavano accuratamente di far trapelare il loro stato d'animo ritenendo preferibile tacere.

Così esposto il resoconto sommario della versione offerta dal dichiarante, si può fin d'ora svolgere qualche osservazione.

Non può che ribadirsi anzitutto il giudizio di parziale inattendibilità, nei termini chiariti allorchè è stata affrontata la singola posizione del CANCEMI, sul complesso delle dichiarazioni rese da costui.

In più occasioni infatti la sua versione è apparsa confliggente con la logica ed il buon senso oltre che con gli elementi derivanti da altre fonti probatorie.

Tutte le volte in cui quel conflitto è emerso, si è avuta la chiara percezione che esso fosse il frutto di un generale atteggiamento del collaboratore volto a sminuire l'importanza del proprio ruolo nell'organigramma di Cosa Nostra, evidentemente allo scopo di sfuggire alle sue responsabilità.

Questo è avvenuto allorchè il CANCEMI ha negato, contro ogni logica, di conoscere il benchè minimo dettaglio sull'omicidio SCOPELLITI (benchè all'epoca dei fatti esercitasse stabilmente, per sua stessa ammissione, le funzioni di sostituto di CALO' e partecipasse conseguentemente alle riunioni della Commissione e benchè in occasioni successive, sempre per sua stessa ammissione, fosse stato informato ed avesse partecipato ad attività deliberative finalizzate ad omicidi di pari gravità).

E' ancora avvenuto allorchè il CANCEMI ha negato di aver curato i contatti con il CALO' durante la sua detenzione affermando che a questo pensava lo stesso RIINA (anche in questo caso contro ogni logica sol che si pensi che il CANCEMI

aveva potuto raggiungere i vertici del suo raggruppamento proprio perchè era l'uomo di fiducia di CALO' cui doveva,come qualsiasi altro sostituto,ossequio ed obbedienza a pena di gravi rappresaglie).

Si può dunque affermare che Salvatore CANCEMI,pur avendo decisamente imboccato la strada della legalità e pur avendo offerto un contributo assai prezioso per la ricostruzione delle dinamiche di Cosa Nostra negli anni recenti (contributo che,complessivamente,si è rivelato attendibile),vive tuttavia la contraddizione dovuta alla necessità di sottrarsi a responsabilità che potrebbero costargli parecchio vista la lunga e verticistica militanza in Cosa Nostra.

In questo contesto psicologico si inserisce perfettamente il tentativo di configurare Salvatore RIINA come una sorta di Moloch in grado di annullare le altrui volontà e quindi,in definitiva,unico responsabile dei gesti sanguinari di Cosa Nostra.

Le cose tuttavia non stanno in questi termini.

Gli elementi processuali,e per certi versi le stesse dichiarazioni del CANCEMI,consentono infatti di affermare che il RIINA,che pure fu sicuramente uno dei leaders mafiosi più potenti ed influenti,probabilmente il più potente ed il più influente,non agì tuttavia da solo potendo anzi contare sulla solidarietà e sull'assistenza di tutti gli altri componenti la Commissione senza il cui aiuto ben difficilmente avrebbe potuto rendere Cosa Nostra così pericolosa ed eversiva.

Si è detto che già lo stesso CANCEMI rende legittima una simile interpretazione.

La particolare cura, da lui stesso percepita e riferita, con cui Salvatore RIINA badava ad osservare le regole mafiose in tema di collegialità delle decisioni e di coinvolgimento di tutti i capimandamento è infatti immediatamente significativa di una realtà ovvia ma non per questo meno importante.

Se il boss agiva in questo modo, ciò non poteva che essere dovuto ad una vera e propria necessità e non già ad una sua particolare propensione alla gentilezza ed alla disponibilità verso il prossimo (tutta la storia di Cosa Nostra e delle aggregazioni similari ed anche la specifica vicenda di cui si è occupato questo processo dimostrano che esse ed i loro affiliati tendono a bandire ogni atteggiamento emotivo e ad agire esclusivamente sulla base di calcoli di convenienza contingente o di lungo periodo).

Salvatore RIINA si rendeva cioè conto che la forza dello schieramento corleonese di cui egli era il massimo esponente non gli era comunque sufficiente a governare solitariamente Cosa Nostra e che gli era quindi assai più utile, anche allo scopo di prevenire conflitti che avrebbero distolto energie dai veri obiettivi strategici, non discostarsi dalle prassi legate alla tradizione mafiosa assicurando quindi il dovuto spazio agli altri leaders che assieme a lui sedevano in Commissione.

Del resto, sempre attenendosi alle dichiarazioni del CANCEMI, la stragrande maggioranza di costoro erano uomini legati al RIINA da strettissimi vincoli fiduciari dovendo almeno in parte a lui stesso la loro posizione.

A ben vedere, dunque, si trattava di soggetti che non avevano esitato a schierarsi al suo fianco (determinando con ciò stesso gli equilibri fondamentali di Cosa Nostra) e che ne avevano condiviso, passo per passo, ogni scelta.

Quanto agli altri, ci si riferisce ai capimandamento attestati su posizioni più defilate, può senz'altro osservarsi che la loro condizione, sotto il profilo della condivisione della strategia della maggioranza, non differiva in modo sostanziale da quella degli altri.

E' infatti indubbio, quantomeno con riferimento allo specifico tema di indagine legato al maxiprocesso, che ci fosse, per le ragioni prima evidenziate, un comune e fortissimo interesse al suo condizionamento e all'adozione di ogni strumento utile a tal fine.

Sarebbe dunque del tutto inverosimile e illogico sostenere che gli asseriti oppositori del RIINA siano stati costretti a subire quelle stesse decisioni, compresa quella di assassinare il Dott. SCOPELLITI, che andavano a loro vantaggio.

La conferma della validità di queste conclusioni arriva, ove ce ne fosse bisogno, dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

Afferma Mario Santo DI MATTEO (si tratta, come di consueto, di dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Salvo LIMA) che dopo la cosiddetta guerra di mafia (si tratta del lungo e sanguinosissimo conflitto tra lo schieramento dei corleonesi da una parte e quello facente capo a BONTATE ed INZERILLO dall'altra parte) la Commissione venne formata nuovamente con una serie di persone legate a Salvatore RIINA.

Pur a fronte di tale nuova situazione e dell'accrescimento del potere personale di quest'ultimo, venne comunque mantenuta la regola fondamentale per cui gli omicidi più importanti, e particolarmente quelli dei rappresentanti delle Istituzioni, dovessero essere sempre discussi in Commissione.

Anche Gaspare MUTOLO ha tenuto ad evidenziare la centralità della Commissione nella gestione della strategia generale di Cosa Nostra e delle sue più importanti attività nonché la sostanziale condivisione, da parte di tutti i capimandamento, delle principali scelte operative che vennero portate a compimento durante gli anni del maxiprocesso (ostruzionismo durante la fase di primo grado, ricerca ostinata e sistematica di tutti i possibili canali per il condizionamento del giudizio durante le fasi successive, affidamento sulle garanzie legate alla giurisprudenza della Prima Sezione e contestuale diffidenza verso il Dott. SCOPELLITI identificato come un sostenitore della linea dura, delusione e rappresaglia dopo il definitivo esito del processo).

Particolarmente interessante è poi quella parte in cui il MUTOLO si sofferma sulle reazioni avute dai capimandamento detenuti con cui ebbe modo di parlare in carcere dopo i due assassini di Antonino SCOPELLITI e Salvo LIMA.

Sia nell'un caso che nell'altro l'atteggiamento non fu di stupore o di stizza ma di soddisfazione per il compimento di attività che tutti ritenevano necessarie.

Tra i nomi menzionati a tal proposito dal collaboratore vi sono quelli di Giacomo Giuseppe GAMBINO, di Salvatore MONTALTO e di Giuseppe CALO'.

Dichiarazioni dello stesso tenore vengono rese da Giuseppe MARCHESE e da Baldassarre DI MAGGIO.

E vengono confermate, sia pure indirettamente, dalle rivelazioni dei collaboratori provenienti dalla drangheta.

Gaetano COSTA afferma infatti di essere stato contattato da Giovambattista PULLARA' e di aver chiaramente inteso che egli agiva su mandato dei vertici mafiosi di cui era espressione.

Lo stesso COSTA poi, come si è già più volte ricordato, dice che fu il GAMBINO a fargli capire che l'omicidio dello SCOPELLITI era stato compiuto nell'interesse di Cosa Nostra.

Infine dal complesso delle dichiarazioni di Giacomo LAURO, Filippo BARRECA, Giovanni RIGGIO e Marino PULITO si ricava che la richiesta di assistenza alle cosche calabresi venne formulata nell'interesse dell'intera organizzazione mafiosa palermitana.

C'è quanto basta allora per affermare che ciascuno dei momenti che scandirono la complessa ed articolata strategia di Cosa Nostra in ordine al maxiprocesso fu espressione, autentica e non di mera facciata, della volontà collegiale dell'intera Commissione e rispose all'interesse di tutti i suoi componenti.

La conclusione appena esplicitata rende ovviamente del tutto superflua la discussione sul problema dell'effettività del consenso dei capimandamento all'uccisione di Antonino SCOPELLITI e sull'eventuale rilevanza discriminante da attribuire a posizioni di dissenso.

Per quanto si è detto infatti,vi è la prova appagante che tutti,nessuno escluso,i capimandamento e componenti la Commissione furono posti nelle condizioni di conoscere preventivamente il disegno delittuoso nei confronti del magistrato e concorsero ad attuarlo con piena adesione psicologica ed operativa.

Poco importa ovviamente,a fronte di tale granitica certezza,che non vi sia stata alcuna fonte probatoria cui attingere in ordine alla riunione o comunque alle occasioni di confronto in cui quella decisione venne presa.

Ciò che invece conta è la sicura dimostrazione che non vi era delitto eccellente che venisse deliberato senza il crisma formale della Commissione e senza che ciascuno degli aventi titolo fosse consultato e fosse quindi in grado di esprimere la propria volontà.

Così come conta l'altrettanto sicura dimostrazione dell'interesse specifico che tutti i capimandamento avevano,sia come dirigenti di una consorteria criminale che a titolo personale,ad uccidere lo SCOPELLITI.

ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO

Esaurita con le osservazioni che precedono anche l'ultima parte della motivazione,restano soltanto da illustrare i criteri adottati in tema di determinazione della pena e gli ulteriori capi del dispositivo.

La riconosciuta colpevolezza di Salvatore RIINA,Giuseppe CALO',Francesco MADONIA,Bernardo BRUSCA,Giacomo Giuseppe GAMBINO,Giuseppe LUCCHESI,Pietro AGLIERI,Salvatore MONTALTO,Salvatore BUSCEMI e Antonino GERACI comporta la loro sottoposizione alla pena dell'ergastolo.

Si tratta infatti della retribuzione edittalmente prevista per il principale delitto loro contestato.

Non si rinviene del resto alcun motivo che giustifichi il benchè minimo temperamento mediante l'eventuale concessione delle attenuanti generiche.

Il fatto criminoso si presenta infatti caratterizzato dalla fortissima carica antisociale tipica di tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso.

In altri termini esso è espressione di un'identità assolutamente antitetica rispetto a quella propria delle società civili essendo fondata su un sistema di valori (o più correttamente di pseudovalori) in profondo ed insanabile conflitto con quelli in cui si riconoscono tutti gli altri cittadini.

Dunque,ogni delitto di mafia può e deve essere considerato come il frutto di un'ottica irreversibilmente deviante rispetto alle regole ed ai principi su cui si regge il nostro ordinamento.

Già questa considerazione potrebbe essere sufficiente ad escludere ogni possibilità di attenuazione della pena.

Ma vi è di più. Dalla vicenda processuale si ricava che un uomo delle Istituzioni è morto perchè,essendo stato richiesto di venire meno ai suoi doveri e di strumentalizzare la sua alta posizione professionale e lo stesso esercizio delle sue delicatissime funzioni giudiziarie,rifiutò categoricamente di assoggettarsi a tale pretesa.

Dunque,si è in presenza di un fatto delittuoso che,già gravissimo di per se stesso,diventa addirittura dirompente perchè costituì la rabbiosa reazione al

fallimento del tentativo di assicurarsi l'illecita disponibilità di un servitore dello Stato.

Non solo. L'omicidio, oltre che a scopo di rappresaglia, sarebbe dovuto servire a coltivare ulteriormente, e senza più ostacoli, quel vasto programma volto ad impedire un corretto e sereno svolgimento della funzione giurisdizionale nel maxiprocesso e ad assicurare agli imputati e alla loro organizzazione la sostanziale sottrazione alla pretesa punitiva statale.

Esso costituì quindi uno dei più significativi momenti di un percorso strategico che, se fosse riuscito, avrebbe corrosato, con l'impedire l'esercizio di una dei compiti primari dello Stato, le stesse fondamenta del vivere civile garantendo uno spettacolare ed eclatante ritorno d'immagine per Cosa Nostra.

Ed allora, non c'è davvero bisogno di altro per giustificare l'irrogazione della pena massima.

I delitti ascritti agli imputati condannati devono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione atteso il loro sicuro inserimento in quell'unico disegno criminoso di cui si è appena detto.

Dall'applicazione del predetto istituto deriva l'azionamento del meccanismo previsto dall'art. 72 C.P. e dunque l'irrogazione di un'unica pena, consistente come già detto nell'ergastolo, cui si aggiunge l'ulteriore previsione della sanzione dell'isolamento diurno per un periodo che si stima equo commisurare in un anno.

Al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati prima precisati consegue, per legge, la loro condanna al pagamento solidale delle spese processuali ed

al pagamento personale delle ulteriori spese derivanti dal loro mantenimento durante la custodia cautelare.

Sempre direttamente dalla legge discendono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ,dell'interdizione legale e della pubblicazione della sentenza mediante affissione negli albi dei Comuni interessati ed ancora mediante inserimento nei quotidiani precisati in dispositivo.

All'accertata responsabilità si collegano anche i capi della sentenza riguardanti i rapporti con le parti civili costituite.

Gli imputati di cui sopra vanno quindi condannati solidalmente al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore di queste ultime nei termini precisati in dispositivo.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 539,comma primo,C.P.P. con riguardo all'impossibilità di determinare in questa sede l'esatto ammontare del danno,si rende necessario che tale specifica funzione venga rimessa alla competente giurisdizione civile.

Vi sono viceversa gli estremi per accogliere l'istanza delle parti civili volta all'ottenimento del pagamento,ad opera degli imputati condannati,di una somma provvisoria per il cui esatto ammontare si rinvia al dispositivo.

Non vi è dubbio sul punto che la gravissima portata del danno subito dagli istanti (i quali si sono visti privati ,oltre che del preziosissimo bene già di per se costituito dalla presenza al loro fianco del comune congiunto con tutto ciò che questa comportava in termini di solidarietà ed assistenza,anche della rilevante

capacità di reddito di costui legata al suo status professionale ed alla corrispondente corposa progressione stipendiale che a quello status si accompagnava).

Gli ammontari liquidati dalla Corte,ovviamente graduati in relazione all'intensità del rapporto di parentela con la vittima di ciascuna delle parti civili, appaiono quindi non eccedere ed anzi discostarsi per difetto dalla prevedibile futura quantificazione del danno cui si perverrà in sede civile.

Va invece rigettata la richiesta,formulata da alcune delle parti civili,di sottoporre a sequestro conservativo i beni degli imputati.

Non è stata infatti offerta dai richiedenti,nè è stata comunque raggiunta aliunde,alcuna prova da cui ricavare che esistano quelle fondate ragioni in ordine alla mancanza o alla dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili che costituiscono il presupposto necessario per l'adozione dell'invocato provvedimento.

Vanno assolti,per le ragioni evidenziate in parti precedenti della motivazione,gli imputati Antonino ROTOLO,Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO dai reati loro ascritti con la formula per non aver commesso il fatto.

Tale assoluzione comporta,come conseguenza di legge,la revoca delle ordinanze cautelari emesse a loro carico nell'ambito del presente procedimento e la loro immediata liberazione sempre che non risultino detenuti per altra causa.

Deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato Francesco INTILE in ordine a tutti i reati a lui ascritti essendo stata certificato nel corso del dibattimento il suo decesso.

Deve ugualmente dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine alle fattispecie di detenzione e porto illegali di munizioni essendo maturato in relazione alle stesse il periodo prescrizione previsto dall'art. 157 C.P.

P.Q.M.

La Corte d'Assise di Reggio Calabria,

letti gli articoli 533 e 535 C.P.P. :

dichiara Salvatore RIINA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Bernardo BRUSCA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LUCCHESI, Pietro AGLIERI, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI e Antonino GERACI colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (ad esclusione della fattispecie di detenzione e porto illegali di munizioni) e, riuniti i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, condanna ciascuno di loro alla pena dell'ergastolo oltre che al pagamento in solido delle spese processuali e, individualmente, al pagamento delle spese per il proprio mantenimento durante la custodia cautelare;

visto l'art. 530 C.P.P. :

assolve Antonino ROTOLO, Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 531 C.P.P. :

dichiara non doversi procedere nei confronti di Francesco INTILE in ordine ai reati a lui ascritti perchè estinti per morte del reo;

dichiara altresì non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di munizioni perchè estinti per prescrizione;

visto l'art. 72, comma 2°, C.P. applica nei confronti degli imputati condannati l'isolamento diurno per un periodo di un anno;

visti gli artt. 28 e 29 C.P. dichiara gli imputati condannati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;

visto l'art. 32 C.P. dichiara gli imputati condannati in stato di interdizione legale;

visto l'art. 36 C.P. dispone che la presente sentenza venga pubblicata mediante affissione negli albi del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Campo Calabro e del Comune di ultima residenza di ciascuno degli imputati condannati;

visto il citato art. 36 dispone altresì la pubblicazione della presente sentenza, per una sola volta e per estratto, sui quotidiani "La Gazzetta del Sud" e "Il Corriere della Sera";

visti gli artt. 538 e ss. C.P.P. condanna tutti gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità penale al risarcimento in solido tra loro dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede nonché alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano nei seguenti termini:

per il Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro-tempore complessive LIT. 13.000.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 3.000.000 per spese);

per Annamaria SGRO nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Rosanna SCOPELLITI complessive LIT. 13.000.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 3.000.000 per spese);

per Francesco SCOPELLITI complessive LIT. 16.940.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 6.940.000 per spese);

per Annamaria GRECO complessive LIT. 16.940.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 6.940.000 per spese);

condanna altresì,in solido tra loro,tutti gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità penale al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili richiedenti,liquidata nei termini che seguono :

per Rosa SCOPELLITI e Francesco SCOPELLITI LIT. 50.000.000 ciascuno;

per Annamaria SGRO nella qualità di cui sopra LIT. 200.000.000;

per Annamaria GRECO LIT. 100.000.000;

rigetta le richieste di sequestro conservativo proposte nell'interesse di Rosa SCOPELLITI,Francesco SCOPELLITI ed Annamaria GRECO;

visto l'art. 532 C.P.P. dispone la revoca delle ordinanze cautelari emesse nell'ambito del presente procedimento nei confronti degli imputati Antonino ROTOLO,Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

Reggio Calabria,16.7.1996

Il Presidente

L'estensore Dott.Vincenzo GIGLIO

Dott. Paolo BRUNO

INDICE

SVOLGIMENTO DEI FATTI

PAG. 1

SEGNALAZIONE INIZIALE DELL'EVENTO

PAG. 1

INTERVENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E PRIMI ACCERTAMENTI	PAG.
1	
ACCERTAMENTI TECNICI	PAG. 2
INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	PAG. 4
RISULTATI INVESTIGATIVI RAGGIUNTI DOPO LA PRIMA FASE DELLE INDAGINI	PAG. 7
SECONDA FASE INVESTIGATIVA AD OPERA DELLA D.I.A. DI REGGIO CALABRIA	PAG. 17
PRIME COLLABORAZIONI DI GIUSTIZIA	PAG. 18
ESTENSIONE DEL NOVERO DEI COLLABORATORI	PAG. 20
RISULTANZE COMPLESSIVE DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG. 21
PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	PAG. 24
CHIUSURA DELLE INDAGINI E CITAZIONE A GIUDIZIO DEGLI IMPUTATI	
FASE DIBATTIMENTALE	PAG. 24
MOMENTI PROCESSUALI DI RILIEVO	PAG. 29
MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG. 31
ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA DIFESA DI PIETRO AGLIERI	PAG. 31
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DESIGNATO INIZIALMENTE CON ALTRO PRESIDENTE DESTINATO IN SUPPLENZA E LEGITTIMITA' DELLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE	PAG 33

LEGITTIMITA' DELLE ATTIVITA' DIBATTIMENTALI COMPIUTE DALLA CORTE NELLA SUA COMPOSIZIONE INIZIALE	PAG. 37
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPORTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG. 42
TRATTAZIONE DELLE CAUSALI ALTERNATIVE	PAG. 46
- CONTROVERSIA MEDICI-VERSACE	PAG. 48
- VITA PRIVATA DEL DOTT. SCOPELLITI	PAG. 53
- RIVENDICAZIONE DELL'OMICIDIO PROVENIENTE DALLA FALANGE ARMATA	PAG. 54
- VICENDA GIUDIZIARIA RIGUARDANTE GIORGIO MENDELLA	PAG. 56
- INTERESSI ESCLUSIVAMENTE RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA REGGINA	PAG. 59
- DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE ROCCO NASONE	PAG. 60
TESI ACCUSATORIA	PAG. 61
DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG. 62
- LEONARDO MESSINA	PAG. 62
- GAETANO COSTA	PAG. 63
- GIUSEPPE MARCHESE	PAG. 67
- MARINO PULITO	PAG. 69
- CESARE POLIFRONI	PAG. 70
- BRUNO CARBONARO	PAG. 71

- GIOVANNI DRAGO	PAG. 71
- BALDASSARRE DI MAGGIO	PAG. 72
- GASPARE MUTOLO	PAG. 73
- SALVATORE CANCEMI	PAG. 75
- PASQUALE NUCERA	PAG. 84
- GIACOMO LAURO	PAG. 89
- FILIPPO BARRECA	PAG. 91
- GIOVANNI RIGGIO	PAG. 92
- GIUSEPPE SCOPELLITI	PAG. 93
- DOMENICO FARINA	PAG. 94
CONTROLLO SULLA COSIDDETTA ATTENDIBILITA’ INTRINSECA DEI COLLABORATORI	PAG. 95
- LEONARDO MESSINA	PAG. 96
- GIUSEPPE MARCHESE	PAG. 97
- GIOVANNI DRAGO	PAG. 97
- BALDASSARRE DI MAGGIO	PAG. 98
- GASPARE MUTOLO	PAG. 98
- SALVATORE CANCEMI	PAG.100
- TOMMASO BUSCETTA	PAG.102
- FRANCESCO MARINO MANNOIA	PAG.102
- GIACOMO LAURO	PAG.102
- GIUSEPPE SCOPELLITI	PAG.104

- FILIPPO BARRECA	PAG.105
- GIOVANNI RIGGIO	PAG.106
- GAETANO COSTA	PAG.107
- MARINO PULITO	PAG.107
- CESARE POLIFRONI	PAG.108
- BRUNO CARBONARO	PAG.108
- PASQUALE NUCERA	PAG.108
- DOMENICO FARINA	PAG.109
CONCLUSIONI SULL'ATTENDIBILITA' DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG.110
INDICAZIONI COMPLESSIVE DESUMIBILI DALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI	PAG.111
VERIFICA DEI RISCONTRI COSIDDETTI ESTERNI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG.114
- RAPPORTI TRA COSA NOSTRA ED IL MAXIPROCESSO	PAG.115
- INTERESSE DI COSA NOSTRA VERSO IL DOTT. SCOPELLITI	PAG.126
- DATI DI GENERICA DELL'OMICIDIO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STESSO E DEL CONTESTO IN CUI E' AVVENUTO	PAG.142
CONCLUSIONI	PAG.145

VALUTAZIONE DEI RISCONTRI ESTERNI IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI	PAG.146
TRATTAZIONE DELL'IPOTESI ALTERNATIVA LEGATA ALLE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE ROCCO NASONE PAG.152	
TRATTAZIONE DEI PRINCIPALI RILIEVI DIFENSIVI FORMULATI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DERIVANTE DALLA TESI ACCUSATORIA	PAG.154
UNITARIETA' DI COSA NOSTRA ED ESISTENZA DI UN ORGANISMO DI VERTICE DENOMINATO COMMISSIONE O CUPOLA . ATTRIBUIBILITA' A TALE ORGANISMO DEI DELITTI RISPONDENTI AD INTERESSI STRATEGICI DELL'INTERA MAFIA	PAG.168
CONFIGURABILITA' DEL DELITTO SCOPELLITI COME DELITTO STRATEGICO DI COSA NOSTRA E SUA ATTRIBUIBILITA' ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE	PAG.172
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA NOSTRA NEL PERIODO DELL'UCCISIONE DEL DOTT.SCOPELLITI INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DA CUI DESUMERE L'ESISTENZA DI UN LEGAME DIRETTO E PERSONALE DEI	PAG.178

COMPONENTI LA COMMISSIONE CON L'ASSASSINIO DEL DOTT.

SCOPELLITI PAG.191

RIFLESSIONE SUI TEMI COLLEGATI ALLA COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE, ALLA SUA ORGANIZZAZIONE ED ALLE
SUE DELIBERAZIONI PAG.200

QUESTIONE DEI SOSTITUTI O REGGENTI E DEI LORO
RAPPORTI CON I CAPIMANDAMENTO

COMUNICAZIONE CON I CAPIMANDAMENTO DETENUTI PAG.204

EFFETTIVITA' DEL FUNZIONAMENTO COLLEGIALE DELLA
COMMISSIONE SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO

ALL'INFLUENZA DI SALVATORE RIINA. PAG.205

ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO PAG.214

DISPOSITIVO PAG.219